



Università degli studi di Padova

Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto

Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario

Corso di Laurea Magistrale in

Giurisprudenza

a.a. 2021/2022

IL PARTO ANONIMO

Relatore: Prof.ssa Giuliana Cerdonio Chiaromonte

Laureando: Elia Monticolo

Matricola: 1122012

INDICE

INTRODUZIONE	1
---------------------	----------

CAPITOLO I

IL PARTO ANONIMO: DISCIPLINA

1. IL PARTO ANONIMO NELLA STORIA.	7
2. LA DISCIPLINA VIGENTE.	13
3. LA LEGGE SULLE ADOZIONI.	17
4. LA <i>RATIO</i> DELL'ISTITUTO DEL "PARTO ANONIMO" E LA "SIGNORIA MATERNA" SULLO <i>STATUS FILIATIONIS</i> .	26

CAPITOLO II

L'INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ARTICOLO 28

1. IL PERCORSO VERSO LE PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE.	31
2. IL CASO <i>ODIÈVRE</i> DINNANZI ALLA CORTE EDU.	33
3. LA SENTENZA N. 425 DELLA CORTE COSTITUZIONALE.	35
4. <i>GODELLI C. ITALIA</i> , CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO.	38
5. L'INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 28, CO. 7, L. 4 MAGGIO 1983, N. 184.	40

CAPITOLO III

IL PROCEDIMENTO DI INTERPELLO

1. LA RECEZIONE DEL PRINCIPIO DELLA REVERSIBILITÀ DELL'ANONIMATO DA PARTE DELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO.	45
2. LA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ.	49
3. LA PRONUNCIA N. 1946/2017 DELLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE.	54
4. IL PROCEDIMENTO DI INTERPELLO.	61

CAPITOLO IV

CASI PARTICOLARI

1. LA DISCIPLINA DEL PARTO ANONIMO PUÒ ESSERE APPLICATA A DONNA CONIUGATA?	73
2. DECESSO DELLA MADRE.	76
3. INCAPACITÀ DELLA MADRE BIOLOGICA.	79
4. L'EVENTUALE PRESENZA DI FRATELLI O SORELLE.	83
5. DIVIETO DEL PARTO ANONIMO IN CASO DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA E DIRITTO A CONOSCERE LE PROPRIE ORIGINI IN CASO DI FECONDAZIONE ETEROLOGA.	88
6. LE NUOVE FRONTIERE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE NEGLI ILLECITI ENDOFAMILIARI: IL DIRITTO ALLA GENITORIALITÀ E IL DANNO DA PRIVAZIONE DEL RAPPORTO GENITORIALE.	91
 CONCLUSIONI	 103
 BIBLIOGRAFIA	 107
 SITOGRAFIA	 113
 SENTENZE	 115

INTRODUZIONE

Il bisogno di conoscenza delle proprie origini

Ogni essere umano porta con sé la necessità di conoscere le proprie origini, «per vivere con piena consapevolezza il qui ed ora e per poter progettare in modo valido il proprio futuro»¹.

La ricostruzione della propria identità, attraverso la conoscenza delle proprie origini, non è per tutti possibile: si pensi ai figli adottivi non riconosciuti alla nascita da nessuno dei due genitori biologici. Costoro, infatti, non possono accedere alle informazioni che riguardano la propria famiglia d'origine e, nella maggior parte dei casi, provano per questo un profondo disagio esistenziale, derivato dalla costante proposizione dell'interrogativo sulla propria storia parentale.

Dal punto di vista psicologico, occorre sottolineare che il desiderio del figlio adottivo di ottenere informazioni sulla propria famiglia d'origine prescinde dal legame affettivo che si è creato con quella adottante. L'interrogativo sulle proprie origini, infatti, non è – quasi mai – indice della volontà di rottura dei legami instauratisi con i genitori adottivi, ma è un quesito che tali individui si pongono per la ricerca di sé stessi.

L'adottato potrebbe sentirsi, nel corso della vita, privato di un elemento che è essenziale per il suo benessere psicofisico: la conoscenza delle proprie origini. Egli potrebbe avvertire di essere portatore di un *minus* che non è causato né dalla natura né dalla sua responsabilità personale. La rinuncia, non volontaria, alla propria storia passata potrebbe creare una condizione di disagio interiore e di incompletezza.

¹ ROSATI, *La funzione terapeutica della Verità*, in *Il parto anonimo. Profili giuridici e psico-sociali dopo la declaratoria di incostituzionalità*, 2^aed., Artetetra edizioni, p. 109.

In questa prospettiva, emerge l'idea che ogni vicenda della vita di una persona sia parte di una narrazione più ampia – quella familiare, che si tramanda tra le generazioni – e che il presente si fondi sul passato. Si può parlare, infatti, di “mito familiare”. Con tale espressione si suole fare riferimento al «coesistere di elementi reali ed elementi fantastici che contribuiscono a creare una realtà funzionale a determinati bisogni emotivi dell'uomo, primo tra tutti quello di dare un senso a un insieme di avvenimenti casuali che si presentano tanto più minacciosi quanto più non è in essi riconoscibile un'intenzionalità»².

Così, l'impronta del passato è sempre presente nella contemporaneità e ne è elemento costitutivo.

Quando i fatti del passato, che integrano la propria storia familiare e personale, non sono conosciuti, e si ha quindi una conoscenza nulla o parziale delle proprie origini e di sé stessi, viene a determinarsi una condizione per la quale il soggetto rischia di porsi incessantemente l'interrogativo *de originibus*. Nancy Verrier, autorevole psicoterapeuta e scrittrice statunitense, parla di “ferita originaria”, che è causata dal legame affettivo tra i genitori naturali e il bambino, e che sarà sempre presente nella vita del soggetto adottato.

Per riuscire a comprendere al meglio la condizione di disagio psicofisico in cui si trovano i figli abbandonati alla nascita che ricercano le proprie origini per costruire la propria identità, è necessario soffermarsi sul significato di quest'ultima, che può essere intesa come «la rappresentazione totale di un individuo, che la filosofia esistenziale definisce “unico ed irripetibile”, rappresentazione che è fondamento stesso della consapevolezza di ciascuno di essere un uomo e di essere “quell'uomo” in

² ROSATI, *La funzione terapeutica della Verità*, in *Il parto anonimo. Profili giuridici e psico-sociali dopo la declaratoria di incostituzionalità*, 2^aed., Artetetra edizioni, p. 111.

particolare»³. È consequenziale e logico che quando non si conosce la propria madre biologica, non si hanno informazioni sulla propria provenienza, sulla propria nascita e sulla propria storia di vita, l'identità risulta incompleta.

Il concetto di identità può essere inquadrato in una duplice accezione, l'una storica, l'altra biologica.

Per identità storica si deve fare riferimento all'insieme di relazioni nelle quali la persona è inserita, e che sono in grado di dare significato all'identità personale del singolo. È caratterizzata sia da una collocazione spaziale sia da una collocazione temporale dell'individuo, coordinate attraverso le quali il soggetto si riconosce parte di un sistema, isolato dal quale qualsiasi auto-definizione diventa impossibile.

La seconda accezione, cioè di identità nel senso biologico del termine, riporta al DNA di ciascun essere umano, singolo e diverso da quello di ogni altro soggetto.

Sigmund Freud parla del lutto identificandolo nella reazione alla perdita di una persona umana o di un'astrazione che ne ha preso il posto. In mancanza di riconoscimento, il figlio di madre che non consente di essere nominata vivrà il lutto originario per il principio materno che conferisce, primo fra tutti nel tempo, significato alla vita di ciascun figlio.

La condizione di sofferenza, legata alla mancata conoscenza delle proprie origini, può divenire, nel corso del tempo, cronica. È fondamentale quindi che la conoscenza di tali informazioni venga favorita con ogni mezzo a disposizione, nel contemperamento dei vari interessi presenti.

Importantissima è anche la conoscenza delle informazioni di carattere sanitario, stante l'evoluzione della scienza, relativamente alle

³ ROSATI, *La funzione terapeutica della Verità*, in *Il parto anonimo. Profili giuridici e psico-sociali dopo la declaratoria di incostituzionalità*, 2^aed., Artetetra edizioni, p. 114.

malattie ereditarie e alla cosiddetta familiarità, che sempre più spesso oggi diventa mezzo di prevenzione e di cura. È noto, infatti, nella letteratura scientifica che le due componenti principali della persona umana sono la genetica e l'esperienza. La seconda viene a radicarsi sulla prima e da essa prende forma. Il tempo dell'esperienza inizia a formarsi sin dal momento del concepimento, secondo autorevoli studi effettuati nel '900 da Bowlby⁴, Spitz⁵, Klein⁶, Freud e negli anni contemporanei da Alice Miller: *l'imprimatur* delle esperienze, sin da quelle più precoci, fondano le proprie radici e dunque la propria identità.

La perdita, dei genitori naturali, subita passivamente si somma a quella dell'ambiente originario, composto di elementi vissuti o solo percepiti. Artoni Schlesinger, psicanalista italiana, sostiene infatti che i residui di tali esperienze sensoriali non hanno accesso alla coscienza e non diventano pensiero perché troppo precoci, ma vengono accuratamente conservati nell'inconscio⁷.

Gli individui non riconosciuti alla nascita risultano dunque essere i soli referenti dei loro primi ricordi, non potendo accedere alle informazioni che permetterebbero di ricostruire le proprie origini e quindi la propria identità.

Oggi le norme che regolano l'adozione⁸ impongono che siano i genitori adottivi ad informare il figlio della propria condizione di adottato ed è consentito, se vi sono le condizioni stabilite dall'art. 28, l. 4 maggio 1983, n. 184, che il figlio si rivolga al Tribunale per i Minorenni affinché questi gli fornisca le informazioni riguardanti «la sua origine e l'identità dei genitori biologici».

⁴ BOWLBY, *Una base sicura. Applicazioni cliniche della teoria dell'attaccamento*, Raffaello Cortina Editore, 1989.

⁵ SPITZ, *Il primo anno di vita del bambino*, Giunti Editore, 2009.

⁶ KLEIN, *Amore, odio, riparazione*, Astrolabio, 1969.

⁷ ARTONI SCHLESINGER, *Adozione e oltre*, Borla, 2006.

⁸ In particolare, art. 28, co. 1, l. 4 maggio 1983, n. 184.

Ciò, tuttavia, non è consentito ai sensi dell'art. 28, co. 7, l. 4 maggio 1983, n. 184 al soggetto la cui madre abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata. Il presente elaborato si propone di analizzare la disciplina relativa all'istituto del parto anonimo, sia in chiave ricostruttiva sia in chiave critica, mettendone in luce la *ratio* e presentando le molteplici divergenze di vedute, presenti tanto nella dottrina quanto nella giurisprudenza, riguardo all'applicazione di tali norme, compiendo anche l'analisi delle pronunce giurisprudenziali maggiormente significative e innovatrici, oltre che delle proposte legislative di riforma.

CAPITOLO I

IL PARTO ANONIMO: DISCIPLINA

1. Il parto anonimo nella storia.

Il parto anonimo viene introdotto nell'ordinamento statale mediante la prima normazione unitaria dello stato civile attraverso il R. D. 9 luglio 1939, n. 1238, art. 70, riformato successivamente con l. 15 maggio 1997, n. 127.

La nascita di un bambino può essere vista, senza alcun dubbio, come un evento in grado di influenzare profondamente la vita di una donna, non essendo affatto scontato che venga vissuta con gioia e consapevolezza. Situazioni estremamente dolorose, che si collegano a problemi sociali, economici e personali, possono turbare la futura partoriente.

Tutt'altro che rari, infatti, erano (e sono tutt'oggi) i casi di neonati abbandonati immediatamente dopo il parto, i quali, in un numero considerevole di volte, perdevano la vita.

Ben più risalente in termini temporali, rispetto alla prima normazione unitaria dello stato civile, è la prassi che ha dato origine all'istituto del parto anonimo: basti pensare all'"esposizione"⁹ dei neonati fin dall'epoca greca e romana. Una *lex regia* attribuita a Romolo concedeva la facoltà di cedere, dietro corrispettivo, i propri figli; *ratio* della *lex* si trovava proprio nell'esigenza di evitare l'infanticidio. Tale prassi si perpetuò nel tempo, trovando il negozio di alienazione riconoscimento normativo nella legislazione di Costantino (anno 318).

Al medesimo scopo dell'evitamento dell'infanticidio è destinata la diffusione delle ruote degli esposti, che consentiva l'abbandono protetto dei

⁹ Termine che inizialmente fa riferimento all'atto di deporre i neonati in un luogo pubblico e che, in progresso di tempo, diviene indicante l'abbandono in senso generale.

bambini in brefotrofi o conventi¹⁰: un meccanismo rotondo e girevole, a forma di cilindro e diviso in due parti, una rivolta verso la strada e l'altra verso l'abitazione del custode dell'infante. Ambedue le parti erano riparate da uno sportello¹¹.

La prima ruota degli esposti viene costruita a Marsiglia, nell'ospedale dei Canonici, nel 1188. Poco dopo, in Italia, questo meccanismo attira l'attenzione di Papa Innocenzo III che ne istituisce uno nell'ospedale di Santo Spirito in Sassia, a Roma¹².

A Padova, lo statuto della città del 1265 testimonia la presenza di istituti di assistenza all'infanzia abbandonata: l'ospedale della Cà di Dio, situato nell'odierna via Santa Sofia. Anche in tale luogo l'affidamento degli infanti poteva avvenire o tramite consegna *brevi manu* al portinaio o, appunto, tramite la ruota degli esposti.

Nella città patavina spesso il genitore, in vista di un eventuale e futuro riconoscimento del figlio, apponeva segni sul corpo del bambino, ad esempio tatuaggi, o abbinava il neonato a oggetti identificativi, come immagini votive, collane e pagine di libri sacri.

La ruota, indubbiamente, rappresentava uno specchio della società dell'epoca: contraddizioni, vizi e virtù si fondevano. Se da una parte consentiva di ridurre i rischi di morte del bambino che sarebbe stato altrimenti abbandonato in strada, dall'altra l'indice di mortalità all'interno dell'istituto padovano raggiungeva il 92%¹³.

¹⁰ Cfr. Stefanelli, *Il parto anonimo. Profili giuridici e psico-sociali dopo la declaratoria di incostituzionalità*, 2^aed., Artetetra edizioni, 2017, p. 15. Inoltre, la prima ruota è da rinvenire in Francia, a Marsiglia, nel 1188.

¹¹ MILANESI, *La ruota degli innocenti o storia degli esposti*, in www.storico.org.

¹² BOSWEL, *L'abbandono dei bambini*, Rizzoli, 1991.

¹³ DE KUNERT, *Alcune notizie storiche sulla Casa di Dio di Padova ora Istituto degli Esposti*, Tipografia Dei Fratelli Gallina, 1898.

Le problematiche che portavano alla altissima mortalità erano senza dubbio identificabili nella precarietà delle condizioni igieniche, nella carenza di balie, nelle malattie che si diffondevano all'interno dell'istituto e nella non adeguata gestione della gravidanza: i bambini venivano solitamente abbandonati nella prima settimana di vita, ben prima del loro svezzamento.

All'inizio dell'Ottocento si assiste alla maggior diffusione delle ruote degli esposti in Italia, in conseguenza della normazione del primo Regno Italico che rendeva obbligatoria l'istituzione di una ruota in ogni distretto.

Questi provvedimenti portarono ad un sensibile aumento del numero degli esposti e fu necessario ricorrere al baliatico esterno.

Nell'affidamento esterno i bambini venivano distinti in base all'età: *da latte* e *da pan*.

Per i bambini *da latte* l'assegnazione prendeva avvio con un certificato di richiesta compilato dal parroco, che descriveva la famiglia dei tenutari. Il documento veniva poi integrato dal sindaco e dal medico: il primo sottoscriveva e confermava le dichiarazioni del medico, che attestava l'idoneità all'allattamento e la salute del bambino.

La funzione del parroco era duplice: da un lato interpretava le esigenze delle famiglie miserabili, che non potevano mantenere un figlio; dall'altra, ricavava entrate di denaro per ogni esposto e per ogni certificazione.

Il bambino all'età di otto anni, cioè alla scadenza del contratto di baliatico, veniva quasi sempre restituito all'istituto¹⁴.

La ruota degli esposti di Padova viene definitivamente soppressa nel gennaio del 1891.

¹⁴ GAZZI, ZANNINI, *Redditi da baliatico e integrazione sociale degli esposti in una comunità montana del sec. XIX*, in *Benedetto chi ti porta, maledetto chi ti manda: l'infanzia abbandonata nel Triveneto (secoli XV-XIX)*, Canova, 2015.

Vi furono notevoli polemiche tra due categorie: quella degli abolizionisti e quella dei conservatori. Tali contrasti vedevano Silvio de Kunert¹⁵ sostenere che «quel medievale arnese» avrebbe dovuto essere da tempo nascosto «tra i tristi ricordi del passato»; al contrario, Nicolò de Claricini¹⁶ argomentava contro il provvedimento, che non avrebbe «diminuito il libertinaggio [...] e migliorato la pubblica moralità»¹⁷.

Da sottolineare è il fatto che il provvedimento portò ad una riduzione di infanti abbandonati, ad una conseguente diminuzione della mortalità infantile e ad un sensibile aumento dei riconoscimenti da parte dei genitori, ma non risolse i problemi economici a cui si era tentato di far fronte con il ricorso al baliatico esterno.

Per quanto riguarda il panorama normativo nel Regno d'Italia, non vi era uniformità nella disciplina relativa all'infanzia abbandonata: vi erano numerose diversità nella regolamentazione, che variava da provincia a provincia.

Uniche norme legislative erano le disposizioni contenute nel Codice civile, nel Codice penale e in alcune norme comunali e provinciali.

Il Codice civile, all'art. 377, stabiliva che il cittadino, se avesse trovato un neonato in luogo pubblico, avrebbe dovuto «farne la consegna all'ufficiale dello stato civile, colle vesti e cogli oggetti ritrovati presso il medesimo, e dichiarare tutte le circostanze del luogo» del ritrovamento. Veniva poi steso il processo verbale della consegna, in cui si enunciavano anche l'età apparente del bambino, il sesso, il nome (imposto d'ufficio) e l'autorità civile cui sarebbe stato consegnato.

¹⁵ Direttore dell'Istituto degli Esposti.

¹⁶ Consigliere provinciale.

¹⁷ DE CLARICINI, *L'istituto degli Esposti e la sua provincialità*, discorso nella seduta del 27 marzo 1901 del Consiglio Provinciale.

Diversa disciplina, regolata dall'art. 378, Codice civile, era prevista nel caso in cui l'infante venisse abbandonato in un brefotrofo: la direzione avrebbe dovuto trasmettere al sindaco, non oltre i tre giorni successivi al ritrovamento, la dichiarazione indicante il giorno e l'ora del ritrovamento, il sesso, l'età apparente, gli oggetti ritrovati con il fanciullo stesso, oltre che il nome (imposto d'ufficio) e il "numero d'ordine con cui sarà iscritto" nell'istituto.

Per i figli illegittimi, ai sensi dell'art. 376, Codice civile, la dichiarazione di nascita poteva contenere «il nome e il cognome [...] della madre», a condizione che costei acconsentisse alla dichiarazione e che quest'ultima risultasse da «atto autentico». Se la madre si fosse opposta, nessuno avrebbe potuto obbligarla a denunciare il proprio nome sull'atto di nascita del bambino.

Il fatto che non vi fosse per alcuno la possibilità di opporsi alla scelta volontaria della madre di non voler essere nominata nell'atto di nascita è stato messo in evidenza anche da numerose pronunce del Consiglio di Stato¹⁸. Ad esempio, in un parere del 1900, in cui il Consiglio di stato sostiene che «quando la madre abbia dichiarato di non poter riconoscere il proprio figlio, e non abbia consentito di essere nominata nell'atto di nascita, a nulla rileva la circostanza che il nome della madre stessa sia realmente noto, giacché la condizione di esposto deve ritenersi determinata dallo stato di effettivo abbandono in cui dai genitori sia lasciato l'infante illegittimo, sia con l'esporsi in luogo pubblico, sia coll'affidarlo interamente ad un ospizio di beneficenza»¹⁹.

¹⁸ GORNI, PELLEGRINI, *Un problema di storia sociale. L'infanzia abbandonata in Italia nel secolo XIX*, La Nuova Italia, 1974.

¹⁹ CONSIGLIO DI STATO, 11 settembre 1900, in *Rivista della beneficenza pubblica*, Tipografia Editrice Lombarda, 1900.

Ciò che, nel quadro normativo del Regno d'Italia, animava maggiormente la discussione di dottrina e giurisprudenza era la disciplina dettata dagli articoli 189 e 190 del Codice civile, riguardanti le indagini sulla paternità e sulla maternità.

L'art. 189, Codice civile non ammetteva ricerche sul padre del bambino, fatta eccezione per il caso di «ratto o di stupro violento, quando il tempo di essi risponde a quello del concepimento».

L'art. 190, Codice civile prescriveva che «le indagini sulla maternità sono ammesse» e che «il figlio che reclama la madre deve provare di essere identicamente quel medesimo che fu da lei partorito». Era stabilito inoltre che non era ammessa la prova per testimoni²⁰. Tali indagini potevano essere compiute solo dal figlio.

Ciò che suscitava la critica dei giuristi era il fatto che molti orfanotrofi avevano introdotto disposizioni che consentivano di avviare indagini sulle madri dei bambini abbandonati, in chiaro contrasto con gli articoli 190 e 376 del Codice civile, che stabilivano che le ricerche potessero essere compiute solo dal figlio. Opinione contraria era sostenuta da altra parte della dottrina, la quale riteneva che l'ospizio, agendo in veste di tutore legale dell'esposto minorenne, avrebbe potuto compiere tali indagini.

Il Consiglio di stato si schierò con la parte di dottrina che affermava l'illegittimità di tali indagini, statuendo che «non è lecito addurre ricerche private fattesi sull'identità della madre» per aggirare «l'obbligo di ricovero di esposto nato in luogo»²¹.

²⁰ Cfr: «le indagini sulla maternità sono ammesse. Il figlio che reclama la madre deve provare d'essere identicamente quel medesimo che fu da lei parto rito. Non è però ammessa la prova per testimoni, se non quando vi sia già un principio di prova per iscritto, o quando le presunzioni e gli indizi risultanti da fatti già certi siano abbastanza gravi per determinare l'ammissione».

²¹ CONSIGLIO DI STATO, 4 novembre 1898, in *Rivista della beneficenza pubblica*, Tipografia Editrice Lombarda, 1899.

Con il passare del tempo, sempre più furono i sostenitori della revisione degli articoli 189, 190 e 376 del Codice civile, non mancando tuttavia l'opinione contraria di altra parte dei giuristi, che ritenevano che la dichiarazione obbligatoria di maternità²² sarebbe stata discriminatoria se non si fossero autorizzate anche le indagini sulla paternità.

Per quanto riguarda l'ambito penalistico, il Codice penale del 1859 puniva l'esposizione dei neonati in luoghi pubblici²³, mentre il successivo codice Zanardelli (1889), all'art. 362, puniva anche l'abbandono dei figli in un brefotrofo, qualora fossero stati legittimi o naturali riconosciuti²⁴. Inoltre, tale ultima norma richiamata del Codice penale del 1889 introduceva l'attenuante per chi agisse in ragione dell'«onore proprio, o della moglie o della sorella». L'attenuante poteva essere applicata tanto all'esposizione in luogo pubblico, tanto all'abbandono negli orfanotrofi.

Motivo di critica all'art. 362, Codice penale è proprio l'attenuante: la previsione non agevolava il superamento della mentalità dell'epoca, in nome della quale veniva considerato "necessario" abbandonare i figli illegittimi, in quanto visti solo come fonte di scandalo o "figli della colpa"²⁵.

2. La disciplina vigente.

Oggi la disciplina del parto anonimo è contenuta da un lato nelle norme in materia di adozione, dall'altro lato nelle disposizioni sull'ordinamento dello stato civile, oltre che in norme concernenti il trattamento dei dati personali.

²² Nel Congresso internazionale di Beneficenza, svoltosi a Milano nel 1880, si è votata una mozione che auspicava la dichiarazione obbligatoria della maternità.

²³ CODICE PENALE 1859, art. 509, che prevedeva le aggravanti del luogo solitario e del ferimento o successiva morte dell'infante.

²⁴ CODICE PENALE ZANARDELLI 1889, art. 362.

²⁵ GORNI, PELLEGRINI, *Un problema di storia sociale. L'infanzia abbandonata in Italia nel secolo XIX*, La Nuova Italia, 1974.

Nell'ordinamento italiano, il riconoscimento di un figlio avviene mediante un atto unilaterale, spontaneo ed irrevocabile del genitore, attraverso il quale quest'ultimo dichiara la propria paternità o la propria maternità nei confronti del bambino.

L'art. 254, Codice civile disciplina il riconoscimento di un figlio nato al di fuori del matrimonio e dispone che possa avvenire o nell'atto di nascita, o con una «apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile», o in un atto pubblico, ovvero in un testamento²⁶.

Il riconoscimento può avvenire sia congiuntamente (da parte della madre e da parte del padre), sia separatamente ed è una facoltà, non un obbligo per il genitore. Emerge, quindi, il principio volontaristico, che lascia alla discrezionalità dei genitori (o del genitore) la scelta di effettuare o no il riconoscimento: è impedito l'automatico sorgere del rapporto di filiazione.

Parte rilevante della disciplina del parto anonimo è da individuarsi nell'art. 30, d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396²⁷. Tale articolo, al co.1, stabilisce che «la dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori [...], rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata».

Le norme sull'ordinamento di stato civile del 1939²⁸ non prevedevano la possibilità per la donna di partorire in anonimato. L'espresso riconoscimento di tale diritto è avvenuto nel 1997²⁹, quando all'art. 70 del R.D. 9 luglio 1993, n. 1238 è stato aggiunto l'inciso «rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata», transitato poi inalterato nel vigente art. 30 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

²⁶ Art. 254, Codice civile.

²⁷ *Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile*

²⁸ Regio decreto, 9 luglio 1939, n. 1238.

²⁹ L. 15 maggio 1997, n. 127.

L'espressione «rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata» indica il fatto che la partoriente, al momento del parto, può domandare che non vengano inserite le proprie generalità nell'atto di nascita, al fine di non introdurre elementi che possano consentire in futuro la sua identificazione.

La dichiarazione di non voler essere nominata ha, dunque, l'effetto di rinunciare al riconoscimento del figlio (decorso il termine risultante dalla l. adozione), se la madre è nubile, o l'effetto di bloccare la presunzione di paternità del marito, se la donna è coniugata.

Nel certificato di assistenza al parto³⁰, in caso di parto anonimo, i dati della donna vengono sostituiti dal codice «999»³¹, che attesta la volontà di anonimato.

Rilevante è notare che il decreto del Ministero della sanità 16 luglio 2001, n. 349 prevede che, in caso di parto anonimo, e quindi di indicazione del codice «999» nel certificato di assistenza al parto, sia necessario assicurare «un raccordo tra il certificato di assistenza al parto privo dei dati idonei ad identificare la donna che non consente di essere nominata con la cartella clinica custodita presso il luogo dove è avvenuto il parto»: ciò rende sempre possibile, teoricamente, l'individuazione della madre naturale.

Nel momento in cui l'ufficiale di stato civile riceve l'attestazione di nascita dalla quale emerge che il neonato è «nato da donna che non consente di essere nominata», forma l'atto di nascita, indicando tale circostanza, e provvede alla tempestiva segnalazione al Tribunale per i minorenni, che dà avvio della procedura per la dichiarazione di adottabilità.

³⁰ MINISTERO DELLA SANITÀ, art. 1, decreto 16 luglio 2001, n. 349.

³¹ Codice che significa “donna che non vuole essere nominata”.

Interessante è il coordinamento che l'art. 30 d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 trova con la disciplina contenuta nell'art. 93, co. 2, D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196³².

L'art. 93 del *Codice in materia di protezione dei dati personali* prevede che, ai fini della dichiarazione di nascita, il certificato di assistenza al parto venga «sempre sostituito da una attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita»³³, che tale certificato possa essere rilasciato, a chi vi abbia interesse, in copia integrale, ivi inclusi i dati personali che consentono la identificazione della madre, solo quando sono trascorsi cento anni dalla formazione del documento³⁴ e che durante il predetto periodo temporale la richiesta di accesso al certificato possa essere accolta limitatamente «ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata», a condizione che siano osservate le opportune cautele per evitare che la stessa sia identificabile³⁵.

Per quanto riguarda la *ratio* sottesa alla disciplina dell'art. 93 del Codice in materia di protezione dei dati personali, si può tenere distinto il primo comma dagli ultimi due.

Infatti, il primo comma, relativo ai dati che vengono inseriti nel certificato di assistenza al parto, tutela in generale la riservatezza della donna (che ha scelto di riconoscere il figlio) rispetto ai dati statistici, sanitari ed epidemiologici, non strettamente necessari alla formazione dell'atto di nascita: verranno inseriti dunque solamente i dati richiesti nei registri di stato civile e non ulteriori informazioni personali.

Il secondo ed il terzo comma, invece, sono specificamente dettati per la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata: tutelata è la

³² *Codice in materia di protezione dei dati personali*.

³³ Art. 93, co. 1, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

³⁴ Art. 93, co. 2, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

³⁵ Art. 93, co. 3, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

riservatezza di tale donna. È in considerazione di ciò che le generalità della partoriente vengono rese disponibili solo dopo cento anni – un periodo di tempo che, generalmente, supera quello della vita di un uomo. Rimane salva, tuttavia, la possibilità per il figlio nato da parto anonimo di accedere ad informazioni rilevanti e necessarie alla tutela della sua salute, ad esempio ad importanti dati di tipo genetico, che in caso di malattia, grazie ai progressi scientifici della medicina, possono risultare indispensabili per somministrare le cure maggiormente adeguate al caso concreto³⁶.

L'istituto del parto anonimo è, peraltro, ancora oggi regolato da un numero esiguo di disposizioni di legge. Ruolo fondamentale e suppletivo è stato, infatti, svolto dalla giurisprudenza, che ha visto la necessità di affrontare tale tema eticamente sensibile.

3. La legge sulle adozioni.

L'adozione è, fin dall'epoca romana, un istituto che fa sorgere tra i soggetti (adottante e adottato) un rapporto genitore–figlio nonostante non vi sia alcun rapporto biologico tra gli stessi soggetti.

Storicamente, la forma di adozione che più si avvicina a quella contemporanea è rinvenibile nella legislazione romana, soprattutto dopo l'introduzione delle leggi delle XII tavole. Prima di tali leggi vi era l'*adrogatio*, istituto per il quale un soggetto *sui iuris*, con tutto il proprio nucleo familiare, entrava a far parte del nucleo dell'*adrogator*. Dopo l'entrata in vigore di tale corpo di leggi, l'istituto di riferimento era rappresentato dall'*adoptio*, con il quale un *pater familias* prendeva sotto la sua *patria potestas* un soggetto che apparteneva ad un'altra famiglia.

³⁶ Dosi, *Parto anonimo*, in www.lessicodidirittodifamiglia.com.

L'istituto dell'*adoptio* prevedeva sia il requisito dell'età maggiore dell'adottante rispetto all'età dell'adottato, ponendo in essere in questo modo una sorta di filiazione, sia il requisito per il quale l'adozione doveva avvenire nell'interesse dell'adottato.

Per quanto riguarda la legislazione interna del nostro ordinamento, è solo con il Codice civile del 1942 che vengono ad affermarsi i principi fondamentali che regolano la materia: l'istituto dell'adozione inizia ad essere visto come un mezzo attraverso il quale offrire assistenza all'infanzia e comincia a non essere più inquadrato come strumento di salvaguardia e trasmissione dei patrimoni³⁷.

Nel 1983, con l. n. 184, viene introdotta la prima normazione unitaria dell'istituto adottivo. La disciplina originaria non prevedeva né la possibilità per il minore di accedere alle informazioni sui propri genitori naturali, né la possibilità per l'adottato stesso di essere portato a conoscenza della sua condizione adottiva³⁸.

L'alone di segretezza che circondava la disciplina era ben tangibile dall'originaria formulazione dell'art. 28, l. 4 maggio 1983, n. 184: era infatti previsto che «qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato [doveva] essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore»³⁹. Inoltre, l'ufficiale di stato civile avrebbe dovuto rifiutare qualunque richiesta che avrebbe fornito «notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali [potesse] comunque risultare il

³⁷ Concezione che permeava l'istituto dell'adozione sia nel diritto intermedio sia nell'epoca delle codificazioni.

³⁸ DELLA BELLA, *L'adottato e il diritto di conoscere le proprie origini. La ricerca delle origini e il diritto all'anonimato della madre*, in www.professionistilegali.it, 2017.

³⁹ Art. 28, co. 1, l. 4 maggio 1983, n. 184 – originaria formulazione.

rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dall'autorità giudiziaria»⁴⁰.

Tale segretezza era incompatibile con il diritto dell'adottato a conoscere le proprie radici e con la *Convenzione sui diritti del fanciullo*, conclusa a New York il 20 novembre 1989.

Così, attraverso la l. 28 marzo 2001, n. 149, legge di riforma sulle adozioni, si è assistito ad un importante e considerevole mutamento della disciplina rispetto al previgente segreto sulle origini dell'adottato.

Tale rinnovata disciplina nasce dall'idea che ogni soggetto abbia necessità di conoscere le proprie origini, attraverso la ricostruzione della propria storia personale, per poter vivere un'esistenza piena e consapevole. Dalla l. 4 maggio 1983, n. 184⁴¹ emerge quindi la volontà di assegnare un ruolo attivo all'individuo in relazione alla propria vicenda familiare: ciò si sostanzia nel diritto a partecipare consapevolmente alla comunità, tanto familiare quanto sociale⁴².

Il modello contemporaneo di adozione si caratterizza per alcuni aspetti peculiari: la finalità precipua è di dare una famiglia ad un bambino che non ce l'ha, e solo in subordine quella di dare un figlio a chi lo desidera (infatti può essere richiesta anche da soggetti che hanno già propri figli naturali); l'adozione poi produce un effetto legittimante, cioè tra figlio adottivo e figlio naturale (nato nel matrimonio o nato fuori dal matrimonio) non vi è alcuna differenza di *status*. Attraverso l'istituto adottivo, inoltre, viene recisa ogni relazione tra bambino e famiglia naturale e, come strumento di politica sociale dello stato, esprime il «successo nella società

⁴⁰ Art. 28, co. 2, l. 4 maggio 1983, n. 184 – originaria formulazione

⁴¹ Così come riformata dalla l. 28 marzo 2001, n. 149.

⁴² CICCARELLO, *Adozione e informazione sullo status di figlio adottivo*, in TOMMASINI, *La filiazione tra scelta e solidarietà familiare*, Atti del Convegno di Studi di Copanello 28-29 settembre 2001, Giappichelli, 2003, p. 155 ss.

contemporanea dell'idea secondo la quale la genitorialità è anzitutto psicologica e affettiva»⁴³.

Il fatto che il soggetto adottato voglia, quando divenuto adulto, conoscere le proprie origini familiari e genetiche, non deve essere confuso con la questione del mantenimento di una qualche relazione sociale dell'adottato con la sua famiglia d'origine: conoscere chi sono i propri genitori biologici non implica necessariamente che con questi vengano ad essere stabilite relazioni sociali.

Il primo comma dell'art. 28, l. 4 maggio 1983, n. 184 vieta espressamente il segreto sulla condizione di adottato del minore: costui deve essere «informato di tale condizione» dai genitori adottivi, che debbono provvedervi «nei modi e nei termini che essi ritengono più opportuni».

In caso di inosservanza di tale obbligo, risulta complesso trovare un rimedio idoneo. Taluni sostengono che si potrebbe ricorrere all'art. 333⁴⁴ c.c., rubricato *Condotta del genitore pregiudizievole ai figli*, ma che tale applicazione risulterebbe più problematica rispetto alle questioni da risolvere. Perciò, si tende a ritenere che tale divieto esprima una indicazione di principio, di etica che vada a definire un "buon genitore adottivo"⁴⁵.

Occorre peraltro, preliminarmente, evidenziare i limiti d'applicazione della disciplina dell'art. 28, l. 4 maggio 1983, n. 184: da dati aggiornati ad aprile 2014 è certificata la presenza di millenovecento soggetti minorenni in stato di adottabilità (per i quali, quindi, è stata in precedenza pronunciata

⁴³ LENTI, *Adozione e segreti*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, Cedam, 2004.

⁴⁴ Del quale si riporta il testo del primo comma: «quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore».

⁴⁵ LENTI, *Adozione e segreti*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, Cedam, 2004.

la relativa dichiarazione), i quali tuttavia si trovano da svariati anni in strutture di accoglienza⁴⁶.

Facendo riferimento ai soli minori di cui sia stata pronunciata con sentenza l'adozione piena, l'art. 28, l. 4 maggio 1983, n.184 distingue diverse fattispecie.

In primo luogo, l'art. 28 al comma 5 prevede che, attraverso un'istanza che viene presentata al Tribunale per i minorenni del luogo di residenza dell'adottato⁴⁷, quest'ultimo possa accedere, verificatesi alcune condizioni, «a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici»⁴⁸.

Le condizioni per l'accesso a tali informazioni sono da individuare in:

a. raggiungimento dell'età di venticinque anni dell'adottato;

b. raggiungimento della maggiore età dell'adottato, solo «se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica»⁴⁹.

Il Tribunale per i minorenni, nell'interesse del richiedente, valuta se l'accesso alle informazioni non comporti un grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente stesso, ponendo in essere, se del caso, una preventiva audizione delle persone delle quali ritenga opportuno l'ascolto, e poi decide sull'istanza⁵⁰.

⁴⁶ GRUPPO DI LAVORO PER LA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA DELL'ADOLESCENZA, in *Settimo rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza Italia 2012-2013*, Arti Grafiche Agostini, 2014, p. 65 ss.

⁴⁷ Secondo la Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia, Ufficio per la giustizia minorile, 2 gennaio 1986, n. 335692, recante *Interpretazione dell'art. 28, legge 4 maggio 1983, n. 184 circa l'Autorità giudiziaria competente a fornire l'autorizzazione a norma dell'art. 13 dell'Ordinamento dello stato civile*, si dovrebbe trattare dello stesso Tribunale per i minorenni che ha pronunciato per l'adozione.

⁴⁸ V. art. 28, co.5, l. 4 maggio 1983, n. 184.

⁴⁹ V. art. 28, co.5, l. 4 maggio 1983, n. 184.

⁵⁰ STEFANELLI, *Il parto anonimo. Profili giuridici e psico-sociali dopo la declaratoria di incostituzionalità*, 2^aed., Artetetra edizioni, 2017, p. 21.

L'art. 28, al comma di chiusura, regola la fattispecie nella quale i genitori adottivi del richiedente sono deceduti o divenuti irreperibili.

In tali circostanze si prevede che, fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l'autorizzazione del Tribunale per i minorenni non è richiesta per l'adottato di maggiore di età.

Sebbene la norma si limiti a disporre quanto detto, si è registrata divergenza di opinioni tra giurisprudenza e dottrina: ci si è chiesti se il soggetto maggiorenne, ma *infra*-venticinquenne, debba richiedere l'autorizzazione al Tribunale, così come è previsto al co. 5 per l'*infra*-venticinquenne maggiore di età i cui genitori adottivi non siano né deceduti né divenuti irreperibili.

Taluno in dottrina⁵¹ ritiene che sia necessario che l'adottato d'età compresa tra diciotto e venticinque anni richieda l'autorizzazione al Tribunale in quanto maggiormente conforme al suo interesse: infatti, solo superata la soglia dei venticinque anni, il figlio adottivo «è in grado di relazionarsi con i genitori di origine su piani diversi da quelli educativi, senza deprecabili interferenze con la famiglia adottiva» per proteggere l'interesse del nuovo nucleo familiare. Tale eccezionale incapacità di agire prevista al co. 5 giustificerebbe quindi la necessità che anche il soggetto *infra*-venticinquenne richieda l'autorizzazione al Tribunale.

La giurisprudenza⁵², invece, è di diverso avviso, in quanto nega la necessità di autorizzazione dell'*infra*-venticinquenne, sostenendo il diritto assoluto e intangibile di accesso alle informazioni sulla propria origine «senza che occorra un'autorizzazione espressa per conoscere i dati relativi alle proprie origini biologiche»⁵³.

⁵¹ LA ROSA, *Tutela dei minori e contesti familiari, Contributo allo studio per uno statuto dei diritti dei minori*, Giuffrè, 2005.

⁵² TRIB. MINORI SALERNO, 19 luglio 2002, in *Giurisprudenza di merito*, 2003, p. 249 ss.

⁵³ DALLAGIACOMA, DI FRANCA, *I diritti dei minorenni nella giurisprudenza*, Giuffrè, 2008, p. 176.

In linea con la giurisprudenza menzionata, altra parte della dottrina⁵⁴ ritiene che il legislatore ponga in essere cautele eccessive, anche con riguardo alla previsione del co.5, tanto che vi è chi parla di “maggiorenne minorato” in quanto il soggetto maggiorenne sarebbe colpito da una vera e propria incapacità giuridica speciale e a termine, non potendo accedere alle informazioni se non dopo l’autorizzazione del giudice e «solo se sussistono gravi e comprovati motivi»⁵⁵.

Proseguendo poi nella disamina del dettato normativo, il quarto comma dell’art. 28 individua due categorie di persone che possono richiedere, al Tribunale per i minorenni, di essere ammessi all’accesso alle informazioni riguardanti l’identità dei genitori biologici.

Tali informazioni «possono essere fornite ai genitori adottivi [...] solo se sussistono gravi e comprovati motivi», dopo che il Tribunale ha accertato che «l’informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore».

Anche il responsabile di una struttura ospedaliera, solo se ricorrono «i presupposti della necessità e dell’urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore», può essere immesso nel possesso delle informazioni che riguardano i genitori biologici. Sul tale possibilità si sono sviluppate notevoli critiche, nascenti dal ritardo che può derivare dai tempi fisiologici dell’istruttoria giudiziale. Le condizioni di urgenza, infatti, combinate con il timore che il giudizio arrivi a conclusione dopo un lungo periodo di tempo, comporterebbero un definitivo pregiudizio per il minore, rispetto ad un

⁵⁴ LO VOI, *Potrei incontrarti fra cent’anni. Parto anonimo e diritto all’anonimato della madre biologica in caso di morte della stessa*, in *Giurisprudenza civile*, Giuffrè, 2018.

⁵⁵ Art. 28, co. 5, l. 4 maggio 1983, n. 184.

pericolo grave e attuale; la disciplina potrebbe, per queste ragioni, essere esposta ad un dubbio di incostituzionalità⁵⁶.

Alcuni in dottrina⁵⁷ sostengono, infatti, che in caso di grave ed imminente pericolo per la salute del minore non sia necessaria l'autorizzazione del Tribunale, ricorrendo i presupposti della necessità e dell'urgenza.

Altra parte di dottrina⁵⁸ ritiene che, ricorrendo i presupposti della necessità e dell'urgenza, ma mancando una valutazione giudiziale, il contenuto delle informazioni non possa consentire l'identificazione dei genitori naturali, ma che debba sostanzarsi unicamente in quei dati sanitari che sono indispensabili in relazione alla situazione di pericolo attuale e concreto.

Il settimo comma dell'art. 28, l. adozione fa riferimento al caso in cui la madre naturale abbia espresso la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'art. 30, co. 1, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. In tale circostanza l'accesso alle informazioni non è consentito.

L'adottato, se ancora in vita, potrà ottenere l'accesso solo nel momento in cui siano trascorsi cento anni dalla formazione del suo atto di nascita. Anche i di lui discendenti, se dimostranti un interesse qualificato all'accesso, possono essere edotti dei documenti prima riservati, senza necessità di autorizzazione giudiziale.

Si può notare come la norma in esame regoli una delle singolari eccezioni previste dall'art. 24, co. 1, lett. a), l. 7 agosto 1990, n. 241, derogando al principio generale che vede il diritto all'accesso prevalere sul

⁵⁶ STEFANELLI, *Il parto anonimo. Profili giuridici e psico-sociali dopo la declaratoria di incostituzionalità*, 2^aed., Artetetra edizioni, 2017, p. 23.

⁵⁷ PALAZZO, *La filiazione*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, 2^a ed., Giuffrè, 2013, p. 178.

⁵⁸ PETRONE, *Il diritto dell'adottato alla conoscenza delle proprie origini*, Giuffrè, 2004, p. 44.

diritto alla riservatezza di terzi in ogni caso in cui l'accesso sia necessario per la cura e la difesa di interessi giuridici del richiedente⁵⁹.

Il settimo comma della l. adozioni, stante il difficile bilanciamento degli interessi in gioco, è senza dubbio la disposizione sulla quale si sono concentrate maggiormente le attenzioni di dottrina e giurisprudenza, sia di merito, sia di legittimità, di cui si darà conto nel prosieguo della trattazione.

Strettamente correlato con il comma settimo dell'art. 28 è l'art. 11 della medesima legge: si prevede che la partoriente possa domandare un termine di due mesi entro il quale ella può decidere se riconoscere o non riconoscere il nato, con sostanziale rinuncia alla decisione di anonimato.

Tenendo in considerazione il dettato normativo dell'art. 11, si può ricavare che il riconoscimento è da intendersi privo di efficacia solo se perviene dopo che sia già intervenuta la dichiarazione di adottabilità e il conseguente affidamento preadottivo⁶⁰ e che la chiusura della procedura di adozione avviene solo nel momento in cui vi sia riconoscimento del minore⁶¹.

Emerge inoltre che non sono previsti termini di decadenza per la richiesta di sospensione, ma che quest'ultima debba intervenire nei termini summenzionati. Da ciò emerge che la dichiarazione di non voler essere nominata non estingue il diritto della madre ad essere genitore.

Alcune pronunce giudiziali⁶², tuttavia, non sospendono la procedura di adozione nei casi in cui le condizioni per la sospensione stessa siano integrate, nonostante questo significhi «infliggere alla madre naturale una sanzione che neppure il Codice penale prevede, operando una

⁵⁹ CONSIGLIO DI STATO, Ad. Plenaria, n. 5/1997; CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 3 aprile 2000, n. 1916.

⁶⁰ «Intervenuta la dichiarazione di adottabilità e l'affidamento preadottivo, il riconoscimento è privo di efficacia»: art. 11, co. 7, l. 4 maggio 1983, n. 184.

⁶¹ Artt. 2, 5, l. 4 maggio 1983, n. 184.

⁶² Ad esempio, sentenza n. 7/2013, CORTE D'APPELLO DI ANCONA, poi riformata dalla CORTE DI CASSAZIONE con sentenza 7 febbraio 2014, n. 2802.

equiparazione non consentita tra un ipotizzato atto di abbandono e lo stato di abbandono posto dalla legge a fondamento della dichiarazione di abbandono»⁶³.

4. La *ratio* dell'istituto del “parto anonimo” e la “signoria materna” sullo *status filiationis*.

Per approdare *in medias res* al tema della *ratio* dell'istituto del parto anonimo si può ricordare la sentenza della Corte costituzionale, 25 novembre 2005, n. 425, che sottolinea come il fondamento delle disposizioni dell'istituto sia da rinvenire nella tutela della gestante che versi in condizioni particolarmente difficili, sia dal punto di vista sociale, sia da quello personale, sia da quello economico e che abbia scelto di offrire la possibilità al bambino di nascere in una struttura sanitaria, con un'assistenza al parto adeguata, e di mantenere al contempo l'anonimato nella dichiarazione di nascita, non tenendo con sé il bambino.⁶⁴

Senza alcun dubbio, non semplice è il contemperamento dei multiformi e contrapposti interessi della madre e del figlio, al fine di proteggere al meglio i soggetti deboli coinvolti nell'applicazione dell'istituto⁶⁵.

La recentissima ordinanza della Corte di cassazione, 3 marzo 2022, n. 7093 sottolinea che vi è «la necessità di effettuare il bilanciamento tra il diritto della madre all'anonimato, che si fonda sull'esigenza di salvaguardare madre e neonato da qualsiasi perturbamento, connesso alla più eterogenea gamma di situazioni, personali, ambientali, culturali, sociali, tale da generare

⁶³ CLARIZIA, *Diritto di Famiglia e delle Persone (II)*, Giuffrè, 2015, p. 1132, che contiene riferimenti a App. Roma 7 maggio 1991, 1565.

⁶⁴ CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 16 novembre 2005, n. 425.

⁶⁵ STEFANELLI, *Il parto anonimo. Profili giuridici e psico-sociali dopo la declaratoria di incostituzionalità*, 2^aed., Artetetra edizioni, 2017, p. 32.

l'emergenza di pericoli per la salute psico-fisica o la stessa incolumità di entrambi, e il diritto del figlio a conoscere le proprie origini – e ad accedere alla propria storia parentale – atteso che tale bisogno di conoscenza rappresenta uno di quegli aspetti della personalità che possono condizionare l'intimo atteggiamento e la stessa vita di relazione di una persona in quanto tale»⁶⁶.

Ciò che, tuttavia, emerge dalle disposizioni che regolano il parto anonimo è una “signoria materna” sullo *status filiationis*. Sembra dunque che il legislatore consideri recessivo l'interesse del figlio a conoscere le proprie origini biologiche. Tale signoria risulta anche – ed emerge rafforzata – dal combinato disposto degli artt. 93, co.2, d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dell'art. 28, co.7, l. 4 maggio 1983, n. 184, che dispongono, per il mantenimento dell'anonimato, il termine di cento anni dalla formazione dell'atto di nascita.

Questa tendenza di considerare prevalente l'interesse della madre rispetto a quello del figlio non trova particolare riscontro nella sentenza della Corte costituzionale, 22 novembre 2013, n. 278, redatta sulla scorta di quella della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo⁶⁷. La sentenza del 2013 della Corte costituzionale⁶⁸, infatti, tratteggia l'anonimato in termini funzionali ad evitare situazioni tragiche, come aborti clandestini e infanticidi, introducendo la figura del ripensamento e incentrandosi sulla ricerca del corretto equilibrio tra la protezione del diritto alle origini del figlio e la tutela della madre⁶⁹.

⁶⁶ Cfr. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, ordinanza 3 marzo 2022, n. 7093.

⁶⁷ CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, 25 settembre 2012, *Godelli c. Italia*, n. 3378/09.

⁶⁸ CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 22 novembre 2013, n. 278.

⁶⁹ STEFANELLI, *Il parto anonimo. Profili giuridici e psico-sociali dopo la declaratoria di incostituzionalità*, 2^aed., Artetetra edizioni, 2017, p. 34.

È però interessante notare come, nella realtà dei fatti, non vi sia alcuna correlazione tra rimozione dell'anonimato e incentivo all'aborto. Emblematico è il caso, negli Stati Uniti d'America, di Alabama, Delaware, Oregon e Texas, che hanno visto una importante riforma circa l'apertura alla piena conoscenza delle origini biologiche. Si è rilevato come, a seguito della riforma, sia stato presente un tasso ridotto di aborti⁷⁰.

La scelta del legislatore italiano di non aderire al principio *mater semper certa est* e di tutelare l'anonimato della partoriente trova giustificazione storica nell'esigenza di proteggere l'onorabilità della donna dalla riprovazione sociale per la gravidanza extramatrimoniale, oltre che, e primariamente, per proteggere la salute sia della madre sia del figlio, prevenendo aborti, parti clandestini, infanticidi e abbandoni.

I critici del sistema di accertamento automatico sostengono che quest'ultimo porrebbe in essere, tra madre e padre, una differenza di trattamento non giustificabile, essendo ciò contrario all'art. 3, Costituzione. Così, l'identità della madre verrebbe rivelata automaticamente e nascerebbero quindi automaticamente solo in capo ad ella i doveri di educazione, mantenimento e istruzione. Mentre il padre, essendo non immediatamente identificabile, potrebbe slegarsi da tali obblighi.

Idea opposta è sostenuta, invece, da coloro i quali vedono con sfavore la volontarietà del riconoscimento, in quanto questa porterebbe alla violazione dell'art. 2, Costituzione, non permettendo di garantire i diritti inviolabili dell'uomo e sostenendo l'irresponsabilità per la procreazione⁷¹.

⁷⁰ Cfr. EVAN B. DONALDSON ADOPTION INSTITUTE, *For the Records II: an Examination of the History and Impact of Adult Adoptee Access to Original Birth Certification*, New York, 2010, p. 34 e ss. in www.adoptioninstitute.org.

⁷¹ RENDA, *Accertamento della maternità. Profili sistematici e prospettive evolutive*, Giappichelli, 2008.

Occorre tuttavia tenere presente che in questo contesto si colloca anche la possibilità dell'adozione. Istituto questo che, inteso come strumento di politica sociale per la protezione degli infanti abbandonati, vede la sua affermazione in Italia solo con la l. 5 giugno 1967, n. 431⁷². La costituzione non automatica del rapporto di filiazione si può dire che tuteli l'interesse del minore: i bambini abbandonati e non riconosciuti vedono aperta nei loro confronti la procedura di adozione e vengono ricollocati in una famiglia adottiva.

Mantenendo lo sguardo, invece, sul panorama europeo, è possibile distinguere tra Paesi nei quali non viene riconosciuta rilevanza alcuna all'eventuale volontà della madre di conservare l'anonimato. Questa è la regola che vige, ad esempio, in Germania, in cui il rapporto di filiazione è un effetto giuridico automaticamente e direttamente conseguente all'accertamento del parto. Madre è inderogabilmente colei che ha partorito il figlio; nessuno spazio viene riservato alla volontà della gestante. Tale scelta normativa comporta inevitabilmente la necessità di dotarsi di un efficiente sistema pubblico, ragione per la quale le ostetriche e il caporeparto neonatale vedono incombere su di loro l'obbligo di denunciare all'anagrafe l'avvenuta nascita, con l'indicazione del nome dello stesso, in aggiunta alla professione e al domicilio della madre⁷³.

Tale scelta normativa è espressione del generale principio *mater semper certa est*, che ha ricevuto nel contesto europeo alcuni riconoscimenti degni di menzione. La Convenzione di Strasburgo del 1975⁷⁴ l'ha fatto proprio all'art. 2, stabilendo che «la filiazione materna di ogni figlio nato fuori dal matrimonio risulta dal solo fatto della nascita».

⁷² LONG, *Il diritto italiano della famiglia alla prova delle fonti internazionali*, Giuffrè, 2006.

⁷³ DIURNI, *La filiazione del quadro europeo*, in *Il nuovo diritto di famiglia*, III, Giuffrè, 2007, p. 49.

⁷⁴ *Convention européenne sur le status juridique des enfants nés hors mariage*.

Al contrario, in altri ordinamenti l'attribuzione della maternità necessita di un'iniziativa della madre o è preclusa dalla volontà manifestata dalla stessa di non risultare come tale.

L'ordinamento francese ne è esempio significativo, risultando caratterizzato da una forte componente volontaristica, non potendo l'attribuzione dello *status* di madre avvenire contro la volontà della stessa. Ciò viene stabilito dall'art. 326, *Code Civil*, «al momento del parto, la madre può chiedere che sia preservata la segretezza del suo ricovero [in ospedale] e della sua identità»⁷⁵. Tale scelta comporta la mancata costituzione, altrimenti automatica ai sensi degli articoli 311–325, *Code civil*, del legame giuridico tra madre e figlio⁷⁶.

Il sistema di accertamento automatico, pur essendo connesso con l'idea di procreazione “responsabile”, è connotato da un rigore intrinseco, che non è privo di inconvenienti. Il principale è individuabile nella possibilità che la madre, al fine di sottrarsi dalla responsabilità della maternità, si senta indotta ad abortire o a partorire in segreto e quindi abbandonare il neonato.

D'altro canto, la soluzione opposta, contemplante la facoltà della madre di rimanere anonima, se toglie alla stessa ogni remora a partorire nelle strutture sanitarie, la rende al contempo *domina* incondizionata dello *status* del figlio.

⁷⁵ «Lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé».

⁷⁶ BOLONDI, *Il diritto della partoriente all'anonimato: l'ordinamento italiano nel contesto europeo*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, Cedam, 2009, p. 293.

CAPITOLO II

L'INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ARTICOLO 28

1. Il percorso verso le pronunce della Corte costituzionale.

L'istituto dell'adozione ha sempre portato con sé, fin dal suo ingresso negli ordinamenti, il problema della regolazione dei rapporti tra il soggetto adottato e il suo nucleo familiare di provenienza – biologica, si intende.

Invero, già nel XVIII secolo a.C. diritti e doveri degli adottati erano contemplati e regolati all'interno del Codice di Hammurabi, che si può dire essere, per il suo tempo, “moderno”, poiché prevedeva già che i rapporti tra adottato e famiglia d'origine venissero rescissi⁷⁷.

Per quanto riguarda il nostro ordinamento, lo scioglimento di tali legami si accompagnava ad una tendenziale prescrizione di segretezza. È il caso, ad esempio, dell'art. 9, r.d.l. 8 maggio 1927, n. 798 che, riferendosi ai «fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono», demandava alla «direzione sanitaria dell'istituto ricoverante [...] riservate indagini per accertarne la madre» e tuttavia prevedeva un divieto, penalmente rilevante, di divulgazione dell'esito delle indagini compiute⁷⁸.

Nonostante parte, non esigua, della dottrina si trovasse in sintonia con gli studiosi del comportamento umano⁷⁹, che evidenziavano la necessità per il giovane di conoscere le proprie origini per vivere con piena consapevolezza il proprio presente e per progettare in modo valido il proprio futuro⁸⁰, un rigoroso orientamento giurisprudenziale⁸¹ degli anni '90

⁷⁷ Art. 185, *Codice di Hammurabi*, «qualora un uomo adotti un bambino attribuendogli il nome di figlio, e lo allevi, questo figlio cresciuto non può essere richiesto in restituzione».

⁷⁸ Divieto ribadito dall'art. 22, Regolamento per l'esecuzione 29 dicembre 1927, n. 2822.

⁷⁹ Cfr. FILORAMO, *L'adozione difficile: il bambino restituito*, Borla, 1993.

⁸⁰ STEFANELLI, *Il parto anonimo. Profili giuridici e psico-sociali dopo la declaratoria di incostituzionalità*, 2^aed., Artetetra edizioni, 2017, p. 109.

⁸¹ A. FINOCCHIARO, M. FINOCCHIARO, *Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*, Giuffrè, 2001, p. 319.

aveva escluso il diritto dell'adottato di poter ottenere dati ed informazioni circa la sua vicenda familiare.

Tale posizione risultava tuttavia diametralmente opposta rispetto a ciò che emergeva dal quadro internazionale, facendo riferimento tanto all'art. 7, *Convenzione di New York sui diritti del fanciullo*, quanto all'art. 30, *Convenzione dell'Aja per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale*⁸².

Per ciò che riguarda il versante europeo, è da sottolineare il significativo disposto dell'art. 8, *Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, che istituendo l'obbligo, per gli Stati aderenti, di garantire il «rispetto della vita privata e familiare», fonderebbe anche un diritto a conoscere le proprie origini. La Corte, infatti, ritiene che fondamentali per lo sviluppo personale di un individuo siano le informazioni concernenti l'identità dello stesso e le identità dei propri genitori, la propria provenienza, oltre che i dati che veicolino informazioni sulla nascita e sulle circostanze in cui questa è avvenuta⁸³.

L'art. 28, co. 7, l. 4 maggio 1983, n. 184, contrariamente, non contemplava alcuna reversibilità del segreto sull'identità della partoriente rimasta anonima.

In tale prospettiva è da collocarsi il dubbio di legittimità costituzionale sollevato nel 2004 in relazione agli articoli 2, 3, 32, Costituzione rispetto all'art. 28, co. 7, l. 4 maggio 1983, n. 184, «nella parte in cui esclude la possibilità di autorizzare l'adottato all'accesso alle informazioni sulle origini

⁸² «Ogni fanciullo ha diritto alla protezione della sua identità e, all'occorrenza, deve poter venire a conoscenza di determinate circostanze relative alle sue origini biologiche, entro i limiti imposti dalle legislazioni nazionali per la tutela dei diritti dei terzi; devono essere determinate le condizioni in base alle quali si daranno al fanciullo le informazioni relative alle sue origini biologiche, e lo si proteggerà dalla divulgazione di tali informazioni».

⁸³ CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, *Guida all'articolo 8 della Convenzione – Diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza*, 2019, p. 39.

senza avere previamente verificato la persistenza della volontà di non volere essere nominata da parte della madre biologica»⁸⁴.

2. Il caso *Odièvre* dinnanzi alla Corte EDU.

Per trattare del caso⁸⁵, portato dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha contribuito significativamente, tra altri, alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 28, co. 7, l. 4 maggio 1983, n. 184, è necessario esporre, sinteticamente, quella che è la disciplina francese fatta oggetto della pronuncia in questione.

Il sistema francese, così come novellato dalla legge 22 gennaio 2002, n. 92⁸⁶, introduce una procedura generale di accesso, esperibile su istanza dei figli adottati, ai dati che riguardano la propria origine. L'accoglimento dell'istanza viene subordinata al consenso della madre naturale, che aveva dichiarato di non voler essere nominata nell'atto di nascita.

Ciò che è rilevante ed innovativo all'interno della disciplina in esame è che sia stata istituita un'autorità terza, il *Conseil national pour l'accès aux origines personnelles*.

Tale entità giuridica provvede a svolgere funzioni di mediazione e organizzazione tra i soggetti legittimati a richiedere l'accesso ai dati – i soggetti adottati – e le proprie famiglie d'origine.

Il *Conseil national pour l'accès aux origines personnelles*, dopo aver ricevuto domanda scritta di accesso da parte del figlio, potrà comunicare a quest'ultimo i dati richiesti solo ove

- a. la madre abbia già rinunciato all'anonimato⁸⁷,

⁸⁴ Cfr. TRIBUNALE DEI MINORENNI DI FIRENZE, 21 luglio 2004.

⁸⁵ CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, 13 febbraio 2003, ric. n. 42326/98.

⁸⁶ Rubricata *Accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'État*.

⁸⁷ Facoltà che, nel sistema francese, a differenza di quanto previsto in quello italiano, è consentita in ogni momento successivo al parto: è previsto che la partoriente ne venga informata dal personale specializzato, al momento del parto.

b. non abbia manifestato la volontà di mantenere il riserbo sui propri dati e sulla propria identità,

c. abbia acconsentito ad un accesso alle informazioni⁸⁸ che non implichi e cagioni interferenze con la sua – di lei – vita privata;

d. sia deceduta, eccettuato il caso nel quale la stessa abbia espresso, in vita, volontà contraria in caso di richiesta di accesso⁸⁹.

Tale sistema viene analizzato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, il 13 febbraio 2003, essendo tacciato di violazione degli articoli 8, 14 della Convenzione di Roma⁹⁰.

La ricorrente, *P. Odièvre*, avendo in passato appreso la propria origine adottiva, e, dopo tale scoperta, aver richiesto all'autorità competente⁹¹ informazioni sui suoi genitori naturali, lamentava il rigetto della domanda di accesso ai dati da parte della *Direction d'action sanitaire et sociale*. Quest'ultima, infatti, riteneva che l'eventuale accesso a tali dati avrebbe comportato una lesione del diritto alla riservatezza dei genitori naturali.

La ricorrente, quindi, si rivolge al *Tribunal de grand instance*⁹² per ottenere tali informazioni. Tuttavia, anche questa via di ricorso interno non porta all'ottenimento delle informazioni da parte dell'istante, che quindi adisce la Corte europea dei diritti dell'uomo, deducendo, come dapprima menzionato, la violazione degli articoli 8, 14 della Convenzione: secondo *P. Odièvre* sarebbe violato sia il diritto al rispetto della vita privata, in quanto impossibilitata a ricostruire le proprie origini, sia il diritto al rispetto della vita familiare, non potendo ella ricongiungersi con la famiglia di sangue, come

⁸⁸ A seguito di consultazioni, che vengono svolte dal *Conseil national pour l'accès aux origines personnelles*.

⁸⁹ RENDA, *L'accertamento della maternità. Profili sistematici e prospettive evolutive*, Giappichelli, 2008.

⁹⁰ BOLONDI, *La filiazione nel contesto europeo*, in *Famiglia e diritto*, Ipsoa editore, 2008, p. 294.

⁹¹ *La Direction d'action sanitaire et sociale*.

⁹² Competente per quanto concerne le questioni di *status*.

invece sarebbe potuto accadere se non vi fosse stato l'impedimento alla conoscenza dell'identità dei genitori naturali.

La Corte europea dei diritti dell'uomo perviene, con pronuncia adottata a stretta maggioranza, a dichiarare le norme dell'ordinamento francese non in contrasto con gli articoli della Convenzione indicati dalla ricorrente.

Ciò che consente alla Corte di dichiarare la compatibilità tra le due discipline è il corretto bilanciamento degli interessi coinvolti, garantito dall'organo indipendente, il *Conseil national pour l'accès aux origines personnelles*.

3. La sentenza n. 425 della Corte costituzionale.

Nel 2005 si assiste alla prima sentenza della Corte costituzionale in merito all'art. 28, co. 7, l. 4 maggio 1983, n. 184.

Tale sentenza, con questione di illegittimità costituzionale sollevata relativamente agli articoli 2, 3, 32 della Carta costituzionale, conferma la tendenza del legislatore alla segretezza, non accogliendo le sollecitazioni ricavabili dalle fonti europee e internazionali.

La pronuncia in questione, infatti, giustifica la definitività del divieto di accesso alle informazioni.

Il rimettente, dopo aver rilevato che l'art. 28, co. 5, l. 4 maggio 1983, n. 184 consente al soggetto adottato ultraventicinquenne di accedere, previa autorizzazione al Tribunale per i minorenni, alle informazioni che riguardano la propria origine e l'identità dei genitori biologici, rileva altresì che il successivo comma 7 non consente ciò «se l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato o abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo», disponendo altresì il comma 8 che «fatto salvo quanto previsto dai commi

precedenti, l'autorizzazione non è richiesta per l'adottato maggiore di età quando i genitori sono deceduti o divenuti irreperibili»⁹³.

Viene poi rilevato dal rimettente che vi è una consistente presenza di studi psicologici e sociologici che hanno evidenziato che «nelle persone adottate insorge il bisogno di conoscere [...] la storia precedente all'adozione [e] l'identità dei propri genitori». Questo è individuato come propedeutico alla ricostruzione della propria storia personale e al raggiungimento di una «più completa conoscenza di sè»⁹⁴.

Le disposizioni del diritto internazionale pattizio ed in particolare della *Convenzione di New York*⁹⁵ e della *Convenzione dell'Aja*⁹⁶ vengono inoltre assunte dal ricorrente come *argumentum* a sostegno del diritto all'identità personale e alla ricerca delle proprie radici.

Da ultimo, il rimettente sostiene che anche il diritto a conoscere le «proprie vere origini» trovi tutela, in quanto delineante la personalità di un individuo e ricompreso all'interno del più ampio diritto all'identità personale, nei principi fissati dall'art. 2 della Carta costituzionale.

Ciò che viene sottolineato da G.E. – rimettente – è che nel processo di riforma dell'art. 28, l. 4 maggio 1983, n. 184 il legislatore avrebbe tenuto conto dell'importanza per l'adottato della conoscenza dei dati riguardanti la sua sfera familiare, e quindi recepito le istanze provenienti dalle scienze psicologiche, sociali e giuridiche, ma, senza apparente ragione, avrebbe, con il dettato normativo del comma settimo del medesimo articolo,

⁹³ Art. 28, l. 4 maggio 1983, n. 184.

⁹⁴ CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 16 novembre 2005, n. 425.

⁹⁵ In particolare, artt. 7,8, *Convenzione di New York*, 20 novembre 1989, ratificata con l. 27 maggio 1991, n. 176.

⁹⁶ In particolare, art. 30, *Convenzione dell'Aja*, 29 maggio 1993, ratificata con l. 31 dicembre 1998, n. 476.

«determinato il rischio di precludere nella maggior parte dei casi ciò che voleva consentire»⁹⁷.

Viene poi, in relazione alla censura dell'art. 32 Cost., sostenuto che la norma impugnata lederebbe il diritto alla salute e all'integrità psico-fisica. In relazione, invece, all'art. 3, Costituzione si argomenta che si violerebbe il principio di eguaglianza per disparità di trattamento, in quando sarebbe disposto un trattamento diverso per posizioni analoghe, identificate nell'adottato la cui madre non abbia reso alcuna dichiarazione e l'adottato la cui madre abbia dichiarato di non voler essere nominata. Verrebbe quindi ritenuto prevalente su ogni interesse in gioco quello dell'anonimato del genitore biologico, «attribuendo una valenza assoluta ed incontrovertibile alla scelta operata allora, senza verificare se essa conservi la sua validità nel tempo».

Nella sentenza in esame la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità per una serie di motivi.

Maggiormente rilevante, per questa trattazione, è il rilievo che la Corte fa della norma impugnata, che viene individuata come tutelante la gestante che «in situazioni particolarmente difficili dal punto di vista personale, economico o sociale, abbia deciso di non tenere con sé il bambino, offrendole la possibilità di partorire in una struttura sanitaria appropriata e di mantenere al contempo l'anonimato nella conseguente dichiarazione di nascita». A tal proposito, viene altresì sottolineato come «la scelta che la legge vuole favorire – per proteggere tanto lei quanto il nascituro – sarebbe resa oltremodo difficile se la decisione di partorire in una struttura medica adeguata [...] potesse comportare per la donna [...] il rischio di essere, in un imprecisato futuro e su richiesta di un figlio mai

⁹⁷ CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 16 novembre 2005, n. 425.

conosciuto e già adulto, interpellata dall'autorità giudiziaria per decidere se confermare o revocare quella lontana dichiarazione di volontà».

Il punto raggiunto dalla Corte costituzionale non è apparso particolarmente soddisfacente, alla luce soprattutto degli orientamenti espressi dalla Corte europea dei diritti dell'uomo⁹⁸. Ed è per questo che, inevitabilmente, si giunge poi alla pronuncia della Corte EDU nel caso *Godelli c. Italia*.

4. Godelli c. Italia, Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il 25 settembre 2012 la Seconda sezione della Corte europea dei diritti dell'uomo pronuncia la sentenza *Godelli c. Italia*.

La ricorrente nasce a Trieste nel 1943 da madre che non ha consentito di essere nominata. Tra la bambina e i coniugi Godelli viene costituito poi un rapporto di affiliazione⁹⁹. Nel 2006 dopo una richiesta all'ufficio di stato civile del comune di Trieste, la ricorrente apprende di essere nata da madre che ha dichiarato di non voler essere nominata, senza tuttavia conoscerne le generalità, e adisce il Tribunale dei minorenni di Trieste, che rigetta la domanda di rettificazione dell'atto di nascita, in quanto la dichiarazione della madre creava un impedimento nella divulgazione dell'identità della stessa. La decisione viene poi confermata dalla Corte d'appello. Non viene presentato ricorso per Cassazione.

⁹⁸ Tra gli altri, caso *Odièvre c. Francia*, Corte europea dei diritti dell'uomo, 13 febbraio 2003.

⁹⁹ Istituto, abrogato con l'entrata in vigore della l. 4 maggio 1983, n. 184, «volto ad offrire assistenza all'infanzia moralmente o materialmente abbandonata: i minori in stato di abbandono potevano essere affidati ad una persona di fiducia, la quale, decorsi tre anni dall'affidamento, poteva chiedere al giudice tutelare del luogo di sua residenza di affidarsi al minore. La stessa facoltà spettava alla persona che aveva provveduto ad "allevare" il minore, anche se non affidatole dall'istituto, sempre che fossero trascorsi tre anni dall'inizio dell'"allevamento". L'affiliazione attribuiva all'affiliante i poteri inerenti alla patria potestà: assumeva nei confronti dell'affiliato i doveri tipici del genitore verso il figlio. A differenza dell'attuale adozione, aveva un fine esclusivamente assistenziale nei confronti del minore, senza creare alcun rapporto di filiazione civile», MAZZITELLI, 2022, in www.edizioni.simone.it.

La sentenza *Godelli* condanna l'Italia per la violazione dell'art. 8, Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Tale condanna si può dire che sia, in qualche modo, "influenzata" anche dal mancato intervento della Corte costituzionale nel 2005¹⁰⁰, così come previsto dall'ampia dottrina che aveva reso opinioni sul tema¹⁰¹, facendo emergere che la normativa italiana era carente di quegli elementi che hanno consentito l'evitamento della condanna della Francia¹⁰².

Infatti, la Corte europea dei diritti dell'uomo esplicita il confronto tra la disciplina italiana e la disciplina francese, sottolineando le lacune della prima rispetto alla seconda, osservando che, «contrariamente alla situazione nella causa *Odièvre*, la ricorrente non ha avuto accesso a nessuna informazione sulla madre e la famiglia biologica che le permettesse di stabilire alcune radici della sua storia nel rispetto della tutela degli interessi dei terzi» e che, «a differenza del sistema francese esaminato nella sentenza *Odièvre*, la normativa italiana non tenta di mantenere alcun equilibrio tra i diritti e gli interessi concorrenti in causa. In assenza di meccanismi destinati a bilanciare il diritto della ricorrente a conoscere le proprie origini con i diritti e gli interessi della madre a mantenere l'anonimato, viene inevitabilmente data una preferenza incondizionata a questi ultimi»¹⁰³.

Il sistema francese viene considerato equo nel bilanciamento degli interessi in quanto, pur riconoscendo efficacia e tutela all'eventuale

¹⁰⁰ Il riferimento è alla sentenza 16 novembre 2005, n. 425, Corte costituzionale.

¹⁰¹ Cfr. BOLONDI, *il diritto della partoriente all'anonimato: l'ordinamento italiano nel contesto europeo*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, Cedam, 2009, II, p. 294; COZZI, *La Corte costituzionale e il diritto di conoscere le proprie origini in caso di parto anonimo: un bilanciamento diverso da quello della Corte europea dei diritti dell'uomo?*, in *Giurisprudenza costituzionale*, Giuffrè, 2005, p. 4607.

¹⁰² Il riferimento è alla sentenza *Odièvre c. Francia*, 13 febbraio 2003, Corte europea dei diritti dell'uomo.

¹⁰³ Par. 68, 70, *Godelli c. Italia*, 25 settembre 2012, Corte europea dei diritti dell'uomo.

dichiarazione della madre di non voler essere nominata, attraverso l'intermediazione di un soggetto terzo prevede che il figlio possa essere tutelato o mediante l'accesso a informazioni non identificanti la madre – come i dati sanitari – o mediante l'interpello della stessa.

È per queste ragioni che la Corte accerta nella normativa italiana una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, enunciato dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La sentenza *Godelli* rappresenta una inequivocabile esortazione al legislatore italiano alla modifica della disciplina dell'istituto. Ed è, anche per questo, che si giunge poi l'anno successivo alla pronuncia di incostituzionalità dell'art. 28, co. 7, l. 4 maggio 1983, n. 184.

5. L'incostituzionalità dell'art. 28, co. 7, l. 4 maggio 1983, n. 184.

La sentenza della Corte costituzionale, n. 278 del 22 novembre 2013 è una pronuncia additiva di principio, in cui la questione viene sollevata in termini sostanzialmente affini a quelli presenti nella precedente sentenza del 16 novembre 2005, n. 425: in ambedue il giudice rimettente domanda che sia dichiarata l'incostituzionalità della norma in esame nella parte in cui non prevede la possibilità di valutare la stabile volontà della partoriente di mantenere l'anonimato¹⁰⁴.

La Corte, differentemente dall'esito emerso nella sentenza analizzata nel precedente § 2, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, co. 7, l. 4 maggio 1983, n. 184 «nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre – che abbia dichiarato di

¹⁰⁴ MARCENÒ, *Quando da un dispositivo d'incostituzionalità possono derivare incertezze*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, fascicolo 4, Cedam, 2014, p. 285.

non voler essere nominata – [...] su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione».

Il fondamento della pronuncia è da rinvenire nella irragionevolezza della disciplina che impone una irreversibilità del segreto¹⁰⁵.

Infatti, secondo la Corte «una volta intervenuta la scelta per l'anonimato, la relativa manifestazione di volontà assume connotati di irreversibilità destinati, sostanzialmente, ad “espropriare” la persona titolare del diritto da qualsiasi ulteriore opzione; trasformandosi, in definitiva, quel diritto in una sorta di vincolo obbligatorio, che finisce per avere un'efficacia espansiva esterna al suo stesso titolare e, dunque, per proiettare l'impedimento alla eventuale relativa rimozione proprio sul figlio, alla posizione del quale si è inteso, *ab origine*, collegare il vincolo del segreto su chi lo abbia generato».

Nel prosieguo della sentenza emerge la dicotomia tra *genitorialità giuridica* e *genitorialità naturale*.

La scelta dell'anonimato fa sì che venga impedita l'insorgenza della *genitorialità giuridica*, «con effetti inevitabilmente stabilizzati *pro futuro*»¹⁰⁶. Ciò su cui discorre poi la Corte è il fatto che il mancato sorgere di tale genitorialità non implica necessariamente che non possa nascere l'altro tipo di genitorialità, quella naturale.

Se così fosse, infatti, si potrebbe affermare la presenza di una sorta di divieto che viene introdotto nell'ordinamento e che andrebbe a proibire in radice qualsiasi relazione di fatto tra madre e figlio. Ciò sarebbe difficilmente conciliabile con l'art. 2 della Carta costituzionale.

¹⁰⁵ GIGLIOTTI, *Parto anonimo e accesso alle informazioni identitarie (tra soluzioni praticate e prospettive di riforma)*, in *Europa e diritto privato*, fascicolo 3, Giuffrè, 2017, p. 900.

¹⁰⁶ CORTE COSTITUZIONALE, 22 novembre 2013, n. 278

Degne di menzione sono da considerarsi due questioni, relative alla determinazione degli interessi costituzionalmente rilevanti secondo la Corte e al fatto che la sentenza sia additiva di principio, aspetto che pone in essere non esigui problemi applicativi.

Nell'argomentare, la Corte tiene in considerazione i due interessi «potenzialmente alternativi, quanto al loro soddisfacimento»: l'interesse della partoriente di poter decidere di partorire nell'anonimato e quello del figlio a conoscere le proprie origini. Tali interessi possono essere ricondotti rispettivamente all'art. 32, Costituzione, che tutela il diritto alla salute, e all'art. 2, Costituzione, tutelante il diritto all'identità personale.

Emerge, rispetto alla precedente sentenza n. 425 del 2005¹⁰⁷, che l'art. 28, co. 7, l. 4 maggio 1983, n. 184 è censurabile «per la sua eccessiva rigidità»; ciò che prima, per creare conformità tra dettato della l. adozioni e Carta costituzionale, veniva escluso, ora deve essere ammesso: viene abbandonata la primazia del diritto alla salute (tanto della madre tanto del prodotto del parto), per approdare ad una combinazione dei due diritti *contrari*, in una limitazione reciproca degli stessi.

Il punto intermedio, di incontro, tra i due diritti viene individuato in quella situazione nella quale entrambi i diritti in gioco subiscono un sacrificio, che deve essere, tuttavia, il minore possibile.

Il diritto all'identità personale dell'adottato viene sacrificato in quanto la sua realizzazione si pone in subordine rispetto alla verifica della perdurante volontà della partoriente di mantenere l'anonimato.

D'altro lato, il diritto all'anonimato della madre viene intaccato nella misura in cui esso stesso può venire revocato.

¹⁰⁷ CORTE COSTITUZIONALE, 16 novembre 2005, n. 425.

Ciò che, prosegue la Corte, spetta al legislatore è riuscire a trovare un punto di equilibrio: delineare una procedura che permetta alla madre di essere interpellata, attraverso un procedimento che tuteli la riservatezza della partoriente stessa¹⁰⁸.

Seconda questione da trattare è la tipologia di sentenza adottata dalla Corte costituzionale: additiva di principio. Tale decisione implica che spetterà al legislatore normare l'interpello della partoriente che aveva, al momento del parto, dichiarato di non voler essere nominata nell'atto di nascita.

Il Giudice delle leggi specifica che tale intervento legislativo dovrà produrre una disciplina che riesca a garantire la massima riservatezza durante l'espletamento della procedura di interpello.

La Corte assume il ruolo di indicare le linee affinché vi sia un corretto bilanciamento dei diritti in gioco; al legislatore spetta il compito di scegliere tra le varie opzioni, costituzionalmente compatibili, quella maggiormente capace ad assicurare il bilanciamento dei diritti in gioco.

Vi è, tuttavia, un aspetto che genera incertezza sul piano pratico-applicativo: la massima riservatezza deve essere garantita «attraverso un procedimento, stabilito dalla legge»¹⁰⁹. Stanti questi termini, si potrebbe parlare di «combinazione di decisioni»¹¹⁰: una decisione additiva di principio e una sentenza–monito.

L'aspetto di incertezza che potrebbe essere presente in questa “tipologia” di sentenza è il quesito circa la possibilità per i giudici, in attesa dell'intervento del legislatore, di dare soluzione ai casi concreti mediante

¹⁰⁸ MARCENÒ, *Quando da un dispositivo d'incostituzionalità possono derivare incertezze*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, fascicolo 4, Cedam, 2014, p. 287.

¹⁰⁹ CORTE COSTITUZIONALE, 22 novembre 2013, n. 278

¹¹⁰ PANZERA, *Interpretare Manipolare Combinare. Una nuova prospettiva per lo studio delle decisioni della Corte costituzionale*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2013, p. 217 ss.

l'utilizzo dei criteri interpretativi e integrativi dell'ordinamento – così come si procede in caso di sentenza additiva di principio. E se così non fosse, invece, l'autorità giudiziaria sarebbe vincolata ad attendere che il legislatore abbia portato a termine la procedura legislativa?

Tale questione è, tuttavia, facilmente risolvibile pensando all'indubbia inapplicabilità dell'art. 28 nella vecchia formulazione. Esso non può più trovare applicazione, essendone stata dichiarata l'illegittimità costituzionale. Per questi motivi, si deve ritenere che l'autorità giudiziaria sia chiamata a operare un corretto bilanciamento, nel concreto, tra i principi emergenti nella sentenza della Corte costituzionale, attraverso gli ordinari criteri integrativi e interpretativi messi a disposizione dall'ordinamento.

CAPITOLO III

IL PROCEDIMENTO DI INTERPELLO

1. La recezione del principio della reversibilità dell'anonimato da parte della giurisprudenza di merito.

Dichiarando l'illegittimità dell'art. 28, co. 7, l. 4 maggio 1983, n. 184, «nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice di interpellare la madre – che abbia dichiarato di non voler essere nominata – su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione»¹¹¹, la Corte costituzionale non ha somministrato un principio cui il giudice comune deve riferirsi per porre rimedio all'omissione del legislatore, anzi ha riconosciuto l'infungibilità dell'operato di quest'ultimo in materia¹¹².

È stata infatti preferita l'azione di una sentenza che presuppone un'accertata incostituzionalità e che riserva alla discrezionalità legislativa il bilanciamento tra i principi costituzionali concorrenti, sottesi alla disciplina esaminata, che in loro funzione deve essere riscritta¹¹³.

Nell'intervallo temporale tra la pronuncia della Corte costituzionale e l'intervento del legislatore, i giudici investiti delle questioni si trovano al contempo impossibilitati ad applicare la norma dichiarata incostituzionale¹¹⁴

¹¹¹ CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 22 novembre 2013, n. 278.

¹¹² Cfr PARODI, in *La sentenza additiva a dispositivo generico*, Giappichelli, 1996 distingue due tipologie di sentenze interpretative di principio: quelle nelle quali la Corte fa emergere un principio sufficientemente preciso da poter essere attuato nell'immediato, in sostituzione alla disciplina incostituzionale, fino al successivo e futuro intervento del legislatore, e le altre, che fissano un principio «generico ed indeterminato o addirittura indeterminabile» in via di concreta attuazione giurisprudenziale.

¹¹³ La Corte costituzionale (sentenza 26 giugno 1991, n. 295; sentenza 4 giugno 1993, n. 272; sentenza 15 marzo 1996, n. 74) ha più volte esplicitato che la dichiarazione di incostituzionalità di una omissione legislativa se da un lato lascia discrezionalità al legislatore circa l'operatività nel tempo del meccanismo individuato nella sentenza stessa, dall'altro lato "abilita" il giudice ad applicare *medio tempore* il principio individuato nella decisione, in attesa dell'intervento legislativo.

¹¹⁴ COSTITUZIONE, art. 136, co.1.

e nell'indisponibilità di un meccanismo che consenta di bilanciare al meglio gli interessi in gioco.

È indubbiamente da segnalare la visione di coloro i quali sostengono che «quando la Corte esclude una possibile attuazione dell'additiva di meccanismo da parte del giudice, sembra ragionevole ritenere che questi, in attesa dell'attuazione legislativa, non possa pronunciare sentenze tali da pregiudicare i diritti astrattamente riconosciuti». Fermo restando che il giudice non può decidere in senso sfavorevole a chi beneficerebbe della decisione della Corte, «dovrà limitarsi a condanne generiche, accompagnate eventualmente da provvisori o a misure interinali»¹¹⁵.

In tale ultima prospettiva, tuttavia, si realizza un doppio effetto paralizzante: da un lato la disciplina che è stata dichiarata incostituzionale non può più essere applicata e dall'altro il giudice non può concludere *plene* il giudizio, non disponendo del meccanismo che dovrà essere individuato dal legislatore¹¹⁶.

Il 6 giugno 2014 il Tribunale per i minorenni di Firenze¹¹⁷, motivando chiaramente sulla capacità della decisione della Corte costituzionale¹¹⁸ di «produrre conseguenze immediate nella sfera dei diritti dell'adottato, dando facoltà al medesimo di verificare se ci sia ancora interesse del genitore naturale a mantenere il segreto sulla propria identità», ritiene doveroso

¹¹⁵ CERRI, *Corso di giustizia costituzionale*, 5ª edizione, Giuffrè 2008, p. 267 ss. e POLITI, *L'applicazione delle additive di principio da parte dei giudici comuni e l'efficacia nel tempo della dichiarazione di incostituzionalità*, in BIN, BRUNELLI, PUGIOTTO, VERONESI, *Effettività e seguito delle tecniche decisorie della Corte Costituzionale*, Giappichelli, 2006, p. 192 ss.

¹¹⁶ PARODI, *La sentenza additiva a dispositivo generico*, Giappichelli, 1996, p. 327 ss. propone che nei casi che non integrano una violazione della Costituzione ma di una sua inattuazione, la decisione sia da qualificare come pronuncia di mero accertamento e non di annullamento. DOLSO, *Le sentenze additive di principio: profili ricostruttivi e prospettive*, in *Giurisprudenza costituzionale*, Giuffrè, 1999, p. 4111 propone che sia la Corte stessa ad individuare la disciplina transitoria per garantire la tutela immediata, in attesa dell'intervento del legislatore.

¹¹⁷ TRIBUNALE PER I MINORENNI DI FIRENZE, ordinanza 6 giugno 2014.

¹¹⁸ CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 22 novembre 2013, n. 278.

darne immediata applicazione nelle more dell'intervento legislativo: viene disposto il richiamo delle madre affinché sia verificato l'eventuale ripensamento circa la scelta dell'anonimato.

Anche la Corte d'appello di Venezia, il 21 marzo 2014¹¹⁹, argomenta nello stesso senso, riformando il provvedimento del giudice di primo grado, che aveva «negato il diritto a che la madre sia interpellata, sul risvolto che il legislatore non [aveva] ancora emanato le norme destinate, come segnalato dalla Corte costituzionale, a regolamentare le modalità dell'interpello nel rispetto della riservatezza indispensabile».

Anche la Corte d'appello di Catania¹²⁰ nello stesso anno precisa che «al giudice ci si rivolge non perché affermi in via astratta l'esistenza di un diritto, il che è compito del legislatore e del Giudice delle leggi, ma perché lo attui nel caso concreto e specifico e a tal fine egli dispone di uno strumento attuativo generale che è il processo». Inoltre, il Giudice di secondo grado prosegue ricordando che in questo caso il legislatore è già stato vincolato dalla Corte costituzionale¹²¹, che ha indicato anche le cautele necessarie affinché l'interpello della madre sia attuato nel rispetto della riservatezza della stessa. La Corte d'appello di Catania ritiene tali cautele possano essere esercitate attraverso il rito camerale,¹²² tipico del procedimento adottivo, per il quale è competente il Tribunale per i minorenni. Infatti, nella pronuncia del 12 novembre 2014 viene sostenuto che «se è pur vero che manca una norma di dettaglio per stabilire con quali modalità il giudice provvede all'interpello, è vero altresì che per la attuazione dei diritti della persona ed in particolare per i diritti familiari,

¹¹⁹ CORTE D'APPELLO DI VENEZIA, sezione Minori, 21 marzo 2014.

¹²⁰ CORTE D'APPELLO DI CATANIA, sezione della Famiglia della Persona e dei Minori, 12 novembre 2014.

¹²¹ Attraverso la sentenza della Corte costituzionale, 22 novembre 2013, n. 278.

¹²² CORTE D'APPELLO DI CATANIA, sezione della Famiglia della Persona e dei Minori, 12 novembre 2014.

esiste il procedimento regolato dal rito camerale, che, in difetto di norma speciale emanata *ad hoc* dal legislatore, deve oggi applicarsi anche alle istanze formulate ai sensi del comma 7 dell'art. 28 della legge 184/1983 nel testo vigente dopo la sentenza additiva della Corte costituzionale. Il rito camerale, autorevolmente definito "contenitore neutro"¹²³ idoneo ad assicurare, da un lato, la speditezza e la concentrazione del processo, e, dall'altro, il rispetto dei limiti imposti all'incidenza della forma procedimentale dalla natura della controversia, prevede già la possibilità per il giudice di assumere, anche d'ufficio, informazioni e, nell'ambito del procedimento per l'adozione speciale dei minori di età, è già insita la regola che talune informazioni restino riservate».

Inoltre, particolarmente interessante per la trattazione è la decisione che costituisce l'epilogo del "caso Godelli", in precedenza trattato: il Tribunale per i minorenni di Trieste¹²⁴ ha accolto il ricorso della figlia e ha indicato la procedura di interpello da seguire. Accertato il decesso della madre naturale, ha disposto la comunicazione dell'identità di quest'ultima alla figlia, congiuntamente alle altre circostanze del parto, comunicando anche che la ricorrente stessa aveva una sorella gemella, anch'essa avviata all'adozione dopo il parto anonimo.

È necessario mettere in luce che però che vi sono anche pronunce di segno contrario: l'opposto orientamento, che fa rigettare l'istanza di accesso, viene motivato dall'assenza di un procedimento di interpello regolato dal legislatore, che il Tribunale per i minorenni di Bari¹²⁵ assume come «indefettibile, alla luce della disposizione dell'art. 93 del d. lgs. n. 196

¹²³ CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, 19 giugno 1996, n. 5629, CORTE DI CASSAZIONE, 28 luglio 2004, n. 14200.

¹²⁴ TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TRIESTE, 8 maggio 2015, in www.questionegiustizia.it.

¹²⁵ TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI, 22 novembre 2014.

del 2003», in merito alla comunicabilità dei soli dati non identificanti la madre.

2. La giurisprudenza di legittimità.

In attuazione della pronuncia di illegittimità costituzionale¹²⁶, che afferma il diritto fondamentale a conoscere le proprie origini biologiche, oltre che in attuazione di quanto affermato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo¹²⁷, un numero notevole di giudizi ha raggiunto, in ultimo grado, la cognizione della Corte di Cassazione. Tali giudizi sono stati originati dalle domande che i ricorrenti hanno proposto ai Tribunali per i minorenni della propria residenza o domicilio¹²⁸ per interpellare le madri biologiche che avevano dichiarato di non voler essere nominate nell'atto di nascita.

La prima sezione della Suprema Corte per due volte nel corso del 2016 si è interessata¹²⁹ alla questione dell'impossibilità di portare a termine l'interpello della madre, in quanto ella era già deceduta prima che fosse stato possibile disporlo.

Nella pronuncia n. 15024 del 21 luglio 2016 la Corte di Cassazione decide su un ricorso instaurato presso il Tribunale per i minorenni di Torino da M.R., che ha esposto di essere nata nel 1974 all'Ospedale Santa Croce di Cuneo da donna che non ha consentito di essere nominata nell'atto di nascita. La ricorrente è stata poi adottata e, a seguito della pronuncia¹³⁰ sull'incostituzionalità dell'art. 28, co. 7, l. 4 maggio 1983, n. 184, ha chiesto di poter accedere ai dati, contenuti nella cartella clinica, riguardanti la madre e il parto.

¹²⁶ CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 22 novembre 2013, n. 278.

¹²⁷ CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, 25 settembre 2012, *Godelli c. Italia*, n. 3378/09.

¹²⁸ Art. 28, l. 4 maggio 1983, n. 184.

¹²⁹ CORTE DI CASSAZIONE, sentenza 21 luglio 2016, n. 15024; CORTE DI CASSAZIONE, sentenza 9 novembre 2016, n. 22838.

¹³⁰ CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 22 novembre 2013, n. 278.

Il Tribunale per i minorenni di Torino, accogliendo l'istanza pervenuta, ottiene dall'Ospedale Santa Croce di Cuneo i dati relativi alla madre biologica ma, acquisita la notizia del decesso di quest'ultima, nega l'accesso ai dati a M.R. sul presupposto della impossibilità di interpellare la madre circa la sua (eventuale) persistente volontà di mantenimento dell'anonimato: il Tribunale quindi esclude che il decesso possa essere qualificato come revoca implicita della volontà di non essere nominata.

M.R. propone reclamo alla Corte di appello di Torino, che conferma la decisione e, ex art. 111, Costituzione, ricorre per Cassazione, deducendo due motivi di impugnazione. *In primis*, la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c. per erronea interpretazione dell'art. 28, co. 7, l. 4 maggio 1983, n. 184 (alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale¹³¹) e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360, n. 5, c.p.c.

La Corte di Cassazione ritiene fondato il ricorso, riconoscendo che «il diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche e alle circostanze della propria nascita trova un sempre più ampio riconoscimento a livello internazionale e sovranazionale», essendo espressamente affermato nella Convenzione di New York¹³² e nella Convenzione de L'Aia¹³³. Inoltre, la Corte richiama la legislazione interna di alcuni Stati europei, come la Germania, che, a seguito della pronuncia del *Bundesverfassungsgericht* del

¹³¹ CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 22 novembre 2013, n. 278

¹³² La Convenzione di New York delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989 all'art. 7 afferma che il minore ha diritto a conoscere i propri genitori sin dalla sua nascita.

¹³³ La Convenzione de L'Aia del 29 maggio 1993 prevede all'art. 30 che le autorità competenti si debbano impegnare per conservare le informazioni di cui dispongono sulle origini del minore. Nello specifico, quelle che riguardano l'identità della madre e del padre, i dati sulla storia sanitaria del minore e della sua famiglia. Le autorità competenti devono, inoltre, assicurare l'accesso del minore (o del suo rappresentante) a tali informazioni nella misura prevista dalla legge di ciascun Stato. La Raccomandazione n. 1443/2000 del Consiglio d'Europa ha invitato gli Stati ad assicurare il diritto del minore adottato a conoscere le proprie origini entro il momento del raggiungimento della maggiore età e ad eliminare ogni disposizione interna contraria.

31 gennaio 1989, ha qualificato il diritto di conoscere le proprie origini come un diritto fondamentale della personalità in quanto espressione del diritto generale al libero sviluppo della persona e alla sua dignità. Anche la Svizzera riconosce¹³⁴ tale diritto come un diritto della personalità e in caso di adozione prevede¹³⁵ che l'autorità cantonale di sorveglianza autorizzi l'interessato a conoscere i dati contenuti nell'atto di nascita. Medesimo riconoscimento è avvenuto anche in Olanda¹³⁶ e in Spagna¹³⁷.

Nell'argomentazione della Corte di Cassazione viene poi richiamato il caso *Godelli contro Italia*¹³⁸ portato dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha affermato che l'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo protegge sia il diritto all'identità personale sia quello di costruire rapporti significativi con i propri familiari, anche mediante la consultazione delle informazioni circa l'identità dei propri genitori, oltre che quelle riguardanti la nascita e le circostanze di quest'ultima.

Parallelamente la Corte di Cassazione ha richiamato il caso *Odièvre contro Francia*¹³⁹, nel quale la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha rilevato che vi è la presenza di conflittualità tra il diritto alla conoscenza delle proprie origini e il diritto della donna a partorire anonimamente: la scelta dei mezzi maggiormente idonei ad assicurare un bilanciamento tra i due termini del conflitto spetta alla legislazione di ogni singolo Stato, che potrà poi essere fatta oggetto di sindacato da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

¹³⁴ Secondo la Costituzione federale, 1992.

¹³⁵ Art. 138, normativa sullo stato civile.

¹³⁶ Corte suprema olandese, con sentenza 15 aprile 1994 (*Valkenhorst*).

¹³⁷ Il Tribunale costituzionale spagnolo, con sentenza del 21 settembre 1999, ha dichiarato illegittimo l'art. 47 della legge sullo stato civile, non essendo in ragione di ciò più possibile annotare nei registri dello stato civile una filiazione da madre sconosciuta.

¹³⁸ CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, 25 settembre 2012, n. 3378/09.

¹³⁹ CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, 13 febbraio 2003, ric. n. 42326/98.

È interessante richiamare anche i punti n. 13 e 14 della sentenza della Corte di Cassazione in esame¹⁴⁰, in quanto mettono in luce la difficoltà che hanno incontrato i giudici della Corte europea dei diritti dell'uomo¹⁴¹ per pervenire ad una pronuncia che garantisca una ponderazione effettiva degli interessi, stanti le molteplici opinioni dissenzienti emerse¹⁴². Secondo i giudici che hanno espresso la posizione che ha ottenuto consensi minoritari, la legislazione francese non garantisce, né in fatto né in diritto, una corretta ponderazione degli interessi, in quanto il diritto all'accesso alle informazioni personali permane subordinato alla signoria materna: nell'ipotesi in cui la madre biologica, interpellata, dichiara di rimanere ferma nella sua decisione di restare anonima, nessun organo, nemmeno il *Conseil national pour l'accès aux origines personnelles*, può prendere una decisione finale sul segreto, in considerazione degli interessi in conflitto. Tale posizione, sebbene non abbia incontrato il consenso dei più, appare alla Corte di Cassazione degna di menzione in quanto ha messo in luce il fatto che al parto anonimo è stata riconosciuta legittimità anche nel perpetuare una posizione non equilibrata tra gli interessi in conflitto. Secondo la Corte di cassazione, infatti, «si può propriamente parlare di ponderazione fra diritti fondamentali con riferimento al momento della scelta della madre di partorire anonimamente perché in questo momento è in gioco il suo diritto alla vita e quello del figlio. Dopo la nascita non è più il diritto alla vita ad essere in gioco e il diritto all'anonimato diventa strumentale a proteggere la scelta compiuta dalle conseguenze sociali e in generale dalle conseguenze negative che verrebbero a ripercuotersi in primo luogo sulla persona della madre. In questa prospettiva non è il diritto

¹⁴⁰ CORTE DI CASSAZIONE, sentenza 21 luglio 2016, n. 15024.

¹⁴¹ Nella pronuncia *Odièvre contro Francia*, 13 febbraio 2003, ric. n. 42326/98.

¹⁴² L'opinione dissenziente è rappresentata dalle posizioni dei giudici Wildhaber, Bratza, Bonello, Loucaides, Cabral Barreto, Tulkens e Pellonpää.

in sé della madre all'anonimato che viene garantito ma la scelta che le ha consentito di portare a termine la gravidanza e partorire senza assumere le conseguenze sociali e giuridiche di tale scelta. Solo la madre, pertanto, in questa prospettiva può essere la persona legittimata a decidere se revocare la sua decisione di rimanere anonima in relazione al venir meno di quell'esigenza di protezione che le ha consentito la scelta tutelata dall'ordinamento»¹⁴³. Secondo la Corte di Cassazione, quindi, si può parlare, con riferimento alla sentenza del caso *Odièvre contro Francia*¹⁴⁴, di bilanciamento di interessi solo in relazione al fatto che la legislazione francese ha introdotto un doppio limite alla tutela del diritto all'anonimato¹⁴⁵.

Nel prosieguo della esposizione dei motivi che hanno portato la Corte di Cassazione ad accogliere il ricorso di M.R. viene richiamata la sentenza 18 novembre 2013 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 28, co. 7, l. 4 maggio 1983, n. 184 «nella parte in cui esclude la possibilità di autorizzare la persona adottata all'accesso alle informazioni sulle origini senza avere previamente verificato la persistenza della volontà di non voler essere nominata da parte della madre biologica». La Suprema corte ha ritenuto che la pronuncia del Giudice delle leggi delinea chiaramente come il termine previsto dall'art. 93 del *Codice in materia di protezione dei dati personali* non si debba ritenere operativo oltre la morte della madre biologica, in quanto si riproporrebbe l'ingiustificabile effetto cristallizzante che la Corte costituzionale stessa ha ritenuto lesivo degli artt. 2 e 3 della Costituzione.

¹⁴³ CORTE DI CASSAZIONE, sentenza 21 luglio 2016, n. 15024, in www.rivistafamiglia.it.

¹⁴⁴ CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, 13 febbraio 2003, ric. n. 42326/98

¹⁴⁵ Il riferimento è alla comunicabilità dei dati non identificativi, per finalità mediche e sanitarie, e alla revocabilità del segreto successiva al procedimento di interpello regolato dalla legislazione nazionale francese.

Stanti tali summenzionati motivi, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito, autorizzando M.R. ad accedere alle informazioni relative all'identità della propria madre biologica.

L'altra pronuncia della Suprema corte a cui fare riferimento è la n. 22838 del 2016. In tale pronuncia la Corte di Cassazione ammette che la morte non sia sempre causa del venir meno di ogni profilo di tutela dell'anonimato. Infatti, si sottolinea come, sebbene il diritto all'identità personale del figlio sia da garantire in linea generale, consentendo l'accesso alle informazioni circa le proprie origini, la morte della madre biologica non esclude che debba essere protetta l'"identità sociale" costruita da lei in vita, con particolare riguardo al suo nuovo ed eventuale nucleo familiare.

Tuttavia, la sentenza in esame¹⁴⁶, sebbene indichi l'esigenza del bilanciamento summenzionato, ribadisce la lettura dell'art. 93 del *Codice in materia di protezione dei dati personali*, così come emersa nella sentenza della Corte di cassazione n. 15024 del 2016, affermando che il diritto all'anonimato si estingue con la morte del titolare e sottolineando il carattere recessivo, una volta deceduta la madre, delle implicazioni sociali che la rimozione dell'anonimato è in grado di produrre. La decisione, quindi, «non si sofferma sulla natura delle cautele da adottare, né appare chiara sul se ed eventualmente sul quando i diritti dei terzi devono prevalere»¹⁴⁷.

3. La pronuncia n. 1946/2017 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

¹⁴⁶ CORTE DI CASSAZIONE, sentenza 9 novembre 2016, n. 22838.

¹⁴⁷ GRAZZINI, *L'evoluzione giurisprudenziale ed i recenti approdi in materia di accesso alle origini in caso di "parto anonimo"*, in *Itinerari della giurisprudenza, Famiglia e diritto*, Ipsoa editore, 2022.

Dopo i molteplici contrasti giurisprudenziali originati e seguiti alla sentenza della Corte costituzionale 22 novembre 2013, n. 278, si è reso necessario l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per rendere omogeneo il dettato giurisprudenziale, con pronuncia del 25 gennaio 2017, n. 1946.

Stante la problematica di applicazione o non applicazione immediata – da parte dei giudici di merito – dei principi emergenti dalla sentenza della Corte costituzionale¹⁴⁸, l'intercessione chiarificatrice delle Sezioni Unite ha portato unità, o quantomeno tendenziale unità, nell'operato dei giudici.

Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha richiesto¹⁴⁹ alla Corte stessa di enunciare, nell'interesse della legge, il principio di diritto attraverso il quale la Corte d'appello di Milano avrebbe dovuto decidere il reclamo proposto dal figlio maggiore d'età, nato da parto anonimo, che aveva richiesto al giudice di interpellare la madre circa la sua persistente volontà di non essere nominata.

La richiesta è scaturita da una nota del Presidente dell'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia che ha sottoposto alla valutazione dell'Ufficio del pubblico ministero presso la Corte di Cassazione il contrasto esistente nella giurisprudenza di merito in materia di parto anonimo, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 22 novembre 2013 n. 278¹⁵⁰.

Il Pubblico ministero requirente riferisce che la Corte d'appello di Milano ha rigettato il reclamo del figlio, aderendo così all'orientamento

¹⁴⁸ CORTE COSTITUZIONALE, 22 novembre 2013, n. 278.

¹⁴⁹ Ai sensi dell'art. 363, co. 1, c.p.c.

¹⁵⁰ Che ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, co.7, l. 4 maggio 1983, n. 184 nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre – che abbia dichiarato di non voler essere nominata – su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione».

seguito da altri Tribunali¹⁵¹, secondo il quale è necessario attendere che il legislatore delinei un meccanismo di interpello della madre che aveva dichiarato di non voler essere nominata. Secondo tale indirizzo, in difetto di intervento legislativo, «l’interpello della madre non potrebbe avvenire con modalità direttamente individuate dal giudice, in quanto la Corte costituzionale – con l’inciso, che compare nel dispositivo della pronuncia, “attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza” – avrebbe istituito una esplicita riserva di legge per non vanificare la garanzia di segretezza sul parto riconosciuta dall’ordinamento alla donna. L’impossibilità di un’attuazione per via giudiziaria della sentenza della Corte costituzionale dipenderebbe dalla sua natura di pronuncia additiva di principio, con contestuale rinvio alla legge per la necessaria disciplina di dettaglio»¹⁵².

Il Procuratore generale, inoltre, richiama anche il contrario orientamento giurisprudenziale¹⁵³, per il quale i giudici ammettono la possibilità di interpellare riservatamente la madre anche senza procedimento delineato dal legislatore: secondo tale indirizzo la norma dichiarata incostituzionale non potrebbe più essere applicata e il giudice, per verificare se la madre intenda o no mantenere ferma la decisione di anonimato, dovrebbe utilizzare i parametri della disciplina generale in materia, rinvenibile nell’art. 28, l. 4 maggio 1983, n. 184, nelle norme che regolano i procedimenti in camera di consiglio e la normativa sulla protezione dei dati personali.

¹⁵¹ Cioè, così come indicato nella sentenza delle SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE 25 gennaio 2017, n. 1946, «Tribunali per i minorenni di Milano, di Catania, di Bologna, di Brescia e di Salerno».

¹⁵² CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, 25 gennaio 2017, n. 1946.

¹⁵³ Cioè, così come indicato nella sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione 25 gennaio 2017, n. 1946, «il Tribunale per i minorenni di Trieste, il Tribunale per i minorenni per il Piemonte e la Valle d’Aosta, la Corte d’appello di Catania, sezione della famiglia, della persona e dei minori».

Ciò che viene rilevato poi dal Procuratore generale è che, stante tale contrasto emerso nella giurisprudenza di merito, talora anche all'interno della medesima sede giudiziaria, vi è un oggettivo interesse alla enunciazione di un principio di diritto. In particolare, gli aspetti della questione di diritto sarebbero due.

In primis, l'aspetto che «riguarda il rapporto tra il diritto di ogni persona a conoscere le proprie origini ed il “contrapposto” diritto all'oblio della donna che ha partorito avvalendosi dell'anonimato, e la consequenziale tutela che agli stessi è riconosciuta nell'ordinamento italiano dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013».

Il secondo aspetto riguarda l'interpretazione che deve essere data alla decisione della Corte costituzionale e il suo inquadramento in una o in un'altra tipologia decisoria, affinché possano essere tracciati i limiti dell'intervento giudiziale in concreto, nel rispetto delle prerogative del Parlamento.

Con riguardo al decreto¹⁵⁴ da cui ha preso avvio la richiesta da parte del Procuratore generale di enunciazione del principio nell'interesse della legge, secondo il pubblico ministero presso la Corte di Cassazione, il giudice del merito avrebbe dovuto acconsentire all'interpello della madre naturale, al fine di accertare se ella volesse o meno confermare l'anonimato, posta dinnanzi al desiderio del figlio di conoscere la sua identità naturale. Il p.m. domanda quindi che la Corte enunci il «corrispondente principio di diritto di cui il giudice del reclamo avrebbe dovuto fare applicazione».

Le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno valutato ammissibile la richiesta del Procuratore generale, sussistendo tutti i

¹⁵⁴ CORTE DI APPELLO DI MILANO, sezione delle persone, dei minori e della famiglia, decreto 10 marzo 2015.

presupposti¹⁵⁵ che condizionano la possibilità di enunciare un principio di diritto, ossia la presenza di almeno un provvedimento specifico e non impugnato o non impugnabile¹⁵⁶, la reputata illegittimità del provvedimento stesso, «quale indefettibile momento di collegamento con una concreta fattispecie»¹⁵⁷ e l'interesse della legge, generale e trascendente da quello delle parti, «all'affermazione di un principio di diritto per l'importanza di una sua formulazione espressa»¹⁵⁸.

Le Sezioni unite ripercorrono poi la sentenza della Corte costituzionale del 16 novembre 2005, n. 425 che ha ritenuto infondata la questione di legittimità sollevata¹⁵⁹, la sentenza del Giudice delle leggi del 22 novembre 2013, n. 278, che ha ribaltato la precedente decisione e dichiarato l'illegittimità costituzionale, *in parte qua*, dell'art. 28, co. 7, l. 4 maggio 1983, n. 184 e la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo *Godelli contro Italia*¹⁶⁰.

La Corte di Cassazione sottolinea poi che la sentenza della Corte costituzionale del 22 novembre 2013, n. 278 è una pronuncia di accoglimento. Quindi, la norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia e non può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione¹⁶¹: «il giudice non può negare *tout court* al figlio l'accesso alle informazioni sulle origini per il solo fatto che la madre naturale aveva dichiarato, al momento della nascita, di voler essere celata

¹⁵⁵ Ai sensi dell'art. 363, c.p.c.

¹⁵⁶ Infatti, le parti del giudizio *a quo* non hanno proposto ricorso nei termini di legge avverso il rigetto della Corte d'appello di Milano.

¹⁵⁷ Cioè in riferimento alla situazione concreta esaminata dalla Corte d'appello di Milano.

¹⁵⁸ Tale requisito è integrato sia per il contrasto giurisprudenziale presente, sia perché il tema riveste un'oggettiva rilevanza generale, stanti i valori costituzionali di primario rilievo in gioco.

¹⁵⁹ La disciplina dell'art. 28, co. 7, l. 4 maggio 1983, n. 184 era stata posta al controllo di costituzionalità in riferimento agli artt. 2, 3, 32, Cost.

¹⁶⁰ CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, 25 settembre 2012, *Godelli c. Italia*, n. 3378/09

¹⁶¹ Ai sensi dell'art. 136, Cost.

dietro l'anonimato. Se lo facesse [...] continuerebbe a dare applicazione al testo dell'art. 28, co. 7, l. 4 maggio 1983, n. 184 preesistente alla pronuncia della Corte costituzionale, negando tutela al diritto del figlio». Questo produrrebbe la permanenza del *vulnus* recato agli artt. 2, 3 della Costituzione. Tale offesa ai diritti costituzionali è stata non solo accertata da parte della Corte costituzionale, ma anche sanata e rimossa, avendo il Giudice delle leggi introdotto in via di addizione il principio che il figlio possa domandare al giudice di interpellare la madre circa la perdurante volontà di mantenere l'anonimato.

Per effetto di tale dichiarazione di illegittimità¹⁶², la disposizione dell'art. 28, co. 7, l. adozioni «non è rimasta invariata, ma vive nell'ordinamento con l'aggiunta di questo principio ordinatore, capace di esprimere e di fissare un punto di equilibrio tra la posizione del figlio adottato e i diritti della madre».

La Corte di Cassazione afferma inoltre che, sebbene la pronuncia di incostituzionalità non detti regole di dettaglio *self-executing* rispetto al procedimento di interpello, e si indirizzi al legislatore per il ripiano della lacuna costituzionale, ciò non implica che gli organi giurisdizionali siano esonerati, nelle more dell'intervento legislativo, dall'applicazione diretta di quel principio.

La Suprema corte distingue inoltre la competenza del legislatore da quella degli organi della giurisdizioni: «la riserva espressa della competenza del legislatore si riferisce al piano della normazione primaria»: essa non fa' sì che il giudice sia estromesso dal ruolo – che è, per Costituzione, diverso da quello legislativo – di organo chiamato «non a produrre un *quid novi* sulla base di una libera scelta o a stabilire una disciplina di carattere generale», ma a guardare al singolo caso concreto e a individuare e dedurre la regola

¹⁶² CORTE COSTITUZIONALE, 22 novembre 2013, n. 278.

derivante dal sistema. Quindi, la decisione della Corte costituzionale offre al giudice indicazioni tali per cui possa essere assicurata una situazione «adeguata alla legalità costituzionale», consentendo ai soggetti di esercitare i propri diritti fondamentali.

Già nel 1991 la Corte costituzionale¹⁶³ aveva chiarito che le sentenze additive di principio, dichiaranti l'illegittimità costituzionale di un'omissione legislativa, assolvono ad una duplice funzione: sia di orientamento del legislatore nell'attività diretta a rimediare all'omissione, sia di guida del giudice, nell'individuazione della regola migliore per il caso concreto.

La Corte di Cassazione prosegue poi discorrendo del meccanismo di interpello, di cui si darà conto nel prossimo paragrafo.

Infine, la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto nell'interesse della legge: «In tema di parto anonimo, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013, ancorché il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedimentali, tratte dal quadro normativo e dal principio somministrato dalla Corte costituzionale, idonee ad assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna; fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l'anonimato non sia rimossa in séguito all'interpello e persiste il diniego della madre di svelare la propria identità».

¹⁶³ CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 26 giugno 1991, n. 295.

4. Il procedimento di interpello.

Per quanto riguarda i profili procedurali della procedura di interpello, le Sezioni unite della Corte di Cassazione, con pronuncia 25 gennaio 2017, n. 1946 hanno richiamato espressamente, condividendone i principi, il protocollo seguito nel 2015 dal Tribunale per i minorenni di Trieste¹⁶⁴, dopo essere stato investito dalla questione a seguito dell'epilogo del "caso Godelli".

Il Tribunale per i minorenni di Trieste aveva accolto il ricorso della figlia, indicato la procedura di interpello da seguire e, accertato il decesso della madre, aveva disposto la comunicazione sia della identità della partoriente sia delle circostanze del parto. Tale decisione mette in luce come il ripensamento materno sia parte integrante del più ampio e generale diritto alla riservatezza che viene espresso nella scelta originaria di anonimato, ricordando il Tribunale per i minorenni di Trieste che «la reversibilità della decisione iniziale, per interpello ed anche per spontanea dichiarazione della genitrice biologica, costituisce un aspetto non meno fondante del suo diritto soggettivo personalissimo fondamentale, dell'altra parte di cui esso si inverte, che garantisce la persistenza dell'iniziale decisione di oblio ed il mantenimento nel tempo di tale scelta iniziale: dal momento che si verte in materia di diritti assoluti e personalissimi, per di più di sicuro rango costituzionale, in cui va garantita la salvaguardia del principio del *neminem laedere* e del bilanciamento nel caso di conflitto con altri diritti di identica indole, entro tale limite deve parimenti essere tutelata la massima espansione di estrinsecazione degli stessi diritti da parte del soggetto titolare, che non può non passare anche attraverso la prerogativa

¹⁶⁴ TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TRIESTE, 8 maggio 2015, in www.questionegiustizia.it

di mutare idea nel tempo, aspetto questo sul quale la corte europea dei diritti dell'uomo è da sempre stata vigile».

La decisione del Tribunale per i minorenni di Trieste in esame, ritenendo necessario dare attuazione, nell'attesa dell'intervento legislativo dopo la sentenza della Corte costituzionale¹⁶⁵ che ha dichiarato illegittimo l'art. 28, co. 7, l. adozioni, ha indicato un procedimento di interpello che garantisca «la massima riservatezza»¹⁶⁶.

Il metodo seguito dal Tribunale per i minorenni di Trieste prevede che, una volta ricevuto il ricorso del figlio, venga formato il relativo fascicolo e che questo venga secretato sino alla conclusione del procedimento e anche oltre. Il Tribunale poi, alla luce della visione del fascicolo della vicenda che portò all'adozione, dovrà incaricare «la polizia giudiziaria di acquisire, presso l'ospedale di nascita, notizie utili all'individuazione della madre del ricorrente».

Se la madre biologica risulti non deceduta, il servizio sociale del luogo di residenza di ella dovrà recapitare, «esclusivamente a mani proprie dell'interessata, una lettera di convocazione per comunicazioni orali, indicando diverse date possibili nelle quali le comunicazioni verranno effettuate, presso la sede del servizio o, ove preferito, al domicilio di quest'ultima».

Può accadere, inoltre, che la madre biologica, in sede di notificazione, chieda all'operatore del servizio sociale il motivo della convocazione; in questo caso, l'incaricato dovrà rispondere “non ne sono a conoscenza” e in ogni caso osservare «il più stretto segreto d'ufficio».

¹⁶⁵ CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 22 novembre 2013, n. 278.

¹⁶⁶ Così come indicato dalla sentenza della Corte costituzionale 22 novembre 2013, n. 278.

I servizi sociali informeranno poi il giudice sulle condizioni psichiche della donna, affinché possano essere attuate le cautele maggiormente idonee ed adeguate alla fattispecie concreta.

Il colloquio avverrà «nel giorno e nel luogo scelto dall'interessata, tra quest'ultima – da sola, senza eventuali accompagnatori – e il giudice onorario minorile delegato dal giudice togato».

Durante il colloquio la donna che aveva dichiarato al momento del parto di non voler essere nominata nell'atto di nascita del figlio verrà messa a conoscenza dal giudice che il figlio che mise alla luce quel certo giorno ha manifestato la volontà di accedere ai propri dati d'origine.

La madre biologica verrà informata del fatto che può, conformemente alla sua volontà, disvelare la sua identità, non farlo o anche «richiedere un termine di riflessione».

Se la partoriente non concede di disvelare i dati, «il giudice ne dà semplice riferimento scritto al tribunale, senza formare alcun verbale e senza comunicare il nome del richiedente»¹⁶⁷.

Se, invece, la donna dà il suo consenso, il giudice redigerà il verbale, che dovrà essere sottoscritto da costei e, solo dopo la sottoscrizione, le rivelerà il nome del ricorrente.

Può, inoltre, essere richiamato un ulteriore metodo che viene esposto dalla Corte di Cassazione nella medesima pronuncia a Sezioni unite del 25 gennaio 2017, n. 1946. Tale metodo, seguito da altri Tribunali per i minorenni che condividono l'orientamento del Tribunale per i minorenni di Trieste¹⁶⁸ – cioè quello di dare immediata attuazione alla sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 28, co. 7, l.

¹⁶⁷ CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, 25 gennaio 2017, n. 1946.

¹⁶⁸ Cfr. CORTE D'APPELLO DI CATANIA, 12 novembre 2014; CORTE D'APPELLO DI CATANIA, 13 gennaio 2016; TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI, 22 novembre 2014.

adozioni – prevede che il Tribunale per i minorenni provveda alla convocazione del rappresentante dell'Ufficio provinciale della pubblica tutela, che consegnerà allo stesso una «busta chiusa contenente il nominativo della madre». Il rappresentante dell'Ufficio della pubblica tutela verrà poi fatto uscire dalla stanza, il giudice aprirà la busta chiusa, annotando i dati della madre. Tali dati verranno poi inseriti in una ulteriore e distinta busta, che dovrà essere chiusa e sigillata. Le operazioni testé menzionate dovranno essere compiute con la stesura, da parte del giudice, di un verbale dell'operazione.

La prima busta dovrà essere nuovamente sigillata e, «siglata dal giudice con annotazione dell'operazione compiuta», verrà riconsegnata al rappresentante dell'Ufficio della pubblica tutela, che verrà fatto ritirare e congedare.

Il giudice poi dovrà verificare sia che la madre non sia deceduta, sia individuare il luogo di residenza.

Solo il giudice avrà disponibilità esclusiva del fascicolo, che invece è indisponibile per il ricorrente, «che non potrà compulsarlo, essendo abilitato soltanto a estrarre copia del suo ricorso».

Qualora la madre sia individuata, il giudice, «avuta nozione delle caratteristiche del suo luogo di residenza, considerando le caratteristiche personali, sociali, cognitive della donna», dovrà contattare telefonicamente il soggetto ritenuto maggiormente idoneo nel caso concreto, cioè «il responsabile del servizio sociale o il comandante della stazione dei carabinieri». In tale comunicazione telefonica nulla dovrà essere rivelato dal giudice circa il motivo del contatto: egli dovrà solamente verificare se vi sia o meno la possibilità di un colloquio con la madre «in termini di assoluto riserbo»¹⁶⁹.

¹⁶⁹ CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, 25 gennaio 2017, n. 1946.

Nel caso in cui l'interpello assolutamente riservato sia concretamente possibile, il responsabile del servizio sociale verrà delegato al contatto della madre e alla comunicazione della pendenza del ricorso instaurato dal figlio naturale. In caso contrario, il ricorso verrà respinto.

La madre poi, in caso di interpello possibile, potrà confermare ovvero revocare la scelta di anonimato e il responsabile del servizio sociale ne darà conto in un verbale.

Se e solo se la madre manifesti la volontà di revocare l'anonimato espresso al momento del parto, il ricorso, sussistendo tutte le condizioni necessarie, verrà accolto e il ricorrente potrà accedere al nominativo materno.

È da rilevare come l'arresto delle Sezioni Unite in esame si sia reso necessario in considerazione del contrario orientamento¹⁷⁰ che rigettava l'istanza di accesso ai dati in ragione della mancanza di un procedimento di interpello definito dal legislatore. Taluni hanno, stante la frammentazione degli indirizzi giurisprudenziali, parlato di un «quadro disordinato con applicazione della stessa sentenza della Corte costituzionale¹⁷¹ “a geometria variabile”, e seria compromissione del principio di certezza del diritto»¹⁷².

5. Proposte legislative di riforma.

Durante il corso delle ultime legislature molteplici sono state le proposte di legge per la riforma delle norme che regolano il parto anonimo e il correlato interpello da parte del figlio.

¹⁷⁰ Del quale TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI, 22 novembre 2014 è un esempio.

¹⁷¹ CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 22 novembre 2013, n. 278.

¹⁷² VELLETTI, *Diritto alle origini: prospettive di riforma dopo la sentenza della Corte cost. 22-11-2013, n. 278*, in *AIAF Rivista*, 2015, p. 60 e ss.

Degni di menzione sono due disegni di legge, l'uno del 2014, per il suo essere arrivato all'approvazione con deliberazione della Camera dei deputati, l'uno del 2019, per la sua attualità (l'ultima discussione, al momento in cui si scrive, è avvenuta il 6 luglio 2022).

Trattando della riforma approvata con deliberazione della Camera dei deputati il 28 giugno 2015, essa recepisce le opzioni accolte dai disegni di legge C1983¹⁷³, C1874¹⁷⁴ e C784¹⁷⁵: viene disegnato un doppio binario per l'accesso ai dati identificanti la madre, sulla scia del modello francese, che però, a differenza del modello proposto dalla riforma italiana, affida la procedura al *Conseil National pour l'Accès aux Origines Personnelles*¹⁷⁶.

¹⁷³ D.d.l. C1983, depositato il 22 gennaio 2014: «previa richiesta dell'adottato che abbia compiuto i venticinque anni di età, il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza dell'adottato, valutato il caso, è tenuto a informare la madre e il padre naturali della richiesta di accesso alle informazioni da parte dello stesso adottato e a richiedere il loro consenso al superamento dell'anonimato. Qualora la madre risulti deceduta e il padre risulti deceduto o non identificabile, il medesimo Tribunale, su richiesta dell'interessato, procede direttamente ad acquisire le informazioni concernenti le loro generalità e le loro anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, in particolare per quanto concerne l'eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili e le cause del decesso, nonché il deposito di loro organi presso banche sanitarie».

¹⁷⁴ D.d.l. C1874, depositato il 3 dicembre 2013: «previa richiesta dell'adottato che abbia compiuto i venticinque anni di età, il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza dell'adottato, valutato il caso, è tenuto a informare la madre e il padre naturale della richiesta di accesso alle informazioni da parte dello stesso adottato e a verificare la perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata. Qualora la madre risulti deceduta e il padre risulti deceduto o non identificabile, il medesimo Tribunale, su richiesta dell'interessato, procede direttamente ad acquisire le informazioni concernenti le loro generalità e le loro anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, in particolare per quanto concerne l'eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili e le cause del decesso, nonché il deposito di loro organi presso banche sanitarie».

¹⁷⁵ D.d.l. C784, depositato il 16 aprile 2013: «previa richiesta dell'adottato che abbia compiuto il venticinquesimo anno di età, il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza dell'adottato, valutato il caso, è tenuto a informare la madre e il padre naturali della richiesta di accesso alle informazioni da parte dello stesso adottato e a chiedere il loro consenso al superamento dell'anonimato. Qualora la madre risulti deceduta e il padre risulti deceduto o non identificabile, il medesimo Tribunale, su richiesta dell'interessato, procede direttamente ad acquisire le informazioni concernenti le loro generalità e le loro anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, in particolare per quanto concerne l'eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili e le cause del decesso, nonché il deposito di loro organi presso strutture sanitarie».

¹⁷⁶ Interessante è il rapporto sull'attività svolta del *Conseil National pour l'Accès aux Origines Personnelles* nel 2013: vi è stato un aumento progressivo delle domande di accesso alle

Il procedimento che viene delineato dal D.d.I. in esame viene avviato da un'istanza di accesso posta in essere dal figlio maggiorenne e rivolta al Tribunale per i minorenni del luogo di residenza di lui.

Tale istanza di accesso è simile a quella che viene disciplinata negli altri commi per il figlio riconosciuto alla nascita.

Le differenze si hanno nella fase successiva, che è diretta dall'Ufficio giudiziario «avvalendosi preferibilmente del personale dei servizi sociali» ed è attuata mediante «modalità che assicurino la massima riservatezza [...] e il massimo rispetto della dignità della madre». Deve essere prestata particolare attenzione ad alcuni elementi, quali «l'età e lo stato di salute psicofisica della madre, delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali». In tale fase la madre naturale viene contattata per verificare se persiste volontà di mantenimento dell'anonimato.

Per quanto riguarda l'esito dell'interpello, è disciplinato in modo esplicito solo il caso nel quale la madre abbia manifestato la perdurante volontà di rimanere anonima, così come aveva dichiarato al momento del parto. In tale circostanza è specificato che «il Tribunale per i minorenni autorizza l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili». Queste appena menzionate sono le informazioni la cui raccolta costituisce obbligo dei sanitari che assistono al parto, in forza dell'art. 1*bis* che la novella intende inserire nell'art. 30, d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396. Tali dati sanitari sono particolarmente rilevanti in ragione dell'affermarsi di tecniche specialistiche legate a caratteristiche genetiche ed epigenetiche, sul presupposto per cui

informazioni sulle origini. Nel 2013 il 44,4% dei genitori interpellati ha consentito alla comunicazione della propria identità.

le abitudini e lo stile di vita dei genitori e degli ascendenti possono avere effetti sulla salute del figlio¹⁷⁷.

Nel silenzio della norma, dunque, si desume che il consenso della donna alla rimozione dell'anonimato produca l'accesso alle informazioni richieste, compresa la comunicazione dei dati identificativi.

Ciò non equivale a sostenere, ed anzi è categoricamente escluso, che la revoca dell'anonimato faccia sorgere rapporti giuridici, di *status*, personali o patrimoniali, tra madre e figlio.

Non vi è alcuna menzione all'identificazione – e/o contatto – con eventuali fratelli o consanguinei, in parziale coincidenza con il modello francese¹⁷⁸.

L'istanza può essere presentata solo una volta¹⁷⁹: ciò viene stabilito per tutelare la stabilità psicologica ed emotiva della donna che, «confermata la volontà di anonimato, la legge vuole proteggere dai nuovi turbamenti che avevano fondato, in parte della dottrina¹⁸⁰, il rifiuto dell'interpello medesimo,

¹⁷⁷ PEMBREY, BYGREN, KAATI, *Sex-specific, male-line transgenerational responses in humans*, in *European Journal of Human Genetics*, Nature Publishing Group, 2006.

¹⁷⁸ Cfr. CONSEIL NATIONAL POUR L'ACCES AUX ORIGINES PERSONNELLES, *Questionnaire en vue d'une demande d'accès aux origines personnelles*, in www.cnaop.gov.fr, «Le CNAOP n'a pas de compétence pour identifier la fratrie d'origine d'un demandeur. Il ne peut opérer de médiation pour mettre en relation un demandeur et les autres enfants d'un parent de naissance que dans le cas où l'identité de celui-ci a été communiquée au demandeur à la suite de sa demande d'accès à ses origines personnelles, soit parce que le parent de naissance a accepté de lever le secret de son identité, soit parce qu'il est décédé avant d'avoir pu être interrogé et que le demandeur identifie sa fratrie d'origine par des recherches personnelles».

¹⁷⁹ CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, 25 gennaio 2017, n. 1946.

¹⁸⁰ GOSSO, *L'adottato alla ricerca delle proprie origini. Spunti di riflessione*, in *Famiglia e diritto*, Ipsoa editore, 2011, p. 204 ss., che evidenzia come la procedura adottata nel corrispondente paradigma francese dal Conseil National pour l'Accès aux Origines Personnelles non tenga conto delle «emozioni che tutto ciò potrà scatenare nell'animo di quella donna, che – magari vent'anni prima o forse più – aveva rinunciato con sofferenza alla propria genitorialità e che di punto in bianco vede lacerarsi un velo che riteneva di aver definitivamente steso sul proprio vissuto, venendo costretta – molto probabilmente – a farsi carico di un nuovo e forse più opprimente segreto nei confronti delle persone con le quali aveva ricostruito la propria esistenza: la persona che spontaneamente o coattivamente ha rinunciato, in tempi lontani, ad essere genitore vuole essere lasciata in pace, e ragionevolezza vorrebbe che nessuno, in questo mondo, sia legittimato a chiederle conto del suo passato».

e che non sono stati accolti dalla Corte costituzionale¹⁸¹, che ha preferito introdurre, attraverso la prescrizione di modalità di contatto rispettose della riservatezza materna, strumenti di bilanciamento col diritto, di pari rilievo costituzionale, del figlio a ricostruire le proprie radici^{182»}¹⁸³.

Non si procede all'interpello quando la donna, che ha dichiarato al momento del parto di non voler essere nominata, «abbia successivamente revocato tale dichiarazione ovvero sia deceduta».

Non si fa luogo all'interpello neppure nel caso in cui la madre biologica, che abbia partorito in anonimato, decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio, confermi la propria volontà attraverso una comunicazione che deve pervenire al Tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio.

In tali situazioni – cioè sia in caso di decesso della madre e sia di conferma della volontà di mantenimento dell'anonimato – il Tribunale per i minorenni autorizza, qualora venga richiesto dal figlio, l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili.

La dichiarazione di revoca, spontanea e non provocata, viene ricevuta ed autenticata dall'ufficiale dello stato civile e deve contenere le indicazioni che consentano di risalire alla data e al luogo del parto, oltre che alla persona nata. L'ufficiale di stato civile trasmetterà poi «senza ritardo la

¹⁸¹ CORTE COSTITUZIONALE, 22 novembre 2013, n. 278.

¹⁸² In questo senso CARBONE, *L'adottato alla ricerca della madre biologica*, in *Famiglia e diritto*, Ipsoa editore, 2014, p. 1003 ss., rileva come sia «importante sottolinearne la sentita esigenza di rendere attuale e operante il diritto dell'adottato a superare l'anonimato materno, introducendo nelle richiamate proposte un dato normativo del tutto nuovo, favorevole alla ricerca dei genitori biologici e in particolare della madre. [...] Comincia ad emergere [...] il diritto del figlio [...] a conoscere chi lo ha biologicamente fatto nascere».

¹⁸³ STEFANELLI, *Il parto anonimo. Profili giuridici e psico-sociali dopo la declaratoria di incostituzionalità*, 2^aed., Artetetra edizioni, 2017, p. 84.

dichiarazione di revoca al Tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio», presso cui verrà conservata, senza produrre alcun effetto, fino alla richiesta del figlio.

Non essendo previsto alcun limite temporale per la manifestazione di tale volontà, può verificarsi la situazione per la quale la donna, dopo aver confermato l'anonimato al compimento della maggiore età del figlio o a seguito di istanza di interpello, muti il proprio intendimento e renda la prescritta dichiarazione all'ufficiale dello stato civile. Il Tribunale che ne riceve comunicazione può differire da quello interessato dell'istanza, infatti la competenza *ex art. 28, co.7* a conservare la revoca è del Tribunale per i minorenni del luogo del parto, mentre competente all'interpello *ex art. 28, co. 7bis* è il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza del figlio. A questo punto, sia il figlio si asterrà dal proporre l'istanza, per il principio del *ne bis in idem*, sia verrà compromessa la possibilità per la madre di svelarsi, con pregiudizio dei diritti fondamentali che la novella vuole tutelare, specificando che la revoca non soffre di limiti di tempo¹⁸⁴. Soluzione proposta per evitare tale "paradosso" potrebbe essere quella di concentrare la competenza nel Tribunale del luogo di nascita del figlio o quella di prevedere che vi sia una comunicazione all'istante della successiva dichiarazione materna di revoca o del relativo decesso, che viene quindi equiparato *quoad effectum* alla revoca¹⁸⁵.

Infine, sempre nel medesimo d.d.l. che si sta analizzando, è previsto che all'art. 30, d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 venga inserita la previsione di un obbligo, per il personale sanitario che vi assiste, di informare la madre «anche in forma scritta: degli effetti giuridici, per lei e per il figlio, della

¹⁸⁴ Così come emergeva nell'art. 3 del d.d.l.

¹⁸⁵ STEFANELLI, *Il parto anonimo. Profili giuridici e psico-sociali dopo la declaratoria di incostituzionalità*, 2^aed., Artetetra edizioni, 2017, p. 86.

dichiarazione di non volere essere nominata; della facoltà di revocare, senza limiti di tempo, o di confermare, decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio, la dichiarazione di non voler essere nominata e delle modalità per formalizzare la revoca; della facoltà del figlio, raggiunta l'età prevista dalla legge, di presentare istanza al Tribunale per i minorenni affinché questo verifichi se la madre intenda mantenere l'anonimato». La previsione testé citata, che trova il proprio ascendente nella disciplina dell'ordinamento francese¹⁸⁶, realizza una importante funzione educativa che attiene all'esercizio di diritti fondamentali e costituzionalmente garantiti.

L'altro d.d.l. che interessa analizzare è il n. 1039 dell'attuale XVIII Legislatura, esaminato il 6 luglio 2022 nella seconda Commissione permanente (Giustizia) in Senato.

In tale d.d.l., all'art. 2, si prevede che la madre, in sede di dichiarazione di nascita, qualora esprima la volontà di non essere nominata, venga informata sulla possibilità futura di revocare la propria decisione, «dandone espressa comunicazione al Tribunale per i minorenni del luogo di nascita del nato».

Viene poi modificato l'art. 93, *Codice in materia di protezione dei dati personali*, aggiungendo al secondo comma¹⁸⁷ la possibilità, sempre garantita, di rilasciare, a chi vi abbia interesse, «informazioni di carattere sanitario, con particolare riferimento alla presenza di malattie ereditarie trasmissibili».

¹⁸⁶ Art. L222-6, *Code de l'action sociale et des familles*, che disciplina le condizioni dell'*accouchement sous x* di cui all'art. 326, *Code civil*.

¹⁸⁷ La cui formulazione attuale prevede che «il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'art. 30, co. 1, del d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento».

È prevista l'introduzione del co. 3bis, per il quale il figlio non riconosciuto, ultraventicinquenne, può, richiedendolo al Tribunale per i minorenni del suo luogo di nascita, domandare di accedere a «informazioni riguardanti le sue origini» per «conoscere l'identità della donna che lo ha partorito in anonimato». Se costei avesse in precedenza revocato la volontà di rimanere anonima e nessuna grave ragione osta all'accoglimento dell'istanza, «il Tribunale organizza il primo incontro tra l'istante e la donna che lo ha partorito». Si prevede che chiunque partecipi alle procedure sia tenuto al segreto sui dati raccolti nel processo stesso, in particolare sui dati identificativi della madre.

Infine, il settimo comma dell'art. 28, l. adozioni viene sostituito e viene previsto che «l'accesso alle informazioni di cui al co. 5 nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata non è consentito [...], salvo il caso in cui la madre abbia precedentemente revocato la propria volontà di non essere nominata».

Nell'esame del d.d.l. 1039 emerge la volontà comune dei senatori di trovare una composizione alla questione in oggetto, in considerazione del fatto che la vicenda scaturisce dalla sentenza della Corte costituzionale n. 278, di quasi dieci anni antecedente.

Ciò che viene richiesta è la collaborazione di tutte le forze politiche in gioco, anche «in considerazione del poco tempo a disposizione fino alla fine della legislatura»¹⁸⁸. Viene, dunque, auspicata la riduzione del numero di audizioni, confidando alla stesura, in brevi tempi, di un testo unificato che consenta di dare attuazione alla pronuncia additiva di principio della Corte costituzionale¹⁸⁹.

¹⁸⁸ SENATO DELLA REPUBBLICA, XVIII LEGISLATURA, *Fascicolo Iter DDL S. 1039, 2022*, in www.senato.it.

¹⁸⁹ CORTE COSTITUZIONALE, 22 novembre 2013, n. 278.

CAPITOLO IV CASI PARTICOLARI

1. La disciplina del parto anonimo può essere applicata a donna coniugata?

La possibilità per una donna coniugata di partorire in anonimato ha animato le discussioni di dottrina e giurisprudenza, senza che si riuscisse a trovare un punto d'incontro tra le varie interpretazioni emerse.

Mentre parte della dottrina riteneva che non vi fosse alcun motivo per non concedere alla donna coniugata la facoltà di partorire anonimamente, altra parte della dottrina riteneva che il parto anonimo non dovesse essere concesso alle donne coniugate: se la disciplina dell'istituto, sosteneva questa parte di dottrina, si applicasse a tutte le partorienti, a prescindere dal fatto che siano unite in vincolo di matrimonio, vi sarebbero conseguenze negative in capo al figlio. Quest'ultimo, infatti, si vedrebbe privato dello *status* di figlio legittimo, dichiarato nell'atto di nascita come "figlio di ignoti" e quindi posto in adozione.

Tale contrasto interpretativo è stato risolto dalla Corte costituzionale, con sentenza 5 maggio 1994, n. 171, nella quale si afferma che «qualunque donna partoriente, ancorché da elementi informali risulti trattarsi di donna coniugata, può dichiarare di non voler essere nominata nell'atto di nascita»¹⁹⁰.

La questione di legittimità costituzionale risolta dalla Corte con suddetta pronuncia ha origine dall'ordinanza di remissione posta dal Tribunale per i minorenni di Trento il 29 gennaio 1993.

¹⁹⁰ CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 5 maggio 1994, n. 171.

Nell'ordinanza di rimessione il giudice *a quo* solleva la questione di legittimità dell'art. 10, l. 4 maggio 1983, n. 184 in relazione agli artt. 2, 3, 31 della Costituzione.

Il Tribunale era stato «informato della nascita di un bambino non riconosciuto da nessuno dei genitori, ed indicato nell'atto di nascita come figlio di donna che non intende essere nominata». In un momento successivo i Servizi sociali, delegati dal Presidente del Tribunale, avevano comunicato alla madre i diritti che le spettavano ai sensi dell'art. 11, l. 4 maggio 1983, n. 184, ricevendo come risposta una conferma della sua intenzione di non riconoscere il figlio. Così, il Tribunale aveva dichiarato lo stato di adottabilità e, decorsi inutilmente i termini per eventuali opposizioni, «aveva omesso di deliberare in ordine all'affidamento preadottivo, in quanto una tale pronuncia avrebbe reso definitivamente inefficace un eventuale tardivo riconoscimento».

Il Tribunale per i minorenni di Trento, nell'ordinanza di rimessione, evidenzia che vi sarebbe un «contrasto tra la condizione giuridica e la realtà storica del minore»: per quanto riguarda la sua condizione giuridica, il figlio andrebbe «considerato come un figlio naturale non riconosciuto», mentre per la realtà storica, per informazioni raccolte dai servizi sociali, «sarebbe figlio legittimo (benché di genitori sconosciuti)».

Il giudice *a quo* sottolinea come tale contrasto ha delle conseguenze sulle attività che il Tribunale per i minorenni è chiamato a svolgere per dichiarare l'adottabilità del minore: viene evidenziato che l'art. 10, l. 4 maggio 1983, n. 184 prescrive di compiere attenti accertamenti sulle «condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive, al fine di verificare se sussiste lo stato di abbandono». Per tale norma – ritiene il giudice rimettente – «il tribunale è tenuto ad accertare lo stato di

figlio legittimo allo scopo di contestare al padre legittimo lo stato di abbandono».

Ciò che sostiene, quindi, il Tribunale per i minorenni di Trento è che vi sarebbe una disparità di trattamento tra la donna non coniugata e la donna coniugata: mentre la prima può tacere il nome del padre del bambino e la sua volontà può far sì che venga impedita la ricerca di quest'ultimo¹⁹¹, alla seconda «non sarebbe possibile opporsi agli approfonditi accertamenti [...], relativi anche all'individuazione del padre».

Tale sistema appare illegittimo al giudice *a quo*, in primo luogo, per la incompatibilità tra l'art. 10, l. 4 maggio 1983, n. 184, che prescrive di compiere accertamenti sulle «condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive, al fine di verificare se sussiste lo stato di abbandono», e la facoltà della madre di partorire anonimamente e, in secondo luogo, per il contrasto con la disciplina sull'interruzione volontaria di gravidanza¹⁹², che esclude la necessità di richiedere, per l'interruzione, l'assenso o il consenso del padre del nascituro.

Secondo il Tribunale rimettente nascerebbe un paradosso, in quanto «la donna potrebbe abortire senza dover neppure informare il padre; nel caso di filiazione naturale potrebbe dichiarare di non voler essere nominata senza dover chiedere l'assenso al padre naturale; ma nel caso in cui il Tribunale conosca per vie informali lo stato di filiazione del minore, è costretto a superare la volontà della madre e risalire al padre».

La Corte costituzionale, dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale sottoposta, afferma che «qualunque donna partorienti, ancorché da elementi informali risulti trattarsi di donna coniugata, può dichiarare di non voler essere nominata nell'atto di nascita»

¹⁹¹ Art. 11, co. 6, l. 4 maggio 1983, n. 184 – originaria formulazione.

¹⁹² Nello specifico, art. 12, l. 22 maggio 1978, n. 194.

e che, nel caso di specie, la disciplina da seguire sarebbe stata quella dell'art. 10, l. 4 maggio 1983, n. 184 e non invece quella dell'articolo successivo: «il giudice *a quo* non era tenuto a svolgere gli “approfonditi accertamenti” [...], dovendosi limitare a dichiarare lo stato di adottabilità senza svolgere ulteriori indagini».

2. Decesso della madre.

Si è già ricordato che, nelle more della riforma legislativa, la più recente e consolidata giurisprudenza¹⁹³ ha preso le distanze dall'orientamento, diffuso presso alcune corti di merito,¹⁹⁴ di rigettare l'istanza di interpello e di accesso ai dati riguardanti la madre che ha dichiarato di non voler essere nominata, sulla base della considerazione per cui il diritto all'anonimato materno «non viene meno con la morte della madre, considerato l'interesse che la madre potrebbe avere avuto in vita a lasciare ai parenti superstiti una immagine di sé che non comprendeva l'essere stata madre di un figlio abbandonato»¹⁹⁵.

Tale motivazione troverebbe fondamento, secondo i sostenitori di questo indirizzo giurisprudenziale, nel riferimento, contenuto nella sentenza della Corte costituzionale 22 novembre 2013, n. 278, all'irragionevolezza della scelta originaria di anonimato come «necessariamente e definitivamente preclusiva anche sul versante dei rapporti relativi alla

¹⁹³ CORTE DI CASSAZIONE, sentenza 21 luglio 2016, n. 15024; CORTE DI CASSAZIONE, sentenza 9 novembre 2016, n. 22838.

¹⁹⁴ TRIBUNALE PER I MINORENNI PER IL PIEMONTE E LA VALLE D'AOSTA, 29 agosto 2014, confermata dalla Corte d'Appello di Torino, sez. Minori, 5 novembre 2015, che sostiene come il «silenzio della persona deceduta non può essere interpretato; solo una volontà in senso contrario a quanto espresso in precedenza può consentire, in assenza di intervento legislativo, di ritenere modificata l'intenzione di un soggetto».

¹⁹⁵ STEFANELLI, *Il parto anonimo. Profili giuridici e psico-sociali dopo la declaratoria di incostituzionalità*, 2^aed., Artetetra edizioni, 2017, p. 91.

genitorialità naturale», rapporti che non possono essere più attivati in caso di decesso materno.

I sostenitori dell'opposto e maggiormente consolidato orientamento giurisprudenziale ritengono invece che non vi sarebbero ragioni per trattare in modo diverso il decesso intervenuto prima dell'interpello rispetto alla possibilità di accedere ai dati, senza richiesta alcuna, decorsi cento anni dalla nascita del figlio, momento nel quale deve essersi verificata necessariamente la morte della madre, per ragioni di natura. Infatti, il paventato "turbamento dell'immagine della madre" si verificherebbe comunque allo scadere del termine fissato dall'art. 93, co. 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e, nel caso di diniego di accesso per già intervenuto decesso della madre naturale, si otterrebbe un definitivo ed irrimediabile pregiudizio del diritto costituzionale del figlio di conoscere le proprie origini.

Il fatto che la dichiarazione di anonimato materno sia revocabile è da qualificarsi come punto di equilibrio costituzionalmente necessario tra il diritto all'identità del figlio e le ragioni di protezione della madre¹⁹⁶.

Entrambe le situazioni soggettive "contrapposte"¹⁹⁷ sono inquadrabili tra i diritti fondamentali della personalità e come tali si devono necessariamente estinguere con la morte del titolare, salvi i riflessi di tutela dei terzi, da realizzarsi secondo il disposto delle norme sul trattamento dei dati personali.

Desumere dal decesso della madre la "cristallizzazione" della condizione di conoscibilità della medesima significherebbe dare ulteriore applicazione ad una norma, l'art. 93, co. 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, funzionale alla previsione di irreversibilità dell'art. 28, co.7, l. 4 maggio 1983,

¹⁹⁶ Così come affermato dalla CORTE COSTITUZIONALE, 22 novembre 2013, n. 278.

¹⁹⁷ Definite così, tra virgolette, da CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, 25 gennaio 2017, n. 1946.

n. 184, che non produce più effetti in ragione della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013.

Esigere in ogni caso il decorso del termine di cento anni, anche quando vi è la antecedente morte della madre, significherebbe pregiudicare il diritto fondamentale del figlio a costruire la propria identità mediante l'accesso ai dati sulle sue origini.

La scelta di mantenere l'anonimato non corrisponde ad ottenere un diritto all'oblio perpetuo, ma è funzionale a mantenere «quella situazione per certi versi di tipo negoziale»¹⁹⁸, testimoniata dalla previsione di un termine scaduto il quale è incondizionato il diritto d'accesso alle informazioni identificanti: in senso lato, lo Stato si impegna a mantenere il “patto” stretto con la donna offrendole l'anonimato per salvaguardare la vita di lei e del figlio, fintanto che non sia lei a rinunciarvi ovvero, deceduta o irreperibile, «non sia più esposta alle conseguenze negative e di stigma sociale che possono associarsi alla pubblicità di quella scelta»¹⁹⁹.

Al momento del decesso della donna che ha espresso la volontà di non essere nominata nell'atto di nascita, non si può dire che «persista il diniego della madre a svelare la propria identità», in ragione del fatto che non è più possibile «raccolgere la sua volontà attuale»²⁰⁰ e soprattutto si verifica la condizione per la quale la donna non è più esposta al confronto con l'immagine sociale che si è costruita. Inoltre, dopo il decesso, non è ragionevole che continui a sussistere quella contrapposizione tra la situazione della donna e del figlio, che è «inversamente proporzionale alla rilevanza dei diritti e degli interessi in conflitto man mano che ci si allontana

¹⁹⁸ CORTE DI CASSAZIONE, sentenza 21 luglio 2016, n. 15024.

¹⁹⁹ STEFANELLI, *Il parto anonimo. Profili giuridici e psico-sociali dopo la declaratoria di incostituzionalità*, 2^aed., Artetetra edizioni, 2017, p. 98.

²⁰⁰ CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, 25 gennaio 2017, n. 1946.

temporalmente dal momento in cui la scelta della madre è stata compiuta»²⁰¹.

Ulteriore aspetto da tenere in considerazione è che se si interpretasse il decesso della madre biologica come un ostacolo assoluto al riconoscimento del diritto di conoscere le proprie origini da parte dell'adottato, vi sarebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra, da un lato, i figli di donne che al momento del parto non hanno consentito di essere nominate e sono decedute e, dall'altro lato, i figli di donne che possono essere ancora interpellate²⁰².

3. Incapacità della madre biologica.

La recentissima ordinanza della Corte di Cassazione del 3 marzo 2022, n. 7093 ha rigettato il ricorso presentato da un figlio adottivo per conoscere l'identità della propria madre biologica che al tempo del parto aveva dichiarato di non voler essere nominata.

La Corte d'appello di Milano²⁰³ aveva respinto il reclamo proposto dal ricorrente avverso il provvedimento emanato dal Tribunale per i minorenni di Milano, che aveva rigettato l'istanza del figlio diretta a conoscere l'identità dei propri genitori biologici, ai sensi dell'art. 28, co. 7, l. 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni.

La Corte d'appello ha quindi condiviso il giudizio espresso dal giudice di prime cure in quanto ha rilevato che non era stato possibile per la madre naturale esprimere alcuna autorizzazione alla revoca dell'anonimato, sicché l'interpello aveva avuto esito negativo.

²⁰¹ CORTE DI CASSAZIONE, sentenza 21 luglio 2016, n. 15024.

²⁰² LO VOI, *Mors omnia solvit? Parto anonimo e valutazione circa l'attualità del diritto all'anonimato della madre biologica nel caso di morte della stessa*, in *Diritto di Famiglia e delle Persone*, Giuffrè, 2018, p. 1120.

²⁰³ CORTE D'APPELLO DI MILANO, decreto 14 febbraio 2021, n. 367.

Durante il corso dell'interpello era emersa una grave compromissione delle facoltà cognitive e volitive della donna, che non è risultata in grado di esprimere la propria volontà e nemmeno di ricordare l'evento – nascita del figlio – che le veniva rappresentato.

Il Giudice d'appello ha ritenuto «che il diritto all'oblio della donna, inteso sia come suo diritto di dimenticare, sia come diritto di essere dimenticata, fosse ancora sussistente e meritevole di protezione, rimarcando che la madre al momento del parto non volle che fosse rivelata la propria identità, non aveva mai avuto contatti e notizie del figlio per oltre quarant'anni, aveva trovato una sua compensazione attraverso l'oblio dell'evento della nascita del figlio e una rievocazione di quell'evento avrebbe potuto pregiudicare il suo attuale stato psichico»²⁰⁴.

Il ricorrente ha lamentato la violazione o falsa applicazione di legge²⁰⁵, rispetto all'art. 28, co. 7, l. 4 maggio 1983, n. 184, in quanto la Corte d'appello ha equiparato da una parte l'impossibilità della madre biologica di esprimere un valido consenso e dall'altra il diniego opposto alla richiesta di revoca della volontà di mantenere l'anonimato.

Il ricorrente sosteneva che l'impossibilità psichica di esprimere il proprio consenso a fronte dell'interpello dovesse essere parificata non al diniego alla revoca di mantenere l'anonimato bensì all'impossibilità fisica, per decesso o irreperibilità, prevista dall'art. 28, co. 8, l. 4 maggio 1983, n. 184.

La Corte, inoltre, non avrebbe effettuato correttamente il bilanciamento tra il diritto della madre al mantenimento dell'anonimato e il diritto del figlio a conoscere le proprie origini, «anche considerando la

²⁰⁴ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, ordinanza 3 marzo 2022, n. 7093.

²⁰⁵ Ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3, c.p.c.

difficile situazione della madre, settantenne oligofrenica, la quale, piuttosto, potrebbe ricevere giovamento dall'interessamento attivo del figlio»²⁰⁶.

Il secondo motivo sollevato riguarda l'omesso esame di un fatto decisivo²⁰⁷: la Corte d'appello non avrebbe tenuto conto di quanto risultava dalla dichiarazione della madre naturale resa alla nascita, come riportato nel certificato integrale di nascita. Il ricorrente ha dedotto di «non sapere se la madre naturale fosse stata destinataria di una misura di protezione prevista dalla legge per le persone deboli» e ha affermato di aver chiesto al giudice di seconde cure di pronunciarsi sul «valore giuridico della dichiarazione di anonimato resa da un soggetto con patologia psichica grave», a tal punto da non riuscire a prendersi cura di un infante, come egli assume essere avvenuto nel caso di specie, considerato che la donna soffriva di oligofrenia grave, secondo alcuni documenti che gli sono stati forniti.

Secondo il figlio, la dichiarazione di anonimato resa dalla propria madre naturale dovrebbe ritenersi viziata *ab origine*, ex art. 428 c.c., e quindi egli stesso sarebbe autorizzato a conoscere l'identità della madre naturale.

La Suprema corte ritiene il primo motivo di impugnazione infondato e, nell'esaminare la doglianza, ripercorre quelle che sono le fonti normative in materia di parto anonimo, richiamando in particolare la sentenza della Corte costituzionale 22 novembre 2013 n. 278, con la quale il Giudice delle leggi ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 28, co. 7, l. 4 maggio 1983, n. 184 nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice di interpellare,

²⁰⁶ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, ordinanza 3 marzo 2022, n. 7093.

²⁰⁷ Ex art. 360, n. 5, c.p.c.

con la dovuta riservatezza, la madre non nominata nell'atto di nascita, «per l'eventuale assunzione di rapporti personali e non giuridici con il figlio»²⁰⁸.

In attesa dell'auspicato intervento legislativo che regoli le modalità dell'interpello materno, la Corte costituzionale ha sottolineato la necessità di operare un bilanciamento tra il diritto della madre all'anonimato, che trova il suo fondamento nell'«esigenza di salvaguardare madre e neonato da qualsiasi perturbamento, connesso alla più eterogenea gamma di situazioni, personali, ambientali, culturali, sociali, tale da generare l'emergenza di pericoli per la salute psico-fisica o la stessa incolumità di entrambi»²⁰⁹, e il diritto del figlio a conoscere le proprie origini, nella consapevolezza che «tale bisogno di conoscenza rappresenta uno di quegli aspetti della personalità che possono condizionare l'intimo atteggiamento e la stessa vita di relazione di una persona in quanto tale»²¹⁰.

Ciò posto, il Collegio che ha deciso attraverso l'ordinanza 3 marzo 2022, n. 7093 ritiene di dover dare continuità all'orientamento espresso, dalla Corte di Cassazione stessa, in una fattispecie analoga²¹¹: è stato ribadito che il figlio nato da donna che non ha consentito di essere nominata ha diritto di conoscere le proprie origini, ma che tale suo diritto deve essere bilanciato con quello della madre a decidere se conservare o meno l'anonimato.

Quindi, se da un lato è lecito consentire al figlio di interpellare la madre biologica, dall'altro lato è necessario tutelare l'equilibrio psico-fisico della genitrice, «sicché il diritto all'interpello non può essere attivato qualora

²⁰⁸ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, ordinanza 3 marzo 2022, n. 7093.

²⁰⁹ CORTE COSTITUZIONALE, 22 novembre 2013, n. 278

²¹⁰ CORTE COSTITUZIONALE, 22 novembre 2013, n. 278

²¹¹ Il riferimento è alla CORTE DI CASSAZIONE, ordinanza 9 agosto 2021, n. 22497.

la madre versi in stato di incapacità, anche non dichiarata, e non sia pertanto in grado di revocare validamente la propria scelta»²¹².

Nel caso di specie, la Corte d'appello²¹³, nel prendere la decisione, ha seguito i summenzionati principi, ritenendo che l'interpello avesse avuto esito negativo, dopo l'accertamento fattuale della grave compromissione delle facoltà cognitive e volitive della donna, che non è stata in grado di esprimere alcun tipo di volontà in merito alla rimozione dell'anonimato e neppure di ricordare la nascita del figlio. È stato ritenuto meritevole di protezione il diritto all'oblio della donna, inteso sia come suo diritto di dimenticare, sia come diritto di essere dimenticata: la madre aveva «trovato una sua compensazione attraverso l'oblio dell'evento della nascita del figlio».

4. L'eventuale presenza di fratelli o sorelle.

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 20 marzo 2018, n. 6963, ha emesso un principio interpretativo della legge 4 maggio 1983, n. 184 nella parte in cui accorda all'adottato il diritto di conoscere le proprie origini rispetto ai dati identificativi dei genitori biologici.

La Suprema corte ha esteso tale diritto anche ai dati riguardanti eventuali fratelli o sorelle con i quali esista il legame di sangue, oltre che al genitore biologico.

La Corte d'Appello di Torino, sezione minori e famiglia, ha confermato quanto deciso dal Tribunale per i minorenni, rigettando l'istanza con la quale Z.P.L. (ricorrente) chiedeva di accedere ai dati identificativi delle proprie sorelle, adottate da altre famiglie.

²¹² CORTE DI CASSAZIONE, ordinanza 9 agosto 2021, n. 22497.

²¹³ CORTE D'APPELLO DI MILANO, decreto 14 febbraio 2021, n. 367.

Il ricorrente ha formulato la questione da risolvere, chiedendo se «il diritto ai legami familiari è stato considerato ed apprezzato dal legislatore limitatamente all'origine e all'identità dei genitori biologici o anche con riferimento alla relazione con le sorelle o fratelli biologici, alla stregua dell'interpretazione sistematica delle norme sovranazionali e nazionali, confortata dai principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale nonché di legittimità e di merito»²¹⁴.

È stata dedotta la violazione degli articoli 7, 8 della *Convenzione di New York*, nella parte in cui impongono che siano rispettati i diritti del minore, compresi quelli diretti a preservare la sua identità, il suo nome e le sue relazioni familiari. Per l'adottato l'identità consisterebbe proprio nella ricerca delle proprie origini e nella conoscenza delle informazioni riguardanti la famiglia biologica.

Il ricorrente sostiene anche che venga violato l'art. 30 della *Convenzione dell'Aja* 29 maggio 1983 e che vi sia un'errata interpretazione della l. 4 maggio 1983, n. 184 nell'art. 28, ai commi 4 e 5, ritenendo che debbano essere compresi nei "legami familiari" anche i fratelli.

La Corte di Cassazione argomenta sostenendo che «il diritto a conoscere le proprie origini costituisce un'espressione essenziale del diritto all'identità personale» e che «lo sviluppo equilibrato della personalità individuale e relazionale si realizza soprattutto attraverso la costruzione della propria identità esteriore [...] e di quella interiore». Secondo la Suprema corte, «quest'ultimo aspetto, più complesso, può richiedere la conoscenza e l'accettazione della discendenza biologica e della rete parentale più prossima»²¹⁵.

²¹⁴ CORTE DI CASSAZIONE, 20 marzo 2018, n. 6963.

²¹⁵ CORTE DI CASSAZIONE, 20 marzo 2018, n. 6963.

La Corte di Cassazione, inoltre, ricorda gli interventi recenti della Corte costituzionale²¹⁶ e della Corte Europea dei diritti dell'uomo²¹⁷, che hanno portato l'attenzione sia sulla primaria importanza che deve essere attribuita al riconoscimento giuridico dell'identità personale, composta da una pluralità di elementi dialettici, sia sulla necessità di trovare un punto di equilibrio tra i diritti contrapposti di colui il quale vuole completare la costruzione della propria identità, attraverso la ricerca delle origini biologiche, e il diritto della madre che ha espresso la volontà di non essere nominata.

Attraverso la sentenza della Corte costituzionale del 22 novembre 2013, n. 278 è stata dichiarata l'illegittimità dell'assolutezza del divieto derivante dal combinato disposto dell'art. 28, l. 4 maggio 1983, n. 184 e del d.p.r. n. 396 del 2000, ma a ciò «non è conseguita la configurabilità del diritto a conoscere le proprie origini come diritto potestativo», infatti è stato reso necessario l'interpello della madre biologica al fine di verificare l'eventuale persistenza della volontà di non essere nominata. La Corte di cassazione poi, con sentenza n. 1946 del 25 gennaio 2017, ha ampiamente richiamato le diverse modalità di interpello che possono essere seguite dai tribunali di merito.

Nella sentenza della Suprema corte del 20 marzo 2018, n. 6963 viene poi ritenuto che tale modalità di procedimentalizzazione del bilanciamento d'interessi – si fa riferimento all'interpello – «sia la modalità, costituzionalmente e convenzionalmente adeguata, al fine di attuare [...] il corretto bilanciamento di interessi tra l'adottato maggiore di età che vuole conoscere le proprie origini al fine di aggiungere una tessera di primario

²¹⁶ CORTE COSTITUZIONALE, 22 novembre 2013, n. 278.

²¹⁷ CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, 25 settembre 2012, *Godelli c. Italia*, n. 3378/09.

rilievo al mosaico della propria identità ed i componenti del nucleo familiare biologico-genetico, diversi dai genitori».

Successivamente, viene compiuta una distinzione tra la previsione dell'art. 28, co. 5, l. 4 maggio 1983, n. 184 e l'art. 28, co. 7, della medesima legge: il diritto ad avere informazioni sui propri genitori biologici, per la persona ultraventicinquenne, ex quinto comma, ha carattere potestativo; natura che, invece, non si rinviene nella previsione del settimo comma.

L'art. 28, co. 5, l. 4 maggio 1983, n. 184, infatti, stabilisce che «l'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici». L'esame testuale della norma fa sorgere la questione circa l'ampiezza delle informazioni cui può accedere l'adottato.

È necessario stabilire se la formula possa essere qualificata come un'endiadi, andando in tal modo ad esprimere un concetto unitario tramite due concetti coordinati, ovvero se la formula abbia una valenza pleonastica, o, al contrario, contenga due categorie di informazioni non necessariamente coincidenti.

Aderendo alla prima interpretazione, si limiterebbe l'ampiezza delle informazioni a quelle riguardanti i genitori biologici, ritenendo che tali dati siano sufficienti a soddisfare l'esigenza di ricostruzione delle origini.

Seguendo la seconda visione, si estenderebbe il novero delle informazioni all'intero nucleo familiare originario, ampliando così i limiti alla categoria dei dati conoscibili.

Secondo la Corte di cassazione, «un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della norma», unita alla considerazione circa «la natura del diritto e la funzione di primario rilievo nella costruzione dell'identità personale che viene riconosciuta alla

scoperta della personale genealogia biologico-genetica, induce ad accogliere tale interpretazione estensiva»²¹⁸.

La Suprema corte sottolinea che la modalità che deve essere usata nell'esercizio del diritto da parte del soggetto adottato, nella richiesta di informazioni riguardanti soggetti ulteriori rispetto ai propri genitori biologici, deve individuarsi nelle procedure riprese dalla sentenza del 25 gennaio 2017, n. 1946, della medesima corte, e non le procedure dell'art. 28, co. 5, l. adozioni, nate sulla valutazione, non presente nell'ipotesi di interpello dei fratelli e/o sorelle, *ex ante* operata dal legislatore, «sulla netta preminenza del diritto dell'adottato rispetto a quello dei genitori biologici tale da escludere alcun bilanciamento d'interessi da eseguirsi *ex post*».

Di conseguenza, soltanto nei confronti dei genitori biologici il diritto dell'adottato di ricostruire le proprie origini si può configurare come un diritto potestativo. Nei confronti di sorelle e fratelli deve essere effettuato un bilanciamento degli interessi in relazione al caso concreto, così come nel caso di madre che ha dichiarato di non voler essere nominata al momento del parto del figlio.

In conclusione, la Corte di Cassazione ha affermato che «l'adottato ha diritto, nei casi di cui alla l. n. 184 del 1983, art. 28, co. 5, di conoscere le proprie origini accedendo alle informazioni concernenti, non solo l'identità dei propri genitori biologici, ma anche quella delle sorelle e fratelli biologici adulti, previo interpello di questi ultimi mediante procedimento giurisdizionale idoneo ad assicurare la massima riservatezza ed il massimo rispetto della dignità dei soggetti da interpellare, al fine di acquisirne il consenso all'accesso alle informazioni richieste o di constatarne il diniego, da ritenersi impeditivo dell'esercizio del diritto»²¹⁹.

²¹⁸ CORTE DI CASSAZIONE, 20 marzo 2018, n. 6963.

²¹⁹ CORTE DI CASSAZIONE, 20 marzo 2018, n. 6963.

5. Divieto del parto anonimo in caso di procreazione medicalmente assistita e diritto a conoscere le proprie origini in caso di fecondazione eterologa.

La Procreazione medicalmente assistita (PMA) è l'insieme delle tecniche utilizzate per aiutare il concepimento nelle coppie, nei casi in cui il concepimento spontaneo è impossibile o estremamente remoto e nei casi in cui altri interventi farmacologici e/o chirurgici siano inadeguati²²⁰.

La fecondazione eterologa, consentita dopo la caducazione del divieto avvenuto ad opera della Corte costituzionale²²¹, è una tecnica di PMA nella quale uno o entrambi i gameti provengono da un donatore esterno alla coppia.

La legge 11 febbraio 2004, n. 40, all'art. 9 prevede che «la madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata»²²². Tale divieto è in linea con l'intento di responsabilizzare chi opera tale scelta procreativa²²³.

Così come nelle vicende adottive, anche nel caso di PMA con fecondazione eterologa, non vi è corrispondenza tra genitore “sociale” e naturale: con la donazione dei gameti un genitore non ha un legame biologico con il figlio. La differenza, rispetto al parto in anonimato, è che il figlio è stato certamente voluto e non ha subito né l'esperienza dell'abbandono, né l'esperienza del distacco dalla famiglia d'origine²²⁴.

²²⁰ Ministero della Salute, in www.salute.gov.it.

²²¹ CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 10 giugno 2014, n. 162.

²²² Art. 9, co. 2, l. 11 febbraio 2004, n. 40.

²²³ DOSI, *Parto anonimo*, in www.lessicodidirittodifamiglia.com.

²²⁴ DE SANTIS, *Diritto a conoscere le proprie origini come aspetto della relazione materna. Adozione, PMA eterologa e cognome materno*, in *Nomos. Le attualità nel diritto*, Cedam, 2018.

Sembra che nella PMA con donazione dei gameti l'interesse del figlio a conoscere l'identità del genitore biologico sia ridimensionato rispetto all'esperienza dell'adozione²²⁵.

Nella PMA con fecondazione eterologa il donatore non ha mai inteso divenire genitore, ed è per questo che la legge 11 febbraio 2004, n. 40 scinde lo *status* legale, rispetto al dato biologico. Ciò che non avviene, diversamente alla disciplina sull'adozione, è la previsione circa l'obbligo da parte dei genitori di portare il figlio a conoscenza delle circostanze in cui è avvenuta la propria nascita.

L'assenza di previsioni normative potrebbe creare problematiche rilevanti a fronte della richiesta giudiziaria, da parte dei genitori, di ottenere informazioni sul donatore, nella situazione in cui sia in pericolo la salute del figlio o quando si tratti di soddisfare la esigenza di quest'ultimo di conoscere le proprie origini.

Ai sensi dell'art. 30, co. 4 della Carta costituzionale, il diritto alla ricerca della paternità (o della maternità) biologica può essere limitato²²⁶.

Secondo un'interpretazione evolutiva del limite costituzionale, quest'ultimo andrebbe oggi inteso nel senso di riconoscere pienamente il principio del *favor veritatis*, fintantoché vi sia coincidenza tra questo e l'interesse del minore²²⁷. La Corte costituzionale stessa ha sottolineato²²⁸ che l'art. 30 della Costituzione permette al legislatore ordinario di privilegiare, rispettando gli altri valori costituzionali, la paternità legale

²²⁵ D'AVACK, *Il diritto alle proprie origini tra segreto, anonimato e verità nella PMA con donatori/trici di gameti*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, Giuffrè, 2012, p. 815 e ss.

²²⁶ «La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità».

²²⁷ LAMARQUE, *Art. 30*, in BIFULCO, CELOTTO, OLIVETTI, *Commentario alla Costituzione*, Utet, 2006; LAMARQUE, *Disconoscimento di paternità e procreazione medicalmente assistita*, in *Quaderni costituzionali*, Il Mulino, 2003; NICOTRA, *Anonimato del donatore e diritto alla identità personale del figlio nella procreazione medicalmente assistita*, in *Quaderni costituzionali*, Il Mulino, 2003.

²²⁸ CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 18 dicembre 2017, n. 272.

rispetto a quella naturale, ma impone di valutare la soluzione «più idonea per la realizzazione dell'interesse del figlio».

Si può dunque ipotizzare l'esistenza di un interesse del nato da PMA eterologa a conoscere le proprie origini²²⁹. In questi termini – cioè per quanto riguarda il diritto alla ricostruzione della propria storia familiare – la situazione non è molto difforme a quanto avviene con la possibilità, per il figlio nato da parto anonimo, di interpellare la madre naturale.

Per l'accesso ai dati sanitari del donatore sarebbe sufficiente che vi fosse riconducibilità del materiale genetico del nato alla persona del donatore, tramite una banca dati, accessibile al personale sanitario. La situazione invece sarebbe più complessa quando il nato richiedesse l'accesso ad ulteriori, e identificativi, dati del donatore: sarebbe necessario operare un bilanciamento tra il diritto alla riservatezza di quest'ultimo e il diritto del richiedente ad accedere a tali informazioni.

Sul punto possono essere tratte alcune indicazioni normative nella disciplina in materia di donazione di tessuti e cellule umane²³⁰ e nella legge sulle adozioni²³¹. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 162 del 10 giugno 2014, richiama la l. 191 del 2007, che dispone che la donazione di tessuti e cellule deve essere, oltre che gratuita e volontaria, realizzata in condizioni di anonimato del donatore. Tuttavia, nella medesima pronuncia, la Corte afferma anche che tale regola dell'anonimato deve essere temperata con il riconoscimento del diritto a conoscere le proprie origini, così come disciplinato dall'art. 28, l. 4 maggio 1983, n. 184.

«L'anonimato del donatore è, dunque, la regola anche per la donazione di gameti nella PMA, tuttavia l'interesse del nato a conoscere le

²²⁹ NICOLUSSI, *Fecondazione eterologa e diritto di conoscere le proprie origini. Per un'analisi giuridica di una possibilità tecnica*, 2012, in www.rivistaaic.it.

²³⁰ Cfr. l. 6 novembre 2007, n. 191.

²³¹ Cfr. l. 4 maggio 1983, n. 184.

proprie origini può essere contemperato dal legislatore in modo - ad esempio - da imporre ai centri che operano tali interventi di prendere e conservare, all'atto della donazione, una serie di dati e informazioni, anche non identificativi della persona del donatore, ma che consentano di ricostruire alcuni aspetti significativi della sua personalità»²³².

Sul punto, dopo la sentenza n. 162 del 10 giugno 2014, è intervenuta la Conferenza delle Regioni e delle Province, che aderisce decisamente alla scelta dell'anonimato.

La disciplina sulla fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo, che risulta applicabile dopo l'intervento della Corte costituzionale²³³, ribadisce il principio dell'anonimato del donatore di gameti per la PMA di tipo eterologo e, in linea con la normativa sulla donazione di organi e tessuti, esclude il diritto del figlio nato con tale tecnica a conoscere le proprie origini biologiche, senza che vi sia stato alcun contemperamento tra gli interessi in gioco, auspicato invece dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 162 del 2014.

6. Le nuove frontiere della responsabilità civile negli illeciti endofamiliari: il diritto alla genitorialità e il danno da privazione del rapporto genitoriale.

I recenti sviluppi della giurisprudenza, negli ultimi decenni, hanno portato alla costruzione di un legame tra due settori del diritto ritenuti tradizionalmente distanti: il diritto di famiglia e la responsabilità aquiliana²³⁴.

²³² DE SANTIS, *Diritto a conoscere le proprie origini come aspetto della relazione materna. Adozione, PMA eterologa e cognome materno*, in *Nomos. Le attualità nel diritto*, Cedam, 2018.

²³³ Dopo la declaratoria di incostituzionalità, avvenuta con CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 10 giugno 2014, n. 162.

²³⁴ Sul legame tra diritto di famiglia e responsabilità aquiliana: GAUDINO, *La responsabilità civile endofamiliare*, in *Responsabilità civile e previdenza*, Cedam, 2008; PILLA, *La responsabilità civile nella famiglia*, Zanichelli, 2006.

È stata così coniata la nozione di illecito endofamiliare, con il quale si fa riferimento a «qualsiasi comportamento dannoso, connotato dalla sussistenza di un rapporto tra danneggiante e danneggiato, in termini di coniugio e/o di filiazione»²³⁵.

Il legame tra i due settori del diritto di famiglia e della responsabilità aquiliana trova la sua origine nel sempre maggiore ruolo assunto dalla persona, oltre che nel diverso modo di intendere la famiglia, essendo passati da una visione della stessa come società chiusa, a comunità di affetti, basata su principi di solidarietà e uguaglianza e, di conseguenza, finalizzata alla realizzazione del singolo, non solo come membro di essa, ma anche come persona in quanto tale, titolare di situazioni giuridiche soggettive meritevoli di tutela²³⁶.

Inoltre, attraverso il processo di c.d. “privatizzazione del diritto di famiglia”²³⁷, del quale la riforma del 1975 è espressione, viene inserito nell’impianto codicistico l’art. 143, che stabilisce che «con il matrimonio, il

²³⁵ MENDOLA, *Il danno da privazione del rapporto genitoriale e le nuove frontiere della responsabilità civile*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, fasc. 2, Giuffrè, 2019.

²³⁶ Secondo BIZZARRO, *Famiglia e responsabilità*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, Valencia: Instituto de Derecho Iberoamericano, 2015, p. 1257 ss, «l’art. 2, Cost. pone, invero, al centro dell’ordinamento la persona umana, sia come singolo, sia nel suo aspetto relazionale. Le formazioni sociali sono così strumentali alla piena realizzazione della persona e giammai possono costituire un deterrente alla tutela dei suoi diritti fondamentali. In caso contrario, si assisterebbe all’inaccettabile paradosso che a fronte dello stesso illecito compiuto all’esterno della famiglia si garantirebbe un’adeguata tutela, là dove se perpetrato nei confronti di un membro familiare e in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, la vittima resterebbe priva di un’effettiva tutela, salve le norme espressamente dettate dal legislatore nel libro I del Codice civile. A conferma di quanto detto soccorre anche l’art. 3, Costituzione, nella misura nella quale il rispetto di uguaglianza impone di non limitare la tutela dei diritti fondamentali dei membri della famiglia, sottraendo le relazioni familiari al diritto comune e, in particolare, alla tutela risarcitoria».

²³⁷ Secondo NICOLUSSI, *Obblighi familiari di protezione e responsabilità*, in *Europa e diritto privato*, Giuffrè, 2008, p. 935, il processo di privatizzazione della famiglia «si manifesta nella forma di un abbandono della famiglia come bene in sé e come istituzione per lasciare spazio a una concezione contrattualistica della famiglia nella quale domina l’uguaglianza come concetto commutativo declinato nei termini di una reciprocità intesa come *do ut des*».

marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri».

La natura giuridica dei doveri matrimoniali è stata assunta in passato ad argomento a sostegno della non operatività della responsabilità civile nei confronti delle relazioni familiari, stante l'iscrizione ai doveri matrimoniali stessi di una valenza puramente morale²³⁸. Oggigiorno il quadro interpretativo è significativamente mutato, propendendo senza dubbio nel senso della giuridicità, stanti l'art. 143, c.c. che fa riferimento alle nozioni di dovere, obbligo e diritto, e l'art. 160, c.c., che sancisce l'inderogabilità di detti doveri. L'attribuzione del crisma della giuridicità a tali vincoli ha consentito, sia in dottrina sia in giurisprudenza, di poter sostenere che la relativa violazione, quando cagioni una lesione di diritti garantiti e protetti dalla Carta costituzionale, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059, Codice civile²³⁹.

²³⁸ CICERO, DI FRANCO, *La regola risarcitoria nel rapporto coniugale*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, fasc. 1, Giuffrè, 2012.

²³⁹ Cfr. CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, 31 maggio 2003, nn. 8827, 8828, nelle quali si afferma il riconoscimento della lata estensione della nozione di danno non patrimoniale inteso come danno da lesione di valori inerenti alla persona e non più solo come danno morale soggettivo. Dello stesso avviso anche CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975. Di opinione contraria è NICOLUSSI, *Obblighi familiari di protezione e responsabilità*, in *Europa e diritto privato*, Giuffrè, 2008, p. 938, che sostiene che «la responsabilità aquiliana non può costituire forma adeguata a disciplinare le conseguenze della violazione degli obblighi familiari. Qualunque cosa si pensi del rapporto fra diritto di famiglia e diritto civile comune, i rapporti familiari non possono essere cancellati come rapporti per obliterare connessi gli obblighi che vi si riconnettono. Una diretta applicazione dell'art. 2043, c.c. si rivelerebbe infatti paradossale: da un lato la violazione del dovere familiare renderebbe superflua la ricerca del profilo di ingiustizia del danno, dall'altro il criterio della colpa sostituirebbe la mera negligenza alle violazioni degli obblighi coniugali. Ed è per evitare ciò che anche chi avalla la responsabilità extracontrattuale tende a ridurre l'ammissibilità ai casi più gravi. Ma la responsabilità extracontrattuale spogliata dei suoi requisiti, danno ingiusto e colpa, diventa un simulacro: vale solo come un nome per indicare un'azione di danni derivanti dalla violazione degli obblighi familiari».

Alla base di tale conclusione si pone l'assunto per cui, nell'ambito della famiglia, i singoli componenti ricevono tutela, ex art. 2, Costituzione, come persone, prima ancora che come coniugi e/o figli. Di conseguenza, «il rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, di ogni componente del nucleo familiare assume i connotati di un diritto inviolabile, la cui lesione da parte di altro componente della famiglia, così come da parte del terzo, costituisce il presupposto logico della responsabilità civile, non potendo chiaramente ritenersi che i diritti definiti come inviolabili ricevano diversa tutela a seconda che i loro familiari si pongano o meno all'interno di un contesto familiare»²⁴⁰.

Gli atti lesivi che vedono come soggetto passivo il figlio sono molteplici, partendo dalla c.d. "privazione genitoriale" che, nel rapporto genitore-figlio, ricorre quando il primo sia privato della genitorialità²⁴¹ e il secondo della bigenitorialità²⁴², cioè del diritto, in ambedue i casi, di avere rapporti continuativi e significativi, rispettivamente, con il proprio figlio o con entrambi i genitori.

In tale contesto si colloca la sentenza della Corte di Cassazione, 5 maggio 2020, n. 8459 che si è pronunciata sul diritto alla genitorialità del padre leso dal comportamento doloso della madre che, non

²⁴⁰ CORTE DI CASSAZIONE, 10 maggio 2005, n. 9801.

²⁴¹ Per diritto alla genitorialità si deve intendere il diritto all'esercizio della responsabilità genitoriale. A tal proposito, ROSSI, *La privazione genitoriale*, Giuffrè, 2015, chiarisce che «per responsabilità genitoriale deve intendersi l'insieme dei doveri-diritti che l'ordinamento pone a carico dei genitori nell'interesse del figlio».

²⁴² Il diritto alla bigenitorialità trova il suo fondamento negli artt. 2, 29, 30, Costituzione, nell'art. 7, n.1, Convenzione sui diritti dell'infanzia e nell'art. 1, l. 4 maggio 1983, n. 184 che afferma che «il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia». Secondo la CORTE DI CASSAZIONE, 23 settembre 2015, n. 18817 la bigenitorialità è «da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione».

comunicandogli l'avvenuto concepimento, ha impedito al padre di esercitare il proprio diritto alla genitorialità²⁴³.

Tale sentenza in esame è interessante in quanto la giurisprudenza si è soffermata sul diritto del genitore ad esplicitare il suo *status* genitoriale nei confronti del figlio.

Il diritto alla genitorialità è da intendersi come un riflesso del diritto all'identità personale, che rientra tra i c.d. diritti della personalità. Tali diritti non sono stati inizialmente presi in considerazione da parte degli studiosi, stante la difficoltà di concepire che vi potessero essere dei beni meritevoli di protezione nonostante non fossero né patrimonialmente valutabili né esterni alla persona e, pertanto, insuscettibili di appropriazione²⁴⁴.

Secondo Degni, primo giurista ad intraprendere lo studio dei diritti della personalità, questi possono essere definiti come «diritti subiettivi particolari che trovano il loro fondamento nella personalità, che mirano a garantire alla persona il godimento delle facoltà del corpo e dello spirito, attributi essenziali della stessa natura umana, condizioni fondamentali della sua esistenza e attività»²⁴⁵. Si delinea quindi «un carattere spiccatamente non patrimoniale immanente alla persona fisica, al punto che non si può considerare l'essere umano a prescindere da questi»²⁴⁶.

L'art. 2 della Carta costituzionale stabilisce che «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità [...]».

Scegliendo la Costituzione il termine “garantisce” e non “attribuisce”, è logico e consequenziale che venga fatto riferimento a diritti innati della

²⁴³ MOLINARO, *Il diritto alla genitorialità e il danno da occultamento dello stato di figlio*, in *Responsabilità civile e previdenza*, fasc. 1, Cedam, 2021, p. 188.

²⁴⁴ GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2015, p. 179.

²⁴⁵ DEGNI, *Le persone fisiche*, Utet, 1939.

²⁴⁶ MOLINARO, *Il diritto alla genitorialità e il danno da occultamento dello stato di figlio*, in *Responsabilità civile e previdenza*, fasc. 1, Cedam, 2021, p. 188.

persona e che tali diritti, essendo innati, non debbano essere attribuiti *ex ante* dallo Stato, che ha invece il compito di tutelare la loro estrinsecazione nelle attività realizzatrici della persona umana.

Inoltre, la norma è “aperta”: non elenca espressamente quali siano questi diritti. Sul punto è nato in dottrina un dibattito circa l’effettiva portata dell’art. 2 della Costituzione²⁴⁷, risoltosi poi attraverso l’adozione di un punto di vista c.d. “mediano”, che interpreta l’articolo come fattispecie “chiusa” nei confronti di valori estranei al catalogo dei diritti costituzionale e come fattispecie “aperta” in relazione ai valori che, nell’evoluzione del contesto sociale, sono sussumibili nei diritti espressamente tutelati dalla Costituzione.

Si è quindi reso necessario, in relazione alla lesione dei diritti fondamentali, inquadrabile nell’ampio genere di danno non patrimoniale, un ampliamento, quantomeno in via interpretativa, dell’ambito di operatività dell’art. 2059 del Codice civile, che limita espressamente il risarcimento del danno ai soli casi previsti dalla legge.

Dopo l’intervento, non particolarmente chiarificatore, della Corte costituzionale con la pronuncia 14 luglio 1986, n. 184, è intervenuta, nel 2008, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con le c.d. “sentenze di San Martino”²⁴⁸, nelle quali si pronuncia sull’effettiva portata dell’art. 2059, c.c., elaborando un’unitaria nozione di danno non patrimoniale, per mettere chiarezza nell’ambito dei danni risarcibili.

²⁴⁷ Come emerge da DE CUPIS, *I diritti della personalità*, vol. 1, Giuffrè, 1973, parte della dottrina qualificava l’art. 2, Costituzione come norma ricognitiva dei diritti menzionati nella Costituzione, mentre altra parte, come mette in luce CONTE, *Il processo di neo-costituzionalizzazione del diritto privato. Notazioni sull’efficacia precettiva e sulle modalità applicative dei diritti e delle libertà fondamentali*, in *Giustizia Civile*, Giuffrè, 2018, basandosi sull’art. 2 della Legge fondamentale tedesca e dall’art. 10 della Costituzione spagnola, attribuiva all’art. 2, Costituzione valenza di norma “aperta”, idonea a ricomprendere tutti quei diritti che secondo la coscienza sociale di un dato momento storico ritenga essenziali per la tutela della persona umana.

²⁴⁸ CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975.

Nelle sentenze in esame²⁴⁹ viene sostenuto che il danno non risarcibile, costituito dalla lesione di interessi riguardanti la persona non connotati da rilevanza economica, potrebbe essere risarcito anche in assenza di reato purché si traduca nella lesione di interessi di rango costituzionale. Così, la Suprema Corte ha adattato l'art. 2059, Codice civile a tutti quei pregiudizi che vengono considerati, nel contesto sociale, riguardanti posizioni inviolabili della persona umana.

Tuttavia, nonostante l'intervento di *reductio ad unum* delle Sezioni Unite, la giurisprudenza ha continuato a qualificare in via autonoma molteplici voci di danno. Tale fatto ha portato la Corte di Cassazione a pronunciarsi, attraverso quella che è stata definita "nomofilachia invertita", nel 2019, con ulteriori sentenze di "San Martino"²⁵⁰.

In tali recenti sentenze la Suprema Corte riconosce la sussistenza di due voci di danno tra loro autonome: il danno biologico (o dinamico-relazionale) e il danno morale.

In questo quadro interpretativo interviene la sentenza della Corte di Cassazione 5 maggio 2020, n. 8459, che è incentrata sulla questione della eventuale possibilità di una pretesa risarcitoria, in capo al padre, nel caso in cui vi fosse un'omessa comunicazione, da parte della madre, della nascita del figlio. La pretesa risarcitoria troverebbe la sua ragion d'essere nel fatto per cui il padre, non essendo a conoscenza di avere un figlio, non avrebbe potuto estrinsecare la propria personalità mediante l'instaurazione di un rapporto genitoriale con quest'ultimo.

La Suprema Corte²⁵¹ statuisce che la condotta della madre non sia priva di rilevanza giuridica in quanto ella stessa ha impedito all'altro genitore

²⁴⁹ CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975.

²⁵⁰ CORTE DI CASSAZIONE, 11 novembre 2019, nn. 28985, 28986, 28987, 28988, 28989, 28990, 28991, 28992, 28993, 28994.

²⁵¹ CORTE DI CASSAZIONE, 5 maggio 2020, n. 8459.

di instaurare un rapporto educativo ed affettivo con la prole (c.d. diritto alla genitorialità) e, dall'altro verso, ha privato il figlio del diritto alla bigenitorialità.

Tale comportamento ha, dunque, ostacolato il diritto del ricorrente a riconoscersi come genitore, quale riflesso del diritto all'identità personale di cui all'art. 2, Costituzione.

Inoltre, la Corte di Cassazione ha fatto proprio l'orientamento, emerso in dottrina, secondo il quale il diritto del padre ad essere genitore sorge al tempo della procreazione e non in quello successivo del riconoscimento.

Quindi, se un soggetto ha diritto ad esercitare sin dalla procreazione il ruolo di genitore, esplicando così la propria personalità, l'altro genitore deve tempestivamente informarlo della nascita del figlio²⁵². Al momento della nascita, dunque, incombe sulla madre un diritto–dovere di informare il padre dell'evento procreativo, affinché costui possa essere posto in condizione di esplicare il suo diritto alla genitorialità²⁵³.

Dunque, secondo la Corte di Cassazione, «la omessa informazione dell'avvenuto concepimento, da parte della donna, consapevole della paternità, pure in assenza di una specifica prescrizione normativa impositiva di tale obbligo di condotta (non rinvenibile nelle norme che legittimano al riconoscimento il padre naturale od in quelle del D.P.R. n. 396 del 2000, che prescrivono l'obbligo di denuncia della nascita), può allora tradursi in una condotta "non jure" – ove non risulti giustificata da un oggettivo apprezzabile interesse del nascituro –, in quanto in astratto suscettibile di determinare un pregiudizio all'interesse del padre naturale ad

²⁵² NAPOLI, *L'interesse del minore a vivere con uno solo dei genitori nel quadro delle tendenze normative verso la bigenitorialità*, in *Diritto della famiglia e delle persone*, Giuffrè, 2009, p. 485.

²⁵³ MOLINARO, *Il diritto alla genitorialità e il danno da occultamento dello stato di figlio*, in *Responsabilità civile e previdenza*, fasc. 1, Cedam, 2021, p. 188.

affermare la propria identità genitoriale, qualificabile come "danno ingiusto", e che viene ad integrare, nel ricorso dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa, la fattispecie della responsabilità civile di cui all'art. 2043 c.c.»²⁵⁴.

Interessante è anche la recente ordinanza del 9 agosto 2021, n. 22496, della I Sezione della Corte di Cassazione.

In riferimento alla richiesta di risarcimento avanzata da una madre che asseriva di aver sofferto un danno a causa del comportamento tenuto dal padre che «per anni aveva rifiutato di riconoscere la figlia e di corrisponderle i mezzi di sussistenza»²⁵⁵, la Corte di Cassazione ha proceduto argomentando su un aspetto fondamentale dell'illecito civile²⁵⁶.

La Suprema Corte infatti sostiene che «nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione del genitore, con disinteresse, protratto nel tempo, del genitore nei confronti del figlio, deve osservarsi che la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole può integrare gli estremi dell'illecito civile»²⁵⁷, avendo il figlio il diritto ad essere mantenuto, istruito ed educato dai genitori e che tale diritto si perfeziona alla nascita del medesimo.

Affinchè possano essere integrati gli estremi dell'illecito civile, la Cassazione sottolinea che il comportamento del genitore inadempiente deve presentare le caratteristiche tipiche dell'illecito civile, cioè deve «essere causalmente determinante, colpevole e cagionare un danno ingiusto»²⁵⁸.

²⁵⁴ CORTE DI CASSAZIONE, 5 maggio 2020, n. 8459.

²⁵⁵ CORTE DI CASSAZIONE, 9 agosto 2021, n. 22496.

²⁵⁶ MARCHIONE, *Danno endofamiliare da mancato riconoscimento del figlio e risarcimento: una precisazione in materia di illecito*, 2021, in www.jusnet.eu.

²⁵⁷ CORTE DI CASSAZIONE, 9 agosto 2021, n. 22496.

²⁵⁸ CORTE DI CASSAZIONE, 9 agosto 2021, n. 22496.

Quindi, se da un lato si configura, così come emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione del 22 novembre 2013, n. 26205, «un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore»²⁵⁹, dall'altro, «il presupposto di tale responsabilità e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali è pur sempre costituito dalla consapevolezza del concepimento, che non si identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si compone di una serie di indizi univoci»²⁶⁰.

Nel caso concreto emergente dall'ordinanza della Corte di Cassazione del 9 agosto 2021, n. 22496 la consapevolezza del concepimento non risultava da alcuna prova.

Per questi motivi, la Suprema Corte ha formulato il principio di diritto secondo cui «in tema di danno per mancato riconoscimento di paternità, l'illecito endofamiliare attribuito al padre che abbia generato ma non riconosciuto il figlio, presuppone la consapevolezza della procreazione che, pur non identificandosi con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, presuppone comunque la maturata conoscenza dell'avvenuta procreazione, non evincibile tuttavia in via automatica dal fatto storico della sola consumazione di rapporti sessuali non protetti con la madre ma anche da altri elementi rilevanti, specificatamente allegati e provati da chi agisce in giudizio».

²⁵⁹ CORTE DI CASSAZIONE, 22 novembre 2013, n. 26205.

²⁶⁰ CORTE DI CASSAZIONE, 9 agosto 2021, n. 22496.

Questo orientamento in materia di illeciti endofamiliari, da una parte, e l'istituto del parto anonimo, dall'altra pongono in luce, quantomeno in apparenza, una discrasia nel sistema.

Infatti, da un lato vi è la madre, cui spetta il diritto incontestabile all'anonimato, e dall'altro il padre, che in alcune circostanze e a determinate condizioni, può godere di un risarcimento derivante dall'omessa «informazione dell'avvenuto concepimento, da parte della donna, consapevole della paternità, pure in assenza di una specifica prescrizione normativa impositiva di tale obbligo di condotta».

CONCLUSIONI

Il presente elaborato si è proposto di analizzare la disciplina relativa all'istituto del parto anonimo mettendone in luce la *ratio*, partendo dal bisogno di conoscenza delle proprie origini, insito in ogni essere umano.

Nel primo capitolo si è analizzata l'evoluzione delle norme che regolano la possibilità per la madre di non essere nominata, prestando particolare attenzione alla disciplina attuale e alla disparità di trattamento tra i figli adottivi che sono nati da madre che non consente di essere nominata e gli altri figli adottivi, non nati da parto anonimo: i primi, rispetto ai secondi, vedevano l'impossibilità di accedere alle informazioni riguardanti i propri genitori biologici²⁶¹.

Nel secondo capitolo è stato portato alla luce il percorso che ha portato alla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 28, co. 7, l. 4 maggio 1983, n. 184, «nella parte in cui esclude la possibilità di autorizzare l'adottato all'accesso alle informazioni sulle origini senza avere previamente verificato la persistenza della volontà di non volere essere nominata da parte della madre biologica»²⁶². Tale pronuncia ha fatto propri i molteplici punti emersi sia nel caso *Odièvre c. Francia* della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo²⁶³, sia nella sentenza *Godelli c. Italia*, della medesima Corte²⁶⁴, dando però origine a notevoli contrasti giurisprudenziali, legati alla possibilità o meno di applicare la norma (art. 28, co.7, l. adozioni) nonostante l'assenza di un procedimento legislativamente individuato che

²⁶¹ Ai sensi della formulazione dell'art. 28, co. 7, l. 4 maggio 1983, n. 184 antecedente alla sentenza della Corte costituzionale, 22 novembre 2013, n. 278.

²⁶² CORTE COSTITUZIONALE, 22 novembre 2013, n. 278.

²⁶³ CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, 13 febbraio 2003.

²⁶⁴ CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, 25 settembre 2012, *Godelli c. Italia*, n. 3378/09.

regolasse il procedimento di interpello della madre biologica (come indicato dalla Corte costituzionale).

Il terzo capitolo è stato dedicato al procedimento di interpello, con particolare attenzione sia a come è stato recepito il principio della reversibilità dell'anonimato da parte della giurisprudenza di merito, sia alla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 25 gennaio 2017, n. 1946, che ha portato omogeneità nelle pronunce, stanti i molteplici contrasti giurisprudenziali originati e seguiti alla sentenza della Corte costituzionale 22 novembre 2013, n. 278. La Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto nell'interesse della legge: «in tema di parto anonimo, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013, ancorché il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedimentali, tratte dal quadro normativo e dal principio somministrato dalla Corte costituzionale, idonee ad assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna; fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l'anonimato non sia rimossa in séguito all'interpello e persiste il diniego della madre di svelare la propria identità»²⁶⁵. Inoltre, al termine del capitolo sono state analizzate le varie proposte legislative di riforma pervenute nel corso delle ultime legislature.

Il quarto ed ultimo capitolo si è incentrato su alcuni casi particolari. È stata data una risposta al quesito sulla possibilità per la disciplina del parto

²⁶⁵ CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, 25 gennaio 2017, n. 1946.

anonimo di essere applicata a donna coniugata, oltre che essersi discusso sulla situazione in cui la madre biologica, che aveva dichiarato di non voler essere nominata nell'atto di nascita, si scopra deceduta al momento dell'interpello. Si è trattato anche del caso in cui la madre biologica interpellata versò in una condizione di incapacità e non sia quindi in grado di esprimere validamente la propria volontà, tanto di mantenimento dell'anonimato, quanto di revoca dello stesso. Interessante è anche la sentenza della Corte di Cassazione, 20 marzo 2018, n. 6963, che viene analizzata per mettere in luce la peculiare situazione della richiesta di interpello dei fratelli e/o delle sorelle, oltre che della madre biologica. Si è inoltre approfondito il divieto di parto anonimo in caso di procreazione medicalmente assistita, in relazione al dibattito dottrinale sull'eventuale diritto di conoscere le proprie origini in capo al soggetto nato tramite le tecniche di fecondazione eterologa. Infine, si è voluta, nell'ultimo paragrafo, mettere in luce la discrasia presente nel sistema, che vede da un lato la madre con il diritto all'anonimato e dall'altro il padre, che in alcune circostanze e a determinate condizioni, può godere di un risarcimento derivante dall'omessa «informazione dell'avvenuto concepimento, da parte della donna, consapevole della paternità, pure in assenza di una specifica prescrizione normativa impositiva di tale obbligo di condotta»²⁶⁶.

²⁶⁶ CORTE DI CASSAZIONE, 5 maggio 2020, n. 8459.

BIBLIOGRAFIA

in ordine alfabetico

- ◆ ARTONI SCHLESINGER, *Adozione e oltre*, Borla, 2006.
- ◆ BIZZARRO, *Famiglia e responsabilità*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, Valencia: Instituto de Derecho Iberoamericano, 2015.
- ◆ BOLONDI, *Il diritto della partoriente all'anonimato: l'ordinamento italiano nel contesto europeo*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, Cedam, 2009.
- ◆ BOLONDI, *La filiazione nel contesto europeo*, in *Famiglia e diritto*, Ipsoa editore, 2008.
- ◆ BOSWEL, *L'abbandono dei bambini*, Rizzoli, 1991.
- ◆ BOWLBY, *Una base sicura. Applicazioni cliniche della teoria dell'attaccamento*, Raffaello Cortina Editore, 1989.
- ◆ CARBONE, *L'adottato alla ricerca della madre biologica*, in *Famiglia e diritto*, Ipsoa editore, 2014.
- ◆ CERRI, *Corso di giustizia costituzionale*, 5ª edizione, Giuffrè 2008.
- ◆ CICCARELLO, *Adozione e informazione sullo status di figlio adottivo*, in TOMMASINI, *La filiazione tra scelta e solidarietà familiare*, Atti del Convegno di Studi di Copanello 28-29 settembre 2001, Giappichelli, 2003.
- ◆ CICERO, DI FRANCO, *La regola risarcitoria nel rapporto coniugale*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, fasc. 1, Giuffrè, 2012.
- ◆ CLARIZIA, *Diritto di Famiglia e delle Persone (II)*, Giuffrè, 2015.
- ◆ CONSIGLIO DI STATO, 11 settembre 1900, in *Rivista della beneficenza pubblica*, Tipografia Editrice Lombarda, 1900.
- ◆ CONSIGLIO DI STATO, 4 novembre 1898, in *Rivista della beneficenza pubblica*, Tipografia Editrice Lombarda, 1899.

- ◆ CONTE, *Il processo di neo-costituzionalizzazione del diritto privato. Notazioni sull'efficacia precettiva e sulle modalità applicative dei diritti e delle libertà fondamentali*, in *Giustizia Civile*, Giuffrè, 2018.
- ◆ CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, *Guida all'articolo 8 della Convenzione – Diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza*, 2019.
- ◆ COZZI, *La Corte costituzionale e il diritto di conoscere le proprie origini in caso di parto anonimo: un bilanciamento diverso da quello della Corte europea dei diritti dell'uomo?*, in *Giurisprudenza costituzionale*, Giuffrè, 2005.
- ◆ D'AVACK, *Il diritto alle proprie origini tra segreto, anonimato e verità nella PMA con donatori/trici di gameti*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, Giuffrè, 2012.
- ◆ DALLAGIACOMA, DI FRANCIA, *I diritti dei minorenni nella giurisprudenza*, Giuffrè, 2008.
- ◆ DE CUPIS, *I diritti della personalità*, vol. 1, Giuffrè, 1973.
- ◆ DE KUNERT, *Alcune notizie storiche sulla Casa di Dio di Padova ora Istituto degli Esposti*, Tipografia Dei Fratelli Gallina, 1898.
- ◆ DE SANTIS, *Diritto a conoscere le proprie origini come aspetto della relazione materna. Adozione, PMA eterologa e cognome materno*, in *Nomos. Le attualità nel diritto*, Cedam, 2018.
- ◆ DEGNI, *Le persone fisiche*, Utet, 1939.
- ◆ DIURNI, *La filiazione del quadro europeo*, in *Il nuovo diritto di famiglia*, III, Giuffrè, 2007.
- ◆ DOLSO, *Le sentenze additive di principio: profili ricostruttivi e prospettive*, in *Giurisprudenza costituzionale*, Giuffrè, 1999.
- ◆ FILORAMO, *L'adozione difficile: il bambino restituito*, Borla, 1993.
- ◆ FINOCCHIARO (A.), FINOCCHIARO (M.), *Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*, Giuffrè, 2001.

- ◆ GAUDINO, *La responsabilità civile endofamiliare*, in *Responsabilità civile e previdenza*, Cedam, 2008.
- ◆ GAZZI, ZANNINI, *Redditi da baliatico e integrazione sociale degli esposti in una comunità montana del sec. XIX*, in *Benedetto chi ti porta, maledetto chi ti manda: l'infanzia abbandonata nel Triveneto (secoli XV-XIX)*, Canova, 2015.
- ◆ GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2015.
- ◆ GIGLIOTTI, *Parto anonimo e accesso alle informazioni identitarie (tra soluzioni praticate e prospettive di riforma)*, in *Europa e diritto privato*, fascicolo 3, Giuffrè, 2017.
- ◆ GORNI, PELLEGRINI, *Un problema di storia sociale. L'infanzia abbandonata in Italia nel secolo XIX*, La Nuova Italia, 1974.
- ◆ GOSSO, *L'adottato alla ricerca delle proprie origini. Spunti di riflessione*, in *Famiglia e diritto*, Ipsoa editore, 2011.
- ◆ GRAZZINI, *L'evoluzione giurisprudenziale ed i recenti approdi in materia di accesso alle origini in caso di "parto anonimo"*, in *Itinerari della giurisprudenza*, *Famiglia e diritto*, Ipsoa editore, 2022.
- ◆ GRUPPO DI LAVORO PER LA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA DELL'ADOLESCENZA, in *Settimo rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza Italia 2012-2013*, Arti Grafiche Agostini, 2014.
- ◆ KLEIN, *Amore, odio, riparazione*, Astrolabio, 1969.
- ◆ LA ROSA, *Tutela dei minori e contesti familiari, Contributo allo studio per uno statuto dei diritti dei minori*, Giuffrè, 2005.
- ◆ LAMARQUE, *Art. 30*, in BIFULCO, CELOTTO, OLIVETTI, *Commentario alla Costituzione*, Utet, 2006.
- ◆ LAMARQUE, *Disconoscimento di paternità e procreazione medicalmente assistita*, in *Quaderni costituzionali*, Il Mulino, 2003.

- ◆ LENTI, *Adozione e segreti*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, Cedam, 2004.
- ◆ LO VOI, *Mors omnia solvit? Parto anonimo e valutazione circa l'attualità del diritto all'anonimato della madre biologica nel caso di morte della stessa*, in *Diritto di Famiglia e delle Persone*, Giuffrè, 2018.
- ◆ LO VOI, *Potrei incontrarti fra cent'anni. Parto anonimo e diritto all'anonimato della madre biologica in caso di morte della stessa*, in *Giurisprudenza civile*, Giuffrè, 2018.
- ◆ LONG, *Il diritto italiano della famiglia alla prova delle fonti internazionali*, Giuffrè, 2006.
- ◆ MARCENÒ, *Quando da un dispositivo d'incostituzionalità possono derivare incertezze*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, fascicolo 4, Cedam, 2014.
- ◆ MENDOLA, *Il danno da privazione del rapporto genitoriale e le nuove frontiere della responsabilità civile*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, fasc. 2, Giuffrè, 2019.
- ◆ MOLINARO, *Il diritto alla genitorialità e il danno da occultamento dello stato di figlio*, in *Responsabilità civile e previdenza*, fasc. 1, Cedam, 2021.
- ◆ NAPOLI, *L'interesse del minore a vivere con uno solo dei genitori nel quadro delle tendenze normative verso la bigenitorialità*, in *Diritto della famiglia e delle persone*, Giuffrè, 2009.
- ◆ NICOLUSSI, *Obblighi familiari di protezione e responsabilità*, in *Europa e diritto privato*, Giuffrè, 2008.
- ◆ NICOTRA, *Anonimato del donatore e diritto alla identità personale del figlio nella procreazione medicalmente assistita*, in *Quaderni costituzionali*, Il Mulino, 2003.
- ◆ PALAZZO, *La filiazione*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, 2^a ed., Giuffrè, 2013.

- ◆ PANZERA, *Interpretare Manipolare Combinare. Una nuova prospettiva per lo studio delle decisioni della Corte costituzionale*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2013.
- ◆ PARODI, in *La sentenza additiva a dispositivo generico*, Giappichelli, 1996.
- ◆ PEMBREY, BYGREN, KAATI, *Sex-specific, male-line transgenerational responses in humans*, in *European Journal of Human Genetics*, Nature Publishing Group, 2006.
- ◆ PETRONE, *Il diritto dell'adottato alla conoscenza delle proprie origini*, Giuffrè, 2004.
- ◆ PILLA, *La responsabilità civile nella famiglia*, Zanichelli, 2006.
- ◆ POLITI, *L'applicazione delle additive di principio da parte dei giudici comuni e l'efficacia nel tempo della dichiarazione di incostituzionalità*, in BIN, BRUNELLI, PUGIOTTO, VERONESI, *Effettività e seguito delle tecniche decisorie della Corte Costituzionale*, Giappichelli, 2006.
- ◆ RENDA, *L'accertamento della maternità. Profili sistematici e prospettive evolutive*, Giappichelli, 2008.
- ◆ ROSATI, *La funzione terapeutica della Verità*, in *Il parto anonimo. Profili giuridici e psico-sociali dopo la declaratoria di incostituzionalità*, 2^aed., Artetetra edizioni.
- ◆ ROSSI, *La privazione genitoriale*, Giuffrè, 2015.
- ◆ SPITZ, *Il primo anno di vita del bambino*, Giunti Editore, 2009.
- ◆ STEFANELLI, *Il parto anonimo. Profili giuridici e psico-sociali dopo la declaratoria di incostituzionalità*, 2^aed., Artetetra edizioni, 2017.
- ◆ VELLETTI, *Diritto alle origini: prospettive di riforma dopo la sentenza della Corte cost. 22-11-2013, n. 278*, in *AIAF Rivista*, 2015.

SITOGRAFIA

in ordine alfabetico

- ◆ CONSEIL NATIONAL POUR L'ACCES AUX ORIGINES PERSONNELLES, *Questionnaire en vue d'une demande d'accès aux origines personnelles*, in www.cnaop.gov.fr.
- ◆ DELLA BELLA, *L'adottato e il diritto di conoscere le proprie origini. La ricerca delle origini e il diritto all'anonimato della madre*, 2017, in www.professionistilegali.it.
- ◆ DOSI, *Parto anonimo*, in www.lessicodidirittodifamiglia.com.
- ◆ EVAN B. DONALDSON ADOPTION INSTITUTE, *For the Records II: an Examination of the History and Impact of Adult Adoptee Access to Original Birth Certification*, New York, 2010, in www.adoptioninstitute.org.
- ◆ MILANESI, *La ruota degli innocenti o storia degli esposti*, in www.storico.org.
- ◆ NICOLUSSI, *Fecondazione eterologa e diritto di conoscere le proprie origini. Per un'analisi giuridica di una possibilità tecnica*, 2012, in www.rivistaaic.it.
- ◆ SENATO DELLA REPUBBLICA, XVIII LEGISLATURA, *Fascicolo Iter DDL S. 1039*, 2022, in www.senato.it.
- ◆ MARCHIONE, *Danno endofamiliare da mancato riconoscimento del figlio e risarcimento: una precisazione in materia di illecito*, 2021, in www.jusnet.eu.

SENTENZE

in ordine cronologico

- ◆ CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 26 giugno 1991, n. 295.
- ◆ CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 4 giugno 1993, n. 272.
- ◆ CORTE SUPREMA OLANDESE, sentenza 15 aprile 1994 (*Valkenhorst*).
- ◆ CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 5 maggio 1994, n. 171.
- ◆ CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 15 marzo 1996, n. 74.
- ◆ CORTE DI CASSAZIONE, Sezioni Unite, 19 giugno 1996, n. 5629.
- ◆ CONSIGLIO DI STATO, Ad. Plenaria, 4 febbraio 1997, n. 5.
- ◆ CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 3 aprile 2000, n. 1916.
- ◆ CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, 13 febbraio 2003, ric. n. 42326/98.
- ◆ CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, 31 maggio 2003, nn. 8827, 8828.
- ◆ TRIBUNALE DEI MINORENNI DI FIRENZE, 21 luglio 2004.
- ◆ CORTE DI CASSAZIONE, 28 luglio 2004, n. 14200.
- ◆ CORTE DI CASSAZIONE, 10 maggio 2005, n. 9801.
- ◆ CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 16 novembre 2005, n. 425.
- ◆ CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975.
- ◆ CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, 25 settembre 2012, *Godelli c. Italia*, n. 3378/09.
- ◆ CORTE D'APPELLO DI ANCONA, sentenza 23 luglio 2013, n. 7.
- ◆ CORTE COSTITUZIONALE, 22 novembre 2013, n. 278.

- ◆ CORTE DI CASSAZIONE, sentenza 7 febbraio 2014, n. 2802.
- ◆ CORTE D'APPELLO DI VENEZIA, sezione Minori, 21 marzo 2014.
- ◆ TRIBUNALE PER I MINORENNI DI FIRENZE, ordinanza 6 giugno 2014.
- ◆ CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 10 giugno 2014, n. 162.
- ◆ TRIBUNALE PER I MINORENNI PER IL PIEMONTE E LA VALLE D'AOSTA, 29 agosto 2014.
- ◆ CORTE D'APPELLO DI CATANIA, sezione della Famiglia della Persona e dei Minori, 12 novembre 2014.
- ◆ TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI, 22 novembre 2014.
- ◆ CORTE DI APPELLO DI MILANO, sezione delle persone, dei minori e della famiglia, decreto 10 marzo 2015.
- ◆ TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TRIESTE, 8 maggio 2015.
- ◆ CORTE D'APPELLO DI CATANIA, 13 gennaio 2016.
- ◆ CORTE DI CASSAZIONE, sentenza 21 luglio 2016, n. 15024.
- ◆ CORTE DI CASSAZIONE, sentenza 9 novembre 2016, n. 22838.
- ◆ CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, 25 gennaio 2017, n. 1946.
- ◆ CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 18 dicembre 2017, n. 272.
- ◆ CORTE DI CASSAZIONE, 20 marzo 2018, n. 6963.
- ◆ CORTE DI CASSAZIONE, 11 novembre 2019, nn. 28985, 28986, 28987, 28988, 28989, 28990, 28991, 28992, 28993, 28994.
- ◆ CORTE DI CASSAZIONE, 5 maggio 2020, n. 8459.
- ◆ CORTE D'APPELLO DI MILANO, decreto 14 febbraio 2021, n. 367.

- ◆ CORTE DI CASSAZIONE, ordinanza 9 agosto 2021, n. 22496.
- ◆ CORTE DI CASSAZIONE, ordinanza 9 agosto 2021, n. 22497.
- ◆ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, ordinanza 3 marzo 2022, n. 7093.
- ◆ TRIB. MINORI SALERNO, 19 luglio 2002.

RINGRAZIAMENTI

Al termine di questo percorso di studi, è necessario e doveroso, oltre che sentito, ringraziare alcune persone che mi sono state vicine.

Vorrei, in primo luogo, esternare la stima che provo per la Professoressa Cerdonio, relatrice della mia tesi. Indubbie sono state sia la sua professionalità, sia la sua disponibilità: mi sono sentito seguito nella stesura dell'elaborato sin dal primo giorno, aspetto affatto né scontato né irrilevante, e che mi ha permesso di accrescere l'interesse, che già provavo, per il diritto di famiglia.

Il ringraziamento più grande va alla mia Famiglia, che in questi anni mi ha sempre sostenuto, sia concretamente - in termini economici - sia moralmente, dispensando consigli e suggerimenti, ma senza mai ostacolare quelli che sono i miei desideri e le mie ambizioni, lasciandomi sempre libero di scegliere.

Un ringraziamento va, senza dubbio, agli zii Olimpia e Sergio, presenza costante nel periodo degli studi e non solo, che sempre hanno dimostrato il loro interesse nella mia attività, esprimendo la loro curiosità ed essendo sempre disponibili ad ogni mia richiesta.

Vorrei ringraziare Cristina, presente fin da quando ho memoria, fervida mia sostenitrice e vicina sempre, in ogni momento della mia vita, sia nel percorso di studi, sia nelle questioni personali.

Ad Andrea dico "grazie" per esserci: sia nei momenti di gioia, così come il giorno in cui ho terminato gli esami, sia nei momenti più impegnativi, come ad esempio durante il periodo di stesura della tesi, la tua presenza è una certezza, un punto fisso, così come lo è il tuo sostegno.

A Veronica e Davide, miei Amici da sempre, con la "A" maiuscola, va il mio ringraziamento: ho condiviso con voi gli anni del liceo e gli anni

dell'università. Siamo passati dall'essere adolescenti all'essere degli adulti e, nonostante nel corso degli anni abbiamo vissuto in città diverse, non c'è mai stato alcun allontanamento e so che se dovessi avere bisogno di un aiuto o di un consiglio, mi basterebbe alzare il telefono per riceverlo. Siete stati, e siete tutt'ora, indispensabili.

Al "Nido" dei miei Amici giuristi, mio porto sicuro: le cene e i pranzi, in via Rudena o dal Gioiello, gli aperitivi e le colazioni, le lezioni e gli esami, in questi anni ho condiviso davvero tutto con voi, e ho sempre sentito ricambiato l'affetto che mi lega a voi, fin dal primo giorno di Università, quando Dario si è seduto affianco a me. Non siete semplici compagni di corso, ma Amici con cui la condivisione e il legame d'amicizia vanno oltre l'essere stati iscritti alla stessa Scuola di Giurisprudenza patavina.

Ai "Belli di Via Rudena", con cui negli anni di "coinquilanza" si è creata una vera e propria Famiglia: se ci pensate, anche se dal 2020 non viviamo più nella stessa via, due anni dopo siamo ancora qua ad organizzare le vacanze assieme, sintomo di una unione stretta e duratura tra noi. Vi ringrazio per tutto ciò che abbiamo condiviso, sorrisi, litigate, feste e commozioni. Sono certo che questo nostro legame continuerà ad essere tenuto vivo anche negli anni a venire.